

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 19 settembre 2002

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 agosto 2002, n. **204**.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia Pag. 3

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 6 agosto 2002, n. 205.

Regolamento recante modifica del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 287, istitutivo della scommessa a totalizzatore denominata «Formula 101» Pag. 8

Ministero della salute

DECRETO 23 luglio 2002, n. 206.

Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile Pag. 13

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 2002.

Istituzione del Comitato per il credito agevolato, di cui all'art. 7, comma 4, della legge 7 marzo 2001, n. 62, recante «Nuove norme sull'editoria ed i prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416» Pag. 26

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 29 agosto 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Naticardina».
Pag. 28

DECRETO 3 settembre 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Redoxon».
Pag. 28

DECRETO 4 settembre 2002.

Sospensione del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio di tutte le specialità medicinali dell'Officina Emerald Line S.r.l., in Gornate Olona Pag. 29

DECRETO 5 settembre 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sterilina».
Pag. 29

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETO 10 maggio 2002.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico del comune di Ceprano, in provincia di Frosinone.

Pag. 30

DECRETO 25 giugno 2002.

Proroga del progetto di vendita della «Napoli Art Card», nei Musei della città di Napoli

Pag. 32

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 2 settembre 2002.

Determinazione del costo di intervento per gli anni 2000 e 2001, per la ricostruzione degli edifici privati danneggiati dagli eventi sismici 1980-81, 1982 e 1984

Pag. 32

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 17 giugno 2002.

Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti

Pag. 33

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 25 luglio 2002.

Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Sessione straordinaria. Anno scolastico 2001-2002

Pag. 43

Ministero delle attività produttive

DECRETO 22 agosto 2002.

Partecipazione azionaria della Simest, per conto del Ministero delle attività produttive, in imprese costituite o da costituire in Paesi del bacino del Mediterraneo

Pag. 44

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**CONFERENZA UNIFICATA****(EX ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO
28 AGOSTO 1997, N. 281)**

ACCORDO 5 settembre 2002.

Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica.

Pag. 46

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 24 luglio 2002.

Modifiche all'organizzazione interna delle strutture di vertice centrali e regionali

Pag. 49

**Commissario governativo
per l'emergenza idrica in Sardegna**

ORDINANZA 28 agosto 2002.

Attuazione ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2001. Approvazione progetto preliminare «Interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis - Mogoro». Affidamento attuazione del I e del II lotto dell'intervento all'Ente autonomo del Flumendosa. (Ordinanza n. 314).

Pag. 57

ORDINANZA 30 agosto 2002.

Approvazione progetto «esecutivo» dei lavori: «Impianto di potabilizzazione di Pedra Maggiore - schema n. 3 Casteldoria». Ente realizzatore: assessorato regionale dei lavori pubblici. Ente attuatore: Ente sardo acquedotti e fognature. (Ordinanza n. 315)

Pag. 60

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Ministero degli affari esteri:**

Limitazione di funzioni del titolare del Vice consolato onorario in Puerto Ordaz (Venezuela)

Pag. 62

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Newcastle (Australia)

Pag. 63

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 18 settembre 2002 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia.

Pag. 63

RETTIFICHE**ERRATA-CORRIGE****Comunicato relativo all'estratto del Ministero dell'interno, recante: «Conferimento di onorificenze al valore civile». (Estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 176 del 29 luglio 2002)**

Pag. 64

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 187**Ministero della salute**

DECRETO 1° febbraio 2002.

Attuazione della direttiva 2001/36/CE della Commissione del 16 maggio 2001, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari.

02A08898

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 agosto 2002, n. 204.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, comma quinto, e 110 della Costituzione;

Visti l'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti gli articoli 4, 7, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1311, e l'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315;

Sentite le organizzazioni sindacali, come da verbale della riunione in data 18 gennaio 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi, rispettivamente, in data 14 e 16 maggio 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2002;

Viste ed accolte le osservazioni espresse in data 20 luglio 2002 dall'Ufficio di controllo di legittimità su atti dei Ministeri istituzionali della Corte dei conti;

Rilevato che il programma straordinario di assunzioni del Ministero della giustizia, disciplinato dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non è ancora operante e che pertanto non esistono i presupposti di fatto per poter aderire al rilievo formulato dalla competente Commissione della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Vice Capi con funzioni vicarie

1. Il comma 5 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315 è sostituito dal seguente:

«5. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed articolato:

a) per il Capo di Gabinetto, per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il Capo dell'Ispettorato generale, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero;

b) per il responsabile del servizio di controllo interno di cui all'articolo 9, per i Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)* e *d)*, e per il Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, in una voce retributiva d'importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero;

c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato e per il Capo dell'Ufficio del coordinamento dell'attività internazionale, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, ai Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)* e *d)*, ed al Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il

mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente, ai capi dei dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.».

2. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, per quanto attiene al maggiore onere derivante dall'attribuzione dell'emolumento accessorio previsto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12, in favore dei Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), e del Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), il rispetto del principio dell'invarianza della spesa è assicurato considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso l'Amministrazione giudiziaria, un numero di 6 incarichi di funzione dirigenziale, di livello non generale, individuati nell'ambito della relativa dotazione organica, equivalente sul piano finanziario.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a La Maddalena, addì 8 agosto 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 334

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 110 della Costituzione:

«Art. 110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia».

— Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.».

— Si riporta il testo degli articoli 4, 7, 16, 17, 18, 19 e del comma 3 dell'art. 55 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). — 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».

«Art. 7 (*Uffici di diretta collaborazione con il Ministro*). 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.».

«Art. 16 (*Attribuzioni*). — 1. Il Ministro di grazia e giustizia e il Ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di Ministero della giustizia e Ministero della giustizia.

2. Il Ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attività giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il Consiglio superiore della magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini professionali, archivi notarili, cooperazione internazionale in materia civile e penale.

3. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree funzionali:

a) servizi relativi all'attività giudiziaria: gestione amministrativa dell'attività giudiziaria in ambito civile e penale; attività preliminare all'esercizio da parte del Ministro delle sue competenze in materia processuale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;

b) organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informativi necessari; attività relative alle competenze del Ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;

c) servizi dell'amministrazione penitenziaria: gestione amministrativa del personale e dei beni dell'amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati;

d) servizi relativi alla giustizia minorile: svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al Ministero della giustizia in materia di minori e gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi.

4. Relativamente all'ispettorato generale restano salve le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195.».

«Art. 17 (*Ordinamento*). — 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.».

«Art. 18 (*Incarichi dirigenziali*). — 1. Agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro ed ai dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative, i professori e ricercatori universitari, gli avvocati dello Stato, gli avvocati; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed i magistrati della giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1.».

«Art. 19 (*Magistrati*). — 1. Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero non deve superare le cinquanta unità.».

«Art. 55 (*Procedure di attuazione ed entrata in vigore*). — 1-2. (*Omissis*).

3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si può provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformità con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto legislativo.

Da 4 a 9. (*Omissis*).».

— La legge 12 agosto 1962, n. 1311, reca: «Organizzazione e funzionamento dell'Ispektorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia.».

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura):

«Art. 8 (*Ispektorato*). — Il Consiglio superiore, per esigenze relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, si avvale dell'Ispektorato generale istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, reca: «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 12 (*Personale degli uffici di diretta collaborazione e trattamento economico*). — 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) (Segreteria del Ministro), c) (Gabinetto del Ministro), d) (Ufficio legislativo), f) (Servizio di controllo interno), g) (Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale) e h) (Ufficio stampa ed informazione), è stabilito complessivamente in 210 unità, comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi, delle quali 60 attribuite all'ufficio legislativo, per lo svolgimento delle funzioni

di cui all'art. 7. Alle segreterie dei Sottosegretari di Stato è assegnato ulteriore personale, in misura massima di otto unità per ciascuna segreteria.

2. L'Ispettorato generale, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 8, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, ed in conformità a quanto disposto dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, dispone di un ulteriore contingente di centoquarantacinque unità.

3. Entro il contingente complessivo di cui ai commi 1 e 2, possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo contingente, purché nel limite del cinque per cento dello stesso e nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono altresì essere assegnati, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, di provata competenza desumibile da specifici e analitici *curricoli* culturali e professionali, con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero.

4. Nell'ambito del contingente complessivo stabilito dai commi 1, 2 e 3, e tenendo conto delle disposizioni del decreto legislativo concernenti la presenza dei magistrati al Ministero, è individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a quaranta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

5. *Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed articolato:*

a) *per il Capo di Gabinetto, per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il Capo dell'Ispettorato generale, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero;*

b) *per il responsabile del servizio di controllo interno di cui all'art. 9, per i Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d), e per il Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), in una voce retributiva d'importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero;*

c) *per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato e per il Capo dell'Ufficio del coordinamento dell'attività internazionale, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, ai Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d), ed ai Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente, ai capi dei dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.*

6. Al Capo dell'Ufficio stampa ed informazione è corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

7. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagiati, della qualità della prestazione individuale.

8. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.

9. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'art. 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

10. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo.»

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che contiene l'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

«2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravii di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.»

— Si riporta il testo dell'art. 19, comma 4, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che contiene l'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.»

— Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315:

«Art. 9 (*Servizio di controllo interno*). — 1. Il Servizio di controllo interno svolge l'attività di cui agli articoli 1, comma 1, lettera d), e 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Le funzioni del Servizio sono affidate ai soggetti di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo, in modo da assicurare la presenza di esperti in materie di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo, particolarmente qualificati.

2. Presso il Servizio di controllo interno opera la Commissione per la valutazione dei dirigenti, che provvede all'espletamento dell'attività di cui al regolamento per la verifica dei risultati e della responsabilità dei dirigenti del Ministero, adottato con decreto ministeriale 8 giugno 1998, n. 279; la composizione, i compiti e i poteri della Commissione sono disciplinati dal medesimo regolamento.»

— Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315:

«Art. 3 (*Uffici di diretta collaborazione*). — 1. Per l'espletamento delle funzioni del Ministero sono istituiti i seguenti uffici di diretta collaborazione:

- a) Segreteria del Ministro;
- b) Segreterie dei Sottosegretari di Stato;
- c) Gabinetto del Ministro;
- d) Ufficio legislativo;
- e) Ispettorato generale;
- f) Servizio di controllo interno;
- g) Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale;
- h) Ufficio stampa ed informazione.»

— Il testo dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 13 (*Divietai di nuovi o maggiori oneri*). — 1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. *In ogni caso, al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dal comma 5 dell'art. 12 è compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento da parte dell'Amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, individuati nell'ambito del programma straordinario di assunzioni del Ministero della giustizia disciplinato dall'art. 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, equivalente sul piano finanziario.*»

— Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315:

«5. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed articolato:

a) per il Capo di Gabinetto, per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il Capo dell'Ispettorato generale, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero;

b) per il responsabile del servizio di controllo interno di cui all'art. 9, in una voce retributiva d'importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero;

c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato e per il Capo dell'Ufficio del coordinamento dell'attività internazionale, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai capi dei dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.»

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) (legge finanziaria 2002):

«1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato; i singoli enti locali in caso di assunzione del personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2001. Alla copertura dei posti disponibili si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle strutture nonché di trasferimento di funzioni. Si può ricorrere alle procedure di mobilità fuori dalla regione di appartenenza dell'ente locale solo nell'ipotesi in cui il comune ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto dall'art. 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 50 per cento. Sono consentite le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Il divieto non si applica al comparto scuola. Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette e quelle relative ai vincitori del secondo corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo 1997 - 4ª serie speciale - n. 22. Il divieto non si applica al personale della carriera diplomatica. Il divieto non si applica altresì ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al divieto di assunzioni, il Ministero della giustizia, con riferimento alle specifiche esigenze del settore, definisce per l'anno 2002 un programma straordinario di assunzioni nel limite di cinquecento unità di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità dell'apparato giudiziario. Il Ministero della giustizia, nei limiti delle spese sostenute nell'anno 2001 per i rapporti di lavoro a tempo determinato, è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242. Il programma di assunzioni va presentato per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'economia e delle finanze. I termini di validità delle gra-

duatorie per l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto di cui al presente comma sono prorogati di un anno. Il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. Il termine di cui all'art. 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è differito di diciotto mesi a partire dalla sua scadenza. In ogni caso, la spesa relativa al personale assunto a tempo determinato o con convenzioni dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dai consorzi di enti locali non può superare l'importo della spesa sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001, con un incremento pari al tasso di inflazione programmata indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria.»

02G0237

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 agosto 2002, n. 205.

Regolamento recante modifica del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 287, istitutivo della scommessa a totalizzatore denominata «Formula 101».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco, ed in particolare l'articolo 1 che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici per i quali corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro;

Visto l'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni;

Visto il decreto 2 agosto 1999, n. 278, con il quale, tra l'altro, è stata istituita la scommessa a totalizzatore denominata «Formula 101»;

Visto l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383;

Visto l'articolo 15-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16;

Considerata l'opportunità di incrementare le entrate erariali attraverso la modifica del regolamento della scommessa «Formula 101», così da consentirne, tra l'altro, una periodicità settimanale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 giugno 2002;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-12141/UCL del 10 luglio 2002;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica della scommessa «Formula 101»

1. L'articolo 10 del decreto 2 agosto 1999, n. 278 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Istituzione di una nuova scommessa a totalizzatore*). — 1. È istituita la scommessa a totalizzatore denominata «Formula 101», collegata alle gare automobilistiche internazionali del Campionato Mondiale di Formula Uno, organizzate dalla Federation International de l'Automobile - F.I.A. ed alle gare dei Campionati Mondiali di Motociclismo, organizzate dalla Federation International de Motociclisme - F.I.M.».

2. All'articolo 11 del citato decreto n. 278 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio della scommessa denominata «Formula 101» è riservato al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'accettazione delle scommesse è affidata, sulla base di apposita convenzione da concludersi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ai concessionari gestori di giochi pubblici, concorsi pronostici e lotto che operano sull'intero territorio nazionale, avvalendosi di una rete di ricevitorie collegate ad un sistema di automazione in tempo reale. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le iniziative pubblicitarie e promozionali della scommessa assunte dai singoli concessionari sono sottoposte alla preventiva autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il coordinamento organizzativo della pianificazione dei calendari, dell'ottenimento dei dati e delle notizie ufficiali necessari all'effettuazione del gioco e alla sua promozione a mezzo stampa e televisione, anche nell'ambito delle immagini sulle quali la Federation Internationale de l'Automobile - F.I.A. e la Federation International de Motociclisme - F.I.M. vantano diritti, dell'acquisizione dei risultati ufficiali delle gare, anche ai fini delle scommesse di cui all'articolo 10, relative alle medesime gare automobilistiche di Formula Uno e motociclistiche, è riservato, tramite apposite convenzioni, alla F.I.A. ed alla F.I.M. ovvero ad altri soggetti dalle stesse delegati allo svolgimento delle attività previste dal presente decreto. La determinazione dell'ammontare del montepremi e dell'importo delle vincite sono effettuate mediante l'integrazione del

sistema attivato per la gestione del lotto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.»;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Qualora la F.I.A. e la F.I.M. abbiano delegato altro soggetto allo svolgimento delle attività previste dal presente decreto, gli accordi a tale fine stipulati tra i predetti soggetti sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - al fine di verificare che essi consentano effettivamente lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla realizzazione della scommessa "Formula 101", secondo le modalità stabilite dal presente capo. Tale approvazione è condizione necessaria per l'avvio della raccolta delle scommesse.».

3. L'articolo 12 del citato decreto n. 278 del 1999, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Caratteristiche della scommessa*). 1. — La scommessa "Formula 101" consiste, a seconda del tipo di gara oggetto della scommessa, nel pronosticare le prime otto vetture o motociclette classificate, secondo l'ordine di arrivo, rispettivamente nelle gare del Campionato Mondiale di Formula Uno o nelle gare dei Campionati Mondiali di Motociclismo. L'ordine di arrivo, riferito al numero ufficiale che contraddistingue le vetture o le motociclette e i relativi piloti che partecipano alla gara oggetto della scommessa, è quello stabilito nei termini previsti dal regolamento F.I.A. o da quello F.I.M. in vigore. L'ordine di arrivo è pubblicato nell'apposito notiziario prodotto dalla F.I.A. o dalla F.I.M. e trasmesso agli altri concessionari dell'accettazione della scommessa.».

4. L'articolo 13 del citato decreto n. 278 del 1999, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Modalità di scommessa*). — 1. Ad ogni posizione di arrivo correttamente pronosticata viene attribuito un punto.

2. Una vettura iscritta al Campionato Mondiale di Formula Uno o una motocicletta iscritta ai Campionati Mondiali di Motociclismo che, per qualunque motivo, non partecipa alla gara oggetto della scommessa, è considerata, ai fini della determinazione dei vincenti, ultima arrivata.

3. Il punteggio conseguito per ogni pronostico è determinato dalla somma delle posizioni esattamente pronosticate. Il punteggio massimo realizzabile è pari a "8".

4. Nel caso di parità dell'ordine di arrivo di due o più vetture o di due o più motociclette, tra la prima e l'ottava posizione di arrivo ai fini dell'individuazione dei pronostici vincenti, verranno considerati tutti gli ordini d'arrivo formati da vetture o motociclette classificate tra la prima e l'ottava posizione, attribuendo a ciascuna di esse un punto. Qualora, per qualsiasi motivo, al traguardo della gara oggetto della scommessa si classifica un numero di vetture o di motociclette inferiore a otto si terrà conto, per raggiungere il numero di otto classificati, ai fini della determinazione dei vincenti, del

numero delle vetture o delle motociclette che prima del ritiro abbiano effettuato, nell'ordine, il maggior numero di giri.

5. Il montepremi è costituito dal 38 per cento della raccolta e destinato a tre categorie di vincita: ORO, ARGENTO E BRONZO cui corrispondono rispettivamente 8, 7 e 6 punti.

6. Il montepremi è ripartito fra le tre categorie anzidette nel modo seguente:

- a) quaranta per cento alla categoria ORO;
- b) trenta per cento alla categoria ARGENTO;
- c) trenta per cento alla categoria BRONZO.

6-bis. L'importo destinato alle vincite di ogni singola categoria viene suddiviso in parti uguali fra le colonne vincenti della relativa categoria.

7. In nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria può essere minore della quota unitaria della o delle categorie inferiori. A tal fine gli importi destinati a tali categorie si sommano ed il risultato si divide per il numero delle colonne vincenti nelle singole categorie.

8. In mancanza di vincite di categoria ORO, ARGENTO o BRONZO, il relativo montepremi andrà ad accumularsi con quello della corrispondente categoria della scommessa successiva e così fino alla scommessa nella quale saranno realizzate vincite nelle corrispondenti categorie.

9. Nell'ultima scommessa annuale di "Formula 101", qualora non si realizzi punteggio vincente in una categoria, l'importo del relativo montepremi unitamente all'importo proveniente dalle precedenti scommesse per la stessa categoria viene cumulato con quello delle altre categorie di vincenti o, in mancanza di categorie di vincenti, fra tutti coloro che hanno realizzato il massimo punteggio.

10. In caso di annullamento della gara oggetto della scommessa, il giocatore ha diritto al rimborso dell'importo giocato che deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di annullamento. Il rimborso è effettuato dal ricevitore presso cui è stata raccolta la scommessa, dietro ritiro della ricevuta di gioco.».

5. All'articolo 14 del citato decreto n. 278 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le giocate sono effettuate utilizzando schede contraddistinte dal logo "Formula 101" prodotte da ogni concessionario. Le schede debbono presentare caratteristiche comuni definite, rispettivamente, dalla F.I.A. e dalla F.I.M. in modo da garantire identiche modalità di gioco.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La giocata minima si compone di due colonne, su ognuna delle quali il giocatore deve indicare il numero delle otto vetture o delle otto motociclette pronosticate nelle rispettive posizioni di arrivo.»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per ogni gara oggetto della scommessa, la F.I.A. o la F.I.M. comunicano agli altri gestori del gioco il

periodo di raccolta delle giocate, nonché l'ora di chiusura della raccolta stessa. I dati relativi alla raccolta di ciascun concessionario devono essere memorizzati e archiviati in apposite matrici, custodite con idonee misure di sicurezza, secondo le disposizioni previste dalla normativa che disciplina il gioco pubblico.»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. La posta unitaria di scommessa è di 0,50 euro per colonna, per le giocate effettuate fino a dieci minuti prima dell'inizio delle prove ufficiali della gara oggetto della scommessa e di 1,00 euro a colonna per le giocate effettuate successivamente.»;

e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Nel costo della singola colonna è compreso l'importo che il giocatore è tenuto a corrispondere, a titolo di rimborso spese e compenso al raccoglitore, pari a 0,04 euro per ogni colonna giocata fino a dieci minuti prima dell'inizio delle prove ufficiali della gara oggetto della scommessa, e di 0,08 euro a colonna per quelle giocate successivamente.».

6. Il comma 2 dell'articolo 15 del citato decreto n. 278 del 1999, è sostituito dal seguente:

«2. Inoltre i concessionari predispongono, su disco ottico, un archivio contenente per ciascuna scommessa gli estremi di tutti gli scontrini giocati e il numero di colonne sviluppate da ciascuno di essi. Tale archivio deve essere conservato, sotto la responsabilità del singolo concessionario, con misure di sicurezza approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Nelle eventuali previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 13, detto archivio è recapitato, a cura e sotto la responsabilità del concessionario, a seconda del tipo di gara, alla F.I.A. o alla F.I.M.».

7. All'articolo 17 del citato decreto n. 278 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La F.I.A. o la F.I.M., a seconda del tipo di gara oggetto della scommessa, ricevono da ciascuno dei concessionari, entro la giornata feriale successiva alla gara, i dati relativi al numero delle giocate ed al volume della raccolta di loro competenza, nonché sulla base del notiziario riportante l'ordine d'arrivo, il numero delle colonne che hanno realizzato vincite nelle tre categorie. Sulla base dei dati ricevuti, la F.I.A. o la F.I.M., entro la stessa giornata feriale successiva alla gara, redigono il Bollettino ufficiale dei punteggi vincenti e dei relativi premi e lo trasmettono ad ogni concessionario nonché all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni concessionario, ricevuto il Bollettino di cui al comma 1, sotto la propria responsabilità, provvede alla convalida delle vincite, realizzate nei punti di raccolta della propria rete e redige il Bollettino ufficiale delle vincite. Inoltre provvede al pagamento delle vincite secondo le rispettive modalità organizzative, trasmettendo la relativa documentazione contabile

all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato concedente, per l'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza.».

8. All'articolo 18 del citato decreto n. 278 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il pagamento delle vincite di importo non superiore a 2.300,00 euro avviene direttamente presso il punto di gioco dove è stata effettuata la giocata.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 2.300,00 euro è eseguito dal concessionario, o da suoi delegati.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se uno o più concessionari registrano un saldo negativo tra l'importo della raccolta e l'importo delle vincite, la F.I.A. o la F.I.M. accreditano la somma necessaria a consentire il pagamento delle vincite. L'importo accreditato è detratto dalle somme che l'erogante deve versare alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma e forma oggetto di dettagliata documentazione contabile da produrre all'Amministrazione finanziaria.».

9. Il comma 2 dell'articolo 20 del citato decreto n. 278 del 1999, è sostituito dal seguente:

«2. I raccoglitori versano ai concessionari, entro il giorno successivo all'emissione dell'estratto conto di cui al comma 2 dell'articolo 19, il saldo a proprio debito, secondo le modalità previste dagli accordi stipulati con i concessionari.».

10. Il comma 3 dell'articolo 21 del succitato decreto è sostituito dal seguente:

«3. Gli oneri per il coordinamento organizzativo di cui all'articolo 11, comma 6, da intendersi come comprensivi di ogni diritto a qualsiasi titolo dovuto da destinare all'organizzatore ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, non possono superare la misura dell'8,5 per cento dell'incasso lordo annuo derivante dalla scommessa e possono anche essere corrisposti detraendoli per ogni scommessa dalle somme dovute ai sensi del comma 1.».

11. L'articolo 22 del citato decreto n. 278 del 1999, è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (*Canone di concessione*). 1. — Il canone di concessione, di cui all'articolo 21, è calcolato per ogni concessionario secondo percentuali decrescenti per i seguenti scaglioni di incasso lordo:

a) 1° scaglione 3,00 per cento sino a 258.230.000,00 euro di raccolta annua.».

b) 2° scaglione 2,00 per cento oltre 258.230.000,00 euro di raccolta annua.».

12. Il comma 2 dell'articolo 23 del citato decreto n. 278 del 1999, è sostituito dal seguente:

«2. La F.I.A. e la F.I.M. provvedono al versamento dell'imposta unica e delle somme trattenute a titolo di prelievo, entro il decimo giorno successivo a quello nel quale le gare sportive di rispettiva competenza oggetto delle scommesse hanno avuto luogo.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 agosto 2002

Il Ministro: TREMONTI

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6
Economia e finanze, foglio n. 39

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, reca: «Disciplina delle attività di gioco».

— Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale):

«1. Il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della loro attività. Con riferimento a tali nuove scommesse nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze è altresì stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non può superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale.».

— Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante «Primi interventi per il rilancio dell'economia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 248:

«Art. 12 (Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, formazione del personale e trasferimento ai comuni di beni immobili). — 1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono

riordinate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria;

b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici esistenti, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133. La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sinò alla data di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.».

— Si riporta il testo dell'art. 15-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2002, n. 16:

«Art. 15-ter (Disposizioni varie in materia di giochi). — 1. Restano fermi i poteri, anche regolamentari, del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

2. All'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca disposizioni in tema di riforma dell'organizzazione del Governo.

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sott'ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti ministeriali debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 11 (Esercizio della scommessa). — 1. L'esercizio della scommessa denominata "Formula 101" è riservato al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2. L'accettazione delle scommesse è affidata, sulla base di apposita convenzione da concludersi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ai concessionari gestori di giochi pubblici, concorsi pronostici e lotto che operano sull'intero territorio nazionale, avvalendosi di una rete di ricevitorie collegate ad un sistema di automazione in tempo reale. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente.

3. La concessione non può avere durata superiore a 6 anni ed è rinnovabile.

4. La raccolta delle giocate è effettuata dai concessionari, attraverso le rispettive ricevitorie.

5. Le iniziative pubblicitarie e promozionali della scommessa assunte dai singoli concessionari sono sottoposte alla preventiva autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

6. Il coordinamento organizzativo della pianificazione dei calendari, dell'ottenimento dei dati e delle notizie ufficiali necessari all'effettuazione del gioco e alla sua promozione a mezzo stampa e televisione, anche nell'ambito delle immagini sulle quali la Federation Internationale de l'Automobile - F.I.A. e la Federation International de Motociclisme - F.I.M. vantano diritti, dell'acquisizione dei risultati ufficiali delle gare, anche ai fini delle scommesse di cui all'art. 10, relative alle medesime gare automobilistiche di Formula Uno e motociclistiche, è riservato, tramite apposite convenzioni, alla F.I.A. ed alla F.I.M. ovvero ad altri soggetti dalle stesse delegati allo svolgimento delle attività previste dal presente decreto. La determinazione dell'ammontare del montepremi e dell'importo delle vincite sono effettuate mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

7. Qualora la F.I.A. e la F.I.M. abbiano delegato altro soggetto allo svolgimento delle attività previste dal presente decreto, gli accordi a tale fine stipulati tra i predetti soggetti sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, al fine di verificare che essi consentano effettivamente lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla realizzazione della scommessa "Formula 101", secondo le modalità stabilite dal presente capo. Tale approvazione è condizione necessaria per l'avvio della raccolta delle scommesse.»

— Il testo dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è il seguente:

«Art. 12. — 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.»

— Il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è il seguente:

«1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad affidare in concessione la gestione delle lotterie e di altri giochi amministrati dallo Stato mediante appositi sistemi automatizzati ovvero mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le modificazioni e le integrazioni occorrenti per adeguare i regolamenti delle lotterie, alla gestione mediante sistemi automatizzati affidati in concessione.»

— Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto ministeriale n. 278, del 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 14 (Modalità di accettazione della scommessa). — 1. Le giocate sono effettuate utilizzando schede contraddistinte dal logo "Formula 101" prodotte da ogni concessionario. Le schede debbono presentare caratteristiche comuni, definite, rispettivamente, dalla F.I.A. e dalla F.I.M. in modo da garantire identiche modalità di gioco.

2. Le giocate vengono raccolte nei punti appositamente individuati dai concessionari.

3. I concessionari, oltre alla propria rete di raccolta costituita dalle ricevitorie distribuite sul territorio nazionale e abilitate agli altri giochi pubblici, possono attivare, presso esercizi o luoghi aperti al pubblico, nuovi punti esclusivi di raccolta della scommessa "Formula 101", in misura non superiore al 25 per cento del numero delle ricevitorie delle proprie reti di raccolta. Tali nuovi punti di raccolta devono garantire la riservatezza dei dati e devono essere integrabili con gli altri punti di raccolta della scommessa.

4. La giocata minima si compone di due colonne, su ognuna delle quali il giocatore deve indicare il numero delle otto vetture o delle otto motociclette pronosticate nelle rispettive posizioni di arrivo.

5. È altresì consentita l'effettuazione di giocate sistemistiche. Per ogni giocata, minima o sistemistica, viene rilasciato un singolo scontrino come ricevuta di gioco.

6. Per ogni gara oggetto della scommessa, la F.I.A. o la F.I.M. comunicano agli altri gestori del gioco il periodo di raccolta delle giocate, nonché l'ora di chiusura della raccolta stessa. I dati relativi alla raccolta di ciascun concessionario devono essere memorizzati e archiviati in apposite matrici, custodite con idonee misure di sicurezza, secondo le disposizioni previste dalla normativa che disciplina il gioco pubblico.

7. La posta unitaria di scommessa è di 0,50 euro per colonna, per le giocate effettuate fino a dieci minuti prima dell'inizio delle prove ufficiali della gara oggetto della scommessa e di 1,00 euro a colonna per le giocate effettuate successivamente.

8. Nel costo della singola colonna è compreso l'importo che il giocatore è tenuto a corrispondere, a titolo di rimborso spese e compenso al raccoglitore, pari a 0,04 euro per ogni colonna giocata fino a dieci minuti prima dell'inizio delle prove ufficiali della gara oggetto della scommessa, e di 0,08 euro a colonna per quelle giocate successivamente.»

— Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 15 (Validità delle giocate). — 1. Le giocate sono valide e produttive di effetti quando, ricevute nelle forme e condizioni prescritte, le relative apposite matrici siano state depositate negli archivi dei centri di elaborazione dei concessionari ove sono custodite con le misure di sicurezza previste dai rispettivi disciplinari di concessione.

2. Inoltre i concessionari predispongono, su disco ottico, un archivio contenente per ciascuna scommessa gli estremi di tutti gli scontrini giocati e il numero di colonne sviluppate da ciascuno di essi. Tale archivio deve essere conservato, sotto la responsabilità del singolo concessionario, con misure di sicurezza approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Nelle eventualità previste dai commi 7 e 8 dell'art. 13, detto archivio è recapitato, a cura e sotto la responsabilità del concessionario, a seconda del tipo di gara, alla F.I.A. o alla F.I.M.»

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 17 (Bollettino delle vincite). — 1. La F.I.A. o la F.I.M., a seconda del tipo di gara oggetto della scommessa, ricevono da ciascuno dei concessionari, entro la giornata feriali successiva alla gara, i dati relativi al numero delle giocate ed al volume della raccolta di loro competenza, nonché sulla base del notiziario riportante l'ordine d'arrivo, il numero delle colonne che hanno realizzato vincite nelle tre categorie. Sulla base dei dati ricevuti, la F.I.A. o la F.I.M., entro la stessa giornata feriali successiva alla gara, redigono il Bollettino ufficiale dei punteggi vincenti e dei relativi premi e lo trasmettono ad ogni concessionario nonché all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2. Ogni concessionario, ricevuto il Bollettino di cui al comma 1, sotto la propria responsabilità, provvede alla convalida delle vincite, realizzate nei punti di raccolta della propria rete e redige il Bollettino ufficiale delle vincite. Inoltre provvede al pagamento delle vincite secondo le rispettive modalità organizzative, trasmettendo la relativa documentazione contabile all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato concedente, per l'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza.

3. Il Bollettino ufficiale di cui al comma 2 contiene tutti gli elementi atti ad individuare agevolmente le vincite con il relativo ammontare, il numero delle giocate vincenti per ogni singola categoria e affisso al pubblico, presso ogni punto di raccolta delle giocate, per un periodo non inferiore a quindici giorni.»

— Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 18 (Pagamento delle vincite). — 1. Gli scontrini di gioco relativi alle vincite sono presentati, per la riscossione del premio, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dall'affissione del Bollettino ufficiale dei punteggi vincenti e dei relativi premi.

2. Il pagamento delle vincite di importo non superiore a 2.300,00 euro avviene direttamente presso il punto di gioco dove è stata effettuata la giocata.

3. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 2.300,00 euro è eseguito dal concessionario, o da suoi delegati.

4. Se uno o più concessionari registrano un saldo negativo tra l'importo della raccolta e l'importo delle vincite, la F.I.A. o la F.I.M. accreditano la somma necessaria a consentire il pagamento delle vincite. L'importo accreditato è detratto dalle somme che l'erogante deve versare alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma e forma oggetto di dettagliata documentazione contabile da produrre all'Amministrazione finanziaria.».

— Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 20 (Versamenti dei raccoglitori ai concessionari). — 1. I raccoglitori versano ai concessionari, entro il giorno successivo all'estratto conto, il saldo a proprio debito, di cui al comma 1, lettera e), dell'art. 19, secondo le modalità previste dagli accordi stipulati con i concessionari.

2. I raccoglitori versano ai concessionari, entro il giorno successivo all'emissione dell'estratto conto di cui al comma 2 dell'art. 19, il saldo a proprio debito, secondo le modalità previste dagli accordi stipulati con i concessionari.

3. I concessionari riscuotono dai raccoglitori gli importi da essi dovuti in base al relativo estratto conto di cui all'art. 19.

4. I concessionari, entro il mese di marzo di ciascun anno, trasmettono ai propri raccoglitori un riepilogo dell'aggio conseguito con la raccolta di tutte le scommesse di competenza contabile dell'anno precedente.».

— Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 21 (Oneri e compensi). — 1. I concessionari, entro l'ottavo giorno seguente, la settimana successiva a quella del primo versamento da parte dei raccoglitori, versano alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma le somme dovute, al netto di quanto da essi trattenuto per:

- a) il pagamento delle vincite non ancora liquidate;
- b) il compenso per il concessionario medesimo;

c) l'importo eventualmente accreditato ad altro concessionario, nel caso di cui al comma 4 dell'art. 18.

2. Se i versamenti di cui al comma 1 sono omessi in tutto o in parte, od effettuati in ritardo, si applicano le penalità previste dall'atto di concessione.

3. Gli oneri per il coordinamento organizzativo di cui all'art. 11, comma 6, da intendersi come comprensivi di ogni diritto a qualsiasi titolo dovuto da destinare all'organizzatore ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, non possono superare la misura dell'8,5 per cento dell'incasso lordo annuo derivante dalla scommessa e possono anche essere corrisposti detraendoli per ogni scommessa, dalle somme dovute ai sensi del comma 1.».

— Il testo dell'art. 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, è riportato nella nota alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 23 (Versamento del prelievo e dell'imposta). — 1. Il prelievo relativo alla scommessa è pari alla differenza fra l'intero ammontare delle somme giocate e le quote destinate al montepremi e agli altri oneri stabiliti nel capo II del presente regolamento. Su di esso si applica l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

2. La F.I.A. e la F.I.M. provvedono al versamento dell'imposta unica e delle somme trattenute a titolo di prelievo, entro il decimo giorno successivo a quello nel quale le gare sportive di rispettiva competenza oggetto delle scommesse hanno avuto luogo.».

02G0235

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 luglio 2002, n. 206.

Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile ed in particolare gli articoli 6 e 12, concernenti l'esercizio di tale attività tramite rapporti convenzionali;

Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il quale stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8;

Visto il decreto del Ministro della sanità 22 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 17 marzo 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra;

Visti i decreti del Ministro della sanità n. 576 del 22 giugno 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1988, n. 582 del 31 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1994, n. 227 del 29 maggio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 1998, con i quali è stata adottata, per i trienni 1986-1988, 1989-1991 e 1995-1997, la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanità ed i medici, specialisti e generici, operanti presso gli ambulatori a gestione diretta per l'assistenza sanitaria al personale navigante;

Atteso che la disciplina, in relazione anche ai compiti svolti dai medici ambulatoriali, è necessariamente correlata, per la parte compatibile, agli istituti normativi ed economici dell'accordo collettivo nazionale per i medici ambulatoriali operanti nelle strutture del Servizio sanitario nazionale;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 271 è stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni del Servizio sanitario nazionale per il triennio 1° gennaio 1998-31 dicembre 2000;

Ritenuto, pertanto, di adeguare, per la parte compatibile, la disciplina di cui al decreto ministeriale n. 227 del 1998, tuttora applicata in regime di *prorogatio*, al predetto accordo collettivo nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000;

Considerato che in data 26 luglio 2001 è stata raggiunta, al riguardo, una intesa con il Sindacato unitario medici ambulatoriali italiani (SUMAI) e con il Sindacato medici servizio assistenza sanitaria naviganti (SNAMESASN) di Napoli e Genova sulla disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero stesso per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;

Ritenuto di disciplinare i rapporti in questione per il triennio 1998-2000 in conformità alla predetta intesa;

Considerato che l'applicazione della suindicata disciplina dei rapporti convenzionali relativi agli anni 1998, 1999 e 2000 comporta un presumibile maggior onere complessivo di euro 459.646,00;

Visto l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, per il quale gli uffici competenti per il Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti del Ministero della sanità sono tenuti ad effettuare le visite mediche iniziali e periodiche per l'accertamento della idoneità psicofisica al volo agli aspiranti al conseguimento ed ai titolari di licenze ed attestati aeronautici;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 22 ottobre 2001 e 21 gennaio 2002;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 1.1.4/31890/4.53.1 dell'8 aprile 2002;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori a gestione diretta per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, per il triennio 1998-2000, sottoscritto ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, riportato nel testo allegato, vistato dal proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 luglio 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2002

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 139

ALLEGATO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE ED I MEDICI AMBULATORIALI, SPECIALISTI E GENERICI, OPERANTI NEGLI AMBULATORI DIRETTAMENTE GESTITI DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER L'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE.

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente accordo collettivo nazionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, regola i rapporti tra il Ministero della salute e i medici specialisti e generici che operano negli ambulatori direttamente gestiti dagli uffici competenti della Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico legali (di seguito denominati uffici SASN).

I relativi rapporti, a decorrere dal 1° gennaio 1998 sono regolati, per la parte compatibile, dalla normativa e dagli istituti economici di cui all'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 271, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dai decreti legislativi 7 dicembre 1993, n. 517 e 19 giugno 1999, n. 229 e dell'articolo 48, comma 8, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con le modificazioni, integrazioni e adattamenti, di cui agli articoli che seguono, resi necessari dalle peculiari esigenze del Ministero della salute ai fini dell'erogazione delle prestazioni ambulatoriali specialistiche, generiche e di medicina legale, al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, conver-

tito nella legge 3 settembre 1982, n. 627, del decreto ministeriale 22 febbraio 1984, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435.

2. I medici specialisti e generici convenzionati, ai quali è comunque riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale, si attengono alle direttive ministeriali compatibili con il presente regolamento, emanato per assicurare un'assistenza efficace e tempestiva ed il regolare funzionamento degli ambulatori; essi, sotto il profilo funzionale, dipendono dal medico territorialmente responsabile del presidio ambulatoriale ove operano.

3. Ai medici generici ambulatoriali si estendono, in quanto applicabili, le norme previste per i medici specialisti ambulatoriali di cui al capo I, salvo quanto disposto negli articoli del capo II che seguono.

4. Il presente regolamento disciplina i rapporti dei medici ambulatoriali convenzionati per il periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 2000.

Capo I

MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI

Art. 2.

Conferimento dell'incarico

1. Il Ministero della salute - ufficio SASN competente, qualora si determini la necessità di attribuire un incarico di medico specialista ambulatoriale, trasmette alla Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico legali la domanda o le domande presentate dai medici interessati al conferimento dell'incarico esprimendo, per ciascuna di esse, un sintetico giudizio complessivo sull'idoneità o meno del medico a ricoprire l'incarico da conferire ed indicando il medico ritenuto più idoneo a ricoprire l'incarico sulla base dei criteri generali determinati con decreto ministeriale 21 giugno 1993 di seguito nell'ordine elencati:

- a) attività svolta come medico specialista presso uno degli ambulatori a diretta gestione di un ufficio SASN, con riferimento anche alla durata del servizio prestato;
- b) attività svolta come medico specialista supplente presso uno degli ambulatori di cui al punto precedente;
- c) attività medica svolta presso strutture sanitarie universitarie;
- d) attività medica svolta presso strutture pubbliche;
- e) attività svolta in qualità di medico fiduciario incaricato dell'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante;
- f) iscrizione nella graduatoria provinciale di cui all'articolo 8 dell'accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000;
- g) voto di laurea;
- h) voto di specializzazione;
- i) anzianità di iscrizione nell'albo professionale.

2. Il direttore della suindicata Direzione generale, se ritiene idonea, ai fini della scelta da operare, l'indicazione del competente ufficio SASN, autorizza il conferimento dell'incarico a tempo determinato, per la durata di tre mesi, al medico come sopra individuato.

3. L'incarico è conferito dall'ufficio SASN competente mediante lettera in duplice copia delle quali una deve essere restituita dallo specialista con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali.

Il suindicato ufficio dà comunicazione al comitato competente per territorio di cui all'articolo 11 dell'accordo approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000, dell'avvenuto conferimento dell'incarico al medico come sopra nominato.

4. La mancata restituzione, entro quindici giorni dalla data di ricezione risultante sull'avviso di ricevimento, di una delle due copie della lettera di incarico sottoscritta per accettazione equivale a non accettazione dell'incarico stesso.

5. Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico, il medico deve rilasciare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione, da rendere ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilità di cui al successivo articolo 3 del presente regolamento.

6. Durante il periodo di prova allo specialista compete lo stesso trattamento economico previsto per lo specialista confermato nell'incarico.

7. Allo scadere del terzo mese, ove da parte del Ministero della salute a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento non venga notificata allo specialista la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato.

8. La mancata conferma o la trasformazione dell'incarico a tempo indeterminato è comunicata tempestivamente al competente comitato di cui all'articolo 11 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000.

9. Contro il provvedimento di mancata conferma, l'interessato può produrre istanza di riesame al Ministero della salute - Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico legali, entro quindici giorni dalla relativa comunicazione.

10. L'istanza di riesame non ha effetto sospensivo del provvedimento.

11. La suddetta Direzione generale emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato e a informare il comitato di cui all'articolo 11 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000.

12. In caso d'accoglimento dell'istanza il Ministero della salute risolve, senza obbligo di preavviso, l'eventuale rapporto instaurato nel frattempo con altro spe-

cialista e sottoposto alla condizione risolutiva del mancato accoglimento dell'istanza di riesame dello specialista sostituito.

13. In caso di urgenza il Ministero della salute può conferire incarichi provvisori comunque non superiori a tre mesi e non rinnovabili in attesa che si definisca la procedura di cui ai commi precedenti.

Art. 3.

Incompatibilità

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 2 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000 l'incarico non può essere conferito al sanitario che svolga attività di medico fiduciario convenzionato con il Ministero della salute.

Art. 4.

Massimale orario

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000 ed ai fini della determinazione dell'orario massimo settimanale, l'attività dello specialista svolta negli ambulatori degli uffici SASN si cumula con quella svolta dallo specialista medesimo in ambulatori di enti pubblici che adottino il predetto accordo e con l'attività, di cui agli incarichi a tempo determinato, conferiti ai sensi della norma finale n. 9 e disciplinati dal protocollo aggiuntivo (allegato n. 1) al decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000.

Art. 5.

Riduzione o soppressione dell'orario Revoca dell'incarico

1. Per mutate esigenze di servizio, qualora non sia possibile applicare l'istituto della mobilità, di cui al successivo articolo 9, il Ministero della salute, può far luogo alla riduzione dell'orario di attività del medico o alla revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno un mese, nonché al comitato di cui all'articolo 11 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000.

2. Contro i provvedimenti di riduzione di orario o revoca dell'incarico è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della salute - Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico-legali entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta.

3. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento.

4. La suddetta Direzione generale, sentita la commissione di cui all'articolo 32 del capo II, emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato e a informare il

comitato di cui all'articolo 11 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000.

Art. 6.

Cessazione e sospensione dell'incarico

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 6, 7 e dalla norma transitoria n. 6 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000, nel caso previsto dal comma 1, lettera c) dell'articolo 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica, la riammissione in servizio dello specialista deve essere disposta dalla Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico legali del Ministero della salute, sentita la commissione di cui al successivo articolo 32 del presente regolamento, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di riammissione.

Art. 7.

Doveri e compiti dello specialista

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000 lo specialista, per la parte di competenza, deve:

- a) annotare i dati diagnostici e terapeutici sull'appendice al libretto sanitario dell'assistito;
- b) contribuire alla formulazione del giudizio medico-legale circa l'idoneità al lavoro;
- c) svolgere attività di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico;
- d) prescrivere le specialità ed i prodotti galenici;
- e) recarsi in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada, per visitare ed eventualmente accompagnare in ospedale assistiti ammalati nei casi in cui le condizioni fisiopatologiche degli stessi lo richiedano;

f) inoltrare all'ufficio SASN competente per territorio, entro il 15 febbraio di ciascun anno, una dichiarazione sul modello predisposto dal Ministero della salute dalla quale risultino tutti gli incarichi, le attività e le situazioni in atto comunque influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente contratto, con l'impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno;

g) effettuare le visite mediche di 1^a, 2^a e 3^a classe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, per l'accertamento iniziale o periodico dell'idoneità al volo dei richiedenti licenze o attestati aeronautici e rilasciare le relative certificazioni.

Art. 8.

Provvedimenti disciplinari

1. In caso di inosservanza degli obblighi convenzionali il Ministero della salute - Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico-legali, adotta, sentito

l'interessato, uno dei provvedimenti di cui all'articolo 14 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000.

2. Avverso la decisione è ammesso ricorso da parte dell'interessato, da presentarsi entro quindici giorni dalla data della relativa comunicazione, alla suindicata Direzione generale del Ministero della salute, la quale, sentita la commissione di cui all'articolo 32 del presente regolamento, decide in via definitiva entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso, notificando il relativo provvedimento al ricorrente.

3. L'esito del procedimento disciplinare è comunicato al comitato di cui all'articolo 11 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000, nonché all'ordine dei medici territorialmente competente per i provvedimenti o iniziative di competenza.

Art. 9.

M o b i l i t à

1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della salute - ufficio SASN competente, ha la facoltà di avvalersi dell'istituto della mobilità previsto dall'articolo 4 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000 anche nelle ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attività di cui al precedente articolo 5. Il relativo provvedimento va comunicato al comitato di cui all'articolo 11 dell'accordo suindicato.

2. La procedura della mobilità sarà attivata ad iniziare dallo specialista che nell'ambito della specialità abbia la minore anzianità di servizio.

3. Contro il provvedimento di mobilità è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della salute - Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico-legali, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta.

4. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento.

5. La suddetta Direzione generale emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato e a informare il comitato di cui all'articolo 11 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000.

6. Nel caso di non agibilità temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero della salute - ufficio SASN competente, utilizza temporaneamente lo specialista, senza danno economico per lo stesso, in altra struttura ministeriale.

7. Il provvedimento di mobilità può essere adottato anche a domanda dello specialista, valutate le prioritarie esigenze di servizio.

Art. 10.

Aumenti di orario - Istituzione di nuovi turni

1. Qualora sia necessario procedere ad aumenti di orario per un servizio già attivato, il Ministero della salute - ufficio SASN competente, interpella prioritariamente il medico (o i medici nell'ordine di anzianità di servizio presso l'ufficio SASN) titolare di incarico nel servizio medesimo al fine di conferirgli l'aumento di orario.

2. Qualora il medico interpellato dichiari la propria disponibilità all'aumento di orario, il Ministero della salute - Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico-legali autorizza l'ufficio SASN competente a conferire l'aumento di orario e a darne comunicazione al comitato di cui all'articolo 11 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000.

3. Qualora il medico interpellato dichiari la propria indisponibilità o non sia in condizioni di acquisire l'aumento di orario il Ministero della salute - ufficio SASN competente, attiva la procedura prevista dall'articolo 2 del presente regolamento.

4. Qualora sia necessario procedere alla istituzione di nuovi turni, il Ministero della salute vi provvede ai sensi del citato articolo 2.

Art. 11.

Indennità di accesso

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 35 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000, qualora il medico svolga per il Ministero della salute un incarico, al di fuori del comune di residenza, in un comune dove svolge attività anche per conto degli enti pubblici che adottano la convenzione predetta e per la quale percepisce dagli enti medesimi l'indennità di accesso, tale indennità, sarà a carico del Ministero della salute - ufficio SASN competente e degli enti predetti in proporzione alle ore dei rispettivi incarichi.

2. In sede di primo incarico, conferito successivamente alla data di pubblicazione del presente accordo, non compete l'indennità di accesso al medico che risiede in un comune diverso da quello in cui è ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto.

3. Allo specialista che risiede in località non compresa nella provincia in cui è ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto, non compete l'indennità di accesso correlata a tale incarico. Resta ferma la norma finale n. 5 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000.

Art. 12.

Aggiornamento professionale obbligatorio

1. I medici che operano esclusivamente per il Ministero della salute sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento generali e speciali organizzati dal Ministero medesimo.

2. I medici che operano anche per le aziende U.S.L., fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000, sono tenuti a partecipare ai corsi speciali organizzati dal Ministero della salute - Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico-legali.

3. Per la partecipazione ai corsi obbligatori di aggiornamento viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di missione nella misura prevista per i dipendenti dello Stato con la qualifica di dirigente.

4. Durante l'espletamento dei corsi obbligatori i medici partecipanti sono considerati in permesso retribuito.

5. Le ore di corso che superano il normale orario giornaliero sono retribuite a parte, ai sensi del comma 5 dell'articolo 19 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000.

6. L'ufficio SASN competente può riconoscere come utili ai fini dell'aggiornamento obbligatorio - formazione permanente, nei limiti di 32 ore annue, la partecipazione ai corsi organizzati dagli ordini professionali e dalle aziende U.S.L. ed ai seminari, ai congressi, ai convegni e ad alle altre manifestazioni consimili compresi nei programmi delle suindicate aziende, nonché ai corsi organizzati da università, ospedali, istituti di ricerca, società scientifiche o organismi similari, autorizzandone la partecipazione con concessione del relativo permesso retribuito senza ulteriori oneri a carico dello stesso.

Il suddetto limite è elevato a 40 ore annue per i medici di medicina generale titolari anche di incarico di assistenza primaria per il Servizio sanitario nazionale.

Art. 13.

Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi

1. Il Ministero della salute assicura i medici comunque operanti nei propri ambulatori secondo quanto disposto dall'articolo 29 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000 nonché per l'attività di cui al punto e) dell'articolo 7 del presente regolamento. La polizza è portata a conoscenza delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.

Art. 14.

Rapporti con i sindacati firmatari dell'intesa

1. Il Ministero della salute - ufficio SASN competente, a richiesta scritta dei sindacati firmatari dell'accordo reso esecutivo con il presente regolamento, riconosce al medico che ricopre incarichi sindacali brevi permessi retribuiti, da concedersi di volta in volta, fatte salve le esigenze di servizio.

2. I permessi di cui al comma precedente sono considerati come attività di servizio ed hanno piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici previsti dal presente regolamento.

Art. 15.

Sostituzioni

1. Per le sostituzioni trova applicazione l'articolo 28 dell'accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000 modificato nel primo, secondo e terzo comma come segue.

2. Per le sostituzioni di durata non superiore a trenta giorni, il Ministero della salute - ufficio SASN competente, assegna l'incarico di supplenza al medico designato dall'interessato riconosciuto idoneo dal suindicato ufficio. Per le sostituzioni di durata superiore a trenta giorni o nei casi in cui, per giustificati motivi, il medico non abbia provveduto alla designazione del sostituto, il Ministero della salute - ufficio SASN competente, conferisce l'incarico di supplenza ad un medico comunque disponibile.

3. Il Ministero della salute - ufficio SASN competente, ha, in ogni caso, la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di soprassedere all'assegnazione di incarichi di supplenza. L'incarico di sostituzione non può superare, di norma, la durata di sei mesi e non è rinnovabile.

4. Nei confronti del medico supplente non operano i motivi di incompatibilità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 16.

Contributo ENPAM e compenso aggiuntivo

1. Per quanto concerne il contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 dell'accordo emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000.

2. Agli specialisti che svolgono esclusivamente attività ambulatoriale disciplinata dal presente accordo o da quello approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000 è corrisposto, ai sensi dell'articolo 31 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000, un compenso aggiuntivo determinato con i criteri di cui all'articolo 33 dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316 (quote di carovita).

3. Nel caso di sussistenza di più rapporti disciplinati da accordi diversi da quelli richiamati al precedente comma 2, il compenso aggiuntivo va ripartito proporzionalmente nel rispetto del tetto massimo fissato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 316 del 1990, tra il Ministero e gli enti interessati, in ragione del numero delle ore di incarico da ciascuno conferito.

4. Ai medici specialisti, titolari di pensione, il compenso aggiuntivo spetta secondo le ore di incarico.

Art. 17.

Riscossione delle quote sindacali

1. Per quanto concerne la riscossione delle quote sindacali si applica il disposto dell'articolo 39 dell'accordo emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000. In particolare il Ministero della salute

- ufficio SASN competente, su espressa delega dei medici interessati effettua le trattenute delle quote sindacali e le versa direttamente all'organizzazione sindacale indicata dal medico, con le modalità che dalla stessa verranno indicate.

2. Restano in vigore le deleghe già rilasciate.

Art. 18.

Compensi ed indennità

1. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 30 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000 ed ai fini della determinazione del trattamento economico connesso all'anzianità di servizio, l'ufficio SASN competente riconosce l'eventuale maggiore anzianità in atto acquisita dallo specialista incaricato presso le aziende U.S.L. o altri enti pubblici che adottino l'anzidetto accordo.

2. Per la partecipazione ai programmi e per la realizzazione dei progetti obiettivo, di cui al comma 10, lettera a) del succitato articolo, da definire con successiva contrattazione tra le parti firmatarie del presente accordo, tenendo conto della peculiarità delle prestazioni erogate al personale navigante e degli accordi conclusi a livello regionale, sarà riconosciuto un compenso aggiuntivo nella misura massima di euro 1,03 per ora di incarico.

3. Non trovano applicazione i commi 8, 9, 11 e 12 del richiamato articolo 30.

Art. 19.

Indennità di disponibilità

1. Ove ne ricorrano le condizioni, il Ministero della salute - ufficio SASN competente, corrisponde allo specialista titolare di incarico l'indennità prevista dall'articolo 32 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000.

2. La corresponsione di detta indennità da parte degli enti pubblici che adottano il predetto accordo a favore dello specialista che sia titolare di incarico anche presso tali enti, non preclude analoga corresponsione da parte del Ministero della salute - ufficio SASN competente.

Art. 20.

Premi di operosità e di collaborazione

1. Per il periodo di attività svolto senza soluzione di continuità per conto delle soppresse casse marittime e successivamente del Ministero della salute - ufficio SASN competente, ai medici ambulatoriali spetta il premio di operosità nella misura e con le modalità stabilite dall'articolo 38 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000.

2. Per il premio di collaborazione si applica l'articolo 36 del suindicato accordo.

Art. 21.

Obiettivi di programmazione, di collaborazione medico-legale ed esecuzione di prestazioni di particolare impegno professionale

1. Tenuto conto dei peculiari compiti affidati ai medici ambulatoriali, con particolare riferimento alle attività connesse alle visite biennali, alle visite preventive d'imbarco, alle prestazioni urgenti di diagnosi e cura, a quelle di particolare impegno professionale eseguibili nelle strutture degli uffici SASN e a quelle concernenti le visite psicoattitudinali ai richiedenti il rilascio o il rinnovo di licenze ed attestati aeronautici, tenuto altresì conto della necessità di favorire la partecipazione ai processi collaborativi e programmatori promossi dal Ministero della salute, ai fini del perseguimento di una migliore, efficace e tempestiva assistenza al personale navigante, anche con riferimento alle prestazioni previste dal comma 8, dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000, ai medici ambulatoriali è corrisposto un emolumento aggiuntivo di euro 1,58 per ogni ora di incarico.

Tale emolumento aggiuntivo, che sostituisce la somma di euro 1,02 corrisposta ai sensi dell'articolo 21 del decreto ministeriale n. 227 del 1998, e che non è valutabile agli effetti del premio di operosità, è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1999.

2. Ai medici in servizio alla data del 1° gennaio 1995 compete il compenso di cui al comma 1 del presente articolo, maggiorato degli incrementi periodici per fasce e scatti di anzianità nella misura calcolata alla stessa data.

3. Sull'ammontare complessivo si applica un ulteriore incremento del 2,3 per cento dal 1° gennaio 1999 e del 1,4 per cento dal 1° gennaio 2000. Gli incrementi sono calcolati sull'importo risultante dall'applicazione della precedente percentuale.

Art. 22.

Trattamento economico per varie prestazioni

1. Ai medici ambulatoriali che effettuino le prestazioni di cui alla lettera e) dell'articolo 7 del presente regolamento, vengono corrisposti i seguenti onorari, comprensivi dell'eventuale accompagnamento dell'assistito in ospedale, maggiorati del 2,3 per cento dal 1° gennaio 1999 e del 1,4 per cento dal 1° gennaio 2000:

- a) visita a bordo di nave in porto: euro 15,49;
- b) visita a bordo di nave in rada: euro 39,77;
- c) visita in aeroporto o a bordo di nave in navigazione: euro 85,22.

Capo II

MEDICI GENERICI AMBULATORIALI

Art. 23.

Conferimento dell'incarico

1. Il Ministero della salute - ufficio SASN competente, qualora si determini la necessità di attribuire incarichi di medico generico ambulatoriale, ne dà noti-

zia mediante avviso da pubblicare per almeno quindici giorni nell'albo delle sedi di Napoli, Genova o Trieste dell'ufficio SASN competente, in relazione alla località in cui l'incarico deve essere svolto.

Detto avviso va, altresì, pubblicato negli albi della capitaneria di porto competente per territorio e della struttura dell'ufficio SASN dove l'incarico deve essere svolto, dandone comunicazione all'ordine provinciale dei medici e ai sindacati firmatari del presente accordo.

2. I medici aspiranti all'incarico di medico generico ambulatoriale devono inoltrare entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, all'ufficio SASN competente, apposita domanda in carta semplice, specificando i titoli accademici e di servizio posseduti, nonché altri titoli inerenti al *curriculum* formativo e professionale.

3. Nella domanda devono, inoltre, elencare gli incarichi professionali conferiti, l'ente per conto del quale detti incarichi vengono svolti, il luogo ove le relative prestazioni vengono rese nonché l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della giornata.

4. Al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda i medici aspiranti all'incarico non devono di norma aver superato il cinquantesimo anno di età e devono essere iscritti all'albo professionale. Al momento del conferimento dell'incarico, i medici stessi non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui al successivo articolo 25.

5. L'ufficio SASN competente effettua la valutazione comparativa dei requisiti e titoli posseduti dagli aspiranti all'incarico sulla base dei criteri generali determinati con decreto ministeriale 21 giugno 1993 di seguito nell'ordine elencati:

a) attività svolta in qualità di medico generico presso un ambulatorio a diretta gestione degli uffici SASN con riferimento anche alla durata del servizio prestato;

b) attività svolta in qualità di medico supplente presso un ambulatorio di cui al precedente punto a);

c) attività svolta come medico fiduciario per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;

d) attività medica svolta presso strutture pubbliche;

e) specializzazione in medicina aeronautica e spaziale;

f) voto di laurea;

g) anzianità di iscrizione nell'albo professionale.

6. Trasmette, quindi, al competente ufficio del Ministero della salute - Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico legali, l'elenco degli aspiranti al conferimento degli incarichi unitamente alla copia delle relative domande, esprimendo per ciascuno di essi un sintetico giudizio complessivo ed indicando l'aspirante ritenuto più idoneo all'incarico stesso sulla base dei criteri innanzi elencati.

7. Il direttore della Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico legali, se ritiene idonea la proposta dell'ufficio SASN, autorizza il conferimento dell'incarico al medico indicato dall'ufficio SASN medesimo.

8. L'incarico è conferito dall'ufficio SASN competente mediante lettera in duplice copia, una delle quali deve essere restituita dal medico con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali.

9. Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico il medico, a pena di decadenza, deve rilasciare apposita dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilità di cui all'articolo 25 del presente accordo e il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda.

10. L'incarico è conferito per un periodo di prova di tre mesi, durante il quale al medico compete lo stesso trattamento economico previsto per il medico confermato nell'incarico.

11. Allo scadere del terzo mese, ove da parte del Ministero della salute - ufficio SASN competente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non venga notificata al medico la mancata conferma dell'incarico, lo stesso si intende conferito a tempo indeterminato.

12. Contro il provvedimento di mancata conferma, è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della salute - Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico-legali, entro quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

13. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento.

14. La suindicata Direzione generale emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato.

15. In caso di accoglimento dell'istanza, il Ministero della salute - ufficio SASN competente, risolve, senza obbligo di preavviso, l'eventuale rapporto instaurato nel frattempo con altro medico e sottoposto alla condizione risolutiva del mancato accoglimento dell'istanza del riesame del medico sostituito.

16. L'elenco degli aspiranti al conferimento dell'incarico, unitamente ai sintetici giudizi complessivi, ha validità semestrale dalla pubblicazione dell'esito dell'avviso pubblico.

17. In attesa che si definisca la procedura di cui ai commi precedenti il Ministero della salute può conferire, in caso di urgenza, incarichi provvisori.

18. La procedura, di cui al presente articolo, non si applica nei casi previsti al comma 1 del successivo articolo 27.

19. Per gli ambulatori con un numero complessivo di ore di medicina generale non superiore a 36 ore settimanali, fermo restando la necessità di prevedere almeno due rapporti convenzionali con due differenti medici con uguale impegno orario, le ore che si dovessero rendere vacanti e che non sia stato possibile attri-

buire con la procedura di cui al comma 1 del successivo articolo 27, vanno attribuite, con la procedura di cui al presente articolo, organizzando i turni in maniera da garantire la maggiore funzionalità del servizio.

Art. 24.

Massimale orario e limitazioni

1. L'incarico ambulatoriale può essere conferito per un orario massimo settimanale non superiore a quello previsto per il personale a tempo pieno del contratto ex articolo 47 della legge n. 833 del 1978, ed è espletabile presso più posti di lavoro e/o più aziende U.S.L.

2. L'incarico può essere conferito fino ad un massimo di 38 ore settimanali ai medici che fruiscono dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 19.

3. L'attività per incarico ambulatoriale sommata ad altra attività compatibile svolta in base ad altro rapporto, non può superare l'impegno orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno in base al contratto collettivo ex articolo 47 della legge n. 833 del 1978.

Art. 25.

Incompatibilità

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni, l'incarico non può essere conferito al medico che:

a) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge;

b) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale;

c) eserciti altre attività o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possano configurarsi in conflitto di interessi col rapporto convenzionale con il Ministero della salute;

d) svolga attività di medico fiduciario per conto del Ministero della salute;

e) svolga attività specialistica in regime di convenzionamento esterno per conto del Ministero della salute delle aziende U.S.L.;

f) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate con il Ministero della salute o con le aziende U.S.L.;

g) sia iscritto o frequenti il corso di formazione in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256 del 1991 e al decreto legislativo n. 368 del 1999;

h) sia iscritto o frequenti i corsi di specializzazione di cui ai decreti legislativi n. 257 del 1991 e n. 368 del 1999.

2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo determina la revoca dell'incarico.

Art. 26.

Compiti del medico generico

1. Nello svolgimento della propria attività il medico generico ha i seguenti compiti:

a) effettua prestazioni mediche ai fini di diagnosi e cura;

b) richiede visite specialistiche e accertamenti, strumentali e non, di carattere specialistico, evidenziando il dubbio o il quesito diagnostico e fornisce ogni altro dato utile a qualificare l'indagine e abbreviare il tempo di diagnosi;

c) compila le proposte motivate di ricovero e di cure termali corredandole degli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente;

d) prescrive le specialità medicinali e i prodotti galenici;

e) effettua le prestazioni di siero e vaccino profilassi;

f) effettua le visite preventive di imbarco, eventualmente anche a bordo della nave, le visite periodiche di idoneità alla navigazione previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea, e formula il relativo giudizio medico-legale;

g) certifica gli esiti di infortunio sul lavoro e di malattia professionale;

h) rilascia la certificazione ai fini della idoneità alla navigazione;

i) effettua visite di controllo e visite ispettive;

l) provvede ad annotare i dati diagnostici e terapeutici sull'appendice al libretto sanitario dell'assistito;

m) collabora con il medico responsabile del presidio ambulatoriale;

n) svolge, su richiesta dell'ufficio SASN competente, le funzioni di medico responsabile del presidio ambulatoriale. In tale qualità dipende funzionalmente dal responsabile del SASN;

o) svolge attività di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico;

p) si reca in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada per visitare ed eventualmente accompagnare in ospedale assistiti ammalati, nei casi in cui le condizioni fisiopatologiche degli stessi lo richiedano;

q) effettua le visite medico-generiche di 1^a, 2^a e 3^a classe per l'accertamento iniziale o periodico dell'idoneità al volo dei richiedenti licenze o attestati aeronautici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, e rilascia la relativa certificazione medico-legale;

r) partecipa alle sedute della commissione medica di 1° grado. Per tale attività è equiparato al medico fiduciario;

s) partecipa alle commissioni d'esami per il rilascio dei certificati di competenza della gente di mare in materia di primo soccorso sanitario;

t) inoltra all'ufficio SASN competente per territorio entro il 15 febbraio di ciascun anno una dichiarazione dalla quale risultino tutti gli incarichi, le attività e le situazioni in atto, comunque influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente contratto con impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno.

Art. 27.

Aumento di orario - Assegnazione di ore di turni vacanti Istituzione di nuovi turni

1. Qualora sia necessario provvedere ad aumenti di orario per un servizio già attivato, o all'assegnazione di ore di turni vacanti, fermo restando che negli ambulatori con un numero complessivo di ore di medicina generale non superiore a 36 ore settimanali il servizio deve essere assicurato con almeno due medici con eguale impegno orario, il Ministero della salute - ufficio SASN competente, prioritariamente interpella, secondo l'ordine di anzianità di servizio, i medici titolari di incarico nell'ufficio SASN medesimo.

2. Nel caso che i medici interpellati dichiarino la propria indisponibilità al conferimento di ore di cui al comma 1 o qualora sia necessario procedere all'istituzione di nuovi turni, il Ministero della salute - ufficio SASN competente, attiva la procedura prevista dal precedente articolo 23.

Art. 28.

Riduzione o soppressione dell'orario Revoca dell'incarico

1. Per mutate esigenze di servizio, qualora non sia possibile applicare l'istituto della mobilità di cui al successivo articolo 29, il Ministero della salute - Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico-legali può far luogo alla riduzione dell'orario di attività del medico o alla revoca dell'incarico, e il competente ufficio SASN ne dà comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno un mese.

2. Contro i provvedimenti di cui al comma precedente è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della salute - Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico-legali, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta.

3. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento.

4. La suindicata Direzione generale, sentita la commissione di cui al successivo articolo 32, emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato.

Art. 29.

M o b i l i t à

1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della salute - ufficio SASN competente, può disporre provvedimenti di mobilità in analogia a quanto previsto dall'articolo 9 del presente regolamento anche nelle ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attività di cui al precedente articolo 28.

2. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del richiamato articolo 9.

3. Nel caso di non agibilità temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero della salute - ufficio SASN competente, utilizza temporaneamente il medico, senza danno economico per lo stesso, in altro presidio ministeriale.

Art. 30.

Compensi ed indennità - Compenso aggiuntivo

1. Ai medici generici ambulatoriali è corrisposto lo stesso trattamento previsto per i medici specialisti ambulatoriali dal capo I del presente regolamento.

2. L'indennità di disponibilità di cui al precedente articolo 19 del presente accordo, si applica anche ai medici generici ambulatoriali. Nel caso di sussistenza di titolarità di rapporti nell'ambito dell'attività di assistenza primaria, dell'attività territoriale programmata, della medicina dei servizi, di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale e dei rapporti di cui alla norma finale n. 11 annessa all'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, i medici generici ambulatoriali devono optare tra l'indennità di disponibilità, di cui al presente comma, e quanto eventualmente spettante allo stesso titolo in base alle rispettive normative.

3. Per le visite preventive d'imbarco effettuate a bordo di navi al personale extracomunitario, vengono corrisposti gli onorari previsti per i medici fiduciari, di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 5 febbraio 1985 e successive modificazioni.

4. Per l'indennità di accesso e per il compenso aggiuntivo trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 11 e 16 del presente accordo.

Art. 31.

Contributo ENPAM

1. Per quanto concerne il contributo ENPAM si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 16 del presente accordo.

Art. 32.

Commissione consultiva centrale

1. Presso il Ministero della salute - Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico-legali, è istituita, con decreto del direttore della suindicata Direzione, una commissione consultiva composta da:

a) due funzionari del Ministero della salute;

b) tre rappresentanti dei sindacati SUMAI e SNAMEASN che hanno sottoscritto la presente intesa.

2. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.

3. La suindicata commissione è presieduta dal direttore della Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico-legali o da un suo delegato e le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della salute.

4. La cessazione dell'incarico di medico ambulatoriale comporta anche la decadenza da componente della commissione.

5. Il componente sospeso dall'incarico ambulatoriale è sostituito dal supplente.

6. La commissione delibera a maggioranza. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza dei componenti più uno.

7. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente e nell'ipotesi di cui all'articolo 8, comma 2, prevale la proposta più favorevole all'imputato.

8. La commissione ha compiti consultivi, e deve essere sentita nei casi espressamente previsti del presente regolamento.

9. Essa, inoltre, formula proposte per il miglioramento del servizio ed esprime pareri sulle questioni concernenti l'applicazione del presente regolamento che le parti firmatarie della presente intesa ritengono di volta in volta di dover sottoporre al suo esame.

10. Detta commissione, nel caso in cui si esprima in ordine a procedimenti disciplinari, può sentire, di propria iniziativa, o su richiesta dell'interessato, l'interessato stesso.

11. La commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno due rappresentanti sindacali di cui al precedente comma 1, lettera b).

Art. 33.

Esercizio del diritto di sciopero Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000, ad integrazione del comma 1, sono prestazioni indispensabili e non differibili, ai sensi della legge n. 46 del 1990, articolo 2, comma 2, le seguenti prestazioni medico-legali:

a) visite per infortunio o malattia ai marittimi imbarcati;

b) visite periodiche di idoneità alla navigazione a marittimi forniti di pronto imbarco;

c) visite periodiche di idoneità alla navigazione aerea;

d) visite preventive d'imbarco.

Art. 34.

Norma transitoria n. 1

1. I medici ambulatoriali specialisti e generici, cui sia stato conferito un incarico provvisorio, in servizio alla data di sottoscrizione dell'intesa intervenuta con i sindacati SUMAI e SNAMEASN, sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato a condizione che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle presenti norme per il conferimento dell'incarico, con esclusione del requisito del limite di età per l'accesso all'incarico.

Art. 35.

Oneri di spesa

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento, valutati per gli anni 1998, 1999 e 2000 in complessive € 459.646,00 si farà fronte con gli stanziamenti del cap. 3321 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

Norma finale n. 1

Fino all'insediamento della commissione di cui all'articolo 32 del presente accordo, è confermata in carica la commissione di cui all'articolo 32 dell'accordo reso esecutivo con il decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 227.

Dichiarazione a verbale n. 1

Le parti riconoscono l'utilità che eventuali questioni applicative aventi rilevanza generale nonché problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., che incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali, quale risulta dal presente accordo o da quello approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 271, formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della salute, anche su richiesta di parte sindacale.

Dichiarazione a verbale n. 2

Le parti si impegnano ad esaminare e a rivedere i criteri generali di cui al decreto ministeriale 21 giugno 1993, per il conferimento degli incarichi di medico ambulatoriale, al fine di armonizzarli con i criteri previsti per gli incarichi del Servizio sanitario nazionale, tenendo presente la peculiarità dell'attività sanitaria e medico-legale erogata dai servizi di assistenza sanitaria ai naviganti.

Dichiarazione a verbale n. 3

Le parti si impegnano a rivedersi al fine di stabilire criteri per la formazione continua dei medici ambulatoriali, prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000.

Dichiarazione a verbale n. 4

Il Ministero della salute si impegna a verificare la possibilità di estendere la copertura assicurativa, di cui all'articolo 13 del presente decreto, anche alle spese legali, sostenute dal medico per fatti inerenti l'attività svolta per conto del Ministero, nei procedimenti giudiziari conclusi con esito favorevole al medico stesso.

Dichiarazione a verbale n. 5

Le parti si impegnano a rivedersi per l'aggiornamento della modulistica in uso, al fine di adeguarla alle esigenze dell'assistenza sanitaria e medico-legale.

Dichiarazione a verbale n. 6

Le parti si danno reciprocamente atto dell'opportunità di definire i compiti del medico responsabile degli ambulatori, nei quali sia ritenuto necessario, stabilendo i criteri di nomina ed il compenso da corrispondere, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente accordo.

Elenco delle parti firmatarie della convenzione per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici operanti presso i SASN.

Ministero della salute
FOSSATI

Sindacato SNAMEASN
ALIOTO, MASI, MARCHICA

*Sindacato unico medicina
ambulatoriale italiana (SUMAI)*
LALA, CELENZA

Visto: si approva il Ministro: SIRCHIA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente «Istituzione del Servizio sanitario nazionale». Per completezza d'informazione, si riporta il testo dell'art. 37, comma 3:

«3. Entro il termine di cui al primo comma il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della marina mercantile, dei trasporti e degli affari esteri, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, secondo i principi generali e con l'osservanza dei criteri direttivi indicati nella presente legge, tenuto conto delle condizioni specifiche di detto personale».

— Si trascrive il testo degli articoli 6 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, con il quale è stato previsto che il Ministero della sanità può avvalersi del personale sanitario a rapporto convenzionale:

«Art. 6 (*Assistenza nel territorio italiano*). — Le unità sanitarie locali provvedono ad erogare al personale navigante, escluso quello di cui al secondo comma dell'art. 3, ed ai loro familiari aventi diritto le prestazioni sanitarie di competenza nel rispetto dei livelli stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il personale ha diritto di accedere ai presidi e servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale nel cui territorio si trovi per ragioni di servizi.

Gli uffici di sanità marittima ed aerea del Ministero della sanità provvedono:

a) alle visite di prima iscrizione nelle matricole della gente di mare e dell'aria, avvalendosi dell'Istituto di medicina legale dell'aeronautica militare per gli accertamenti a carico degli aeronaviganti;

b) alle visite preventive di imbarco ed alle visite periodiche di idoneità del personale previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea, nonché alle eventuali indagini sanitarie necessarie fermo restando quanto indicato al punto a) per gli aeronaviganti;

c) alle visite di controllo dei familiari imbarcati in base a contratto di cui all'art. 9.

Gli uffici svolgono direttamente le funzioni medico-legali ed assicurano l'erogazione delle altre prestazioni sanitarie avvalendosi sulla base di direttive ministeriali, emanate sentito il comitato di cui all'art. 11, anche dei presidi e dei servizi delle unità sanitarie locali e dei presidi e dei servizi multizonali competenti per territorio, nonché, ove occorra e in base ad apposite convenzioni, di strutture pubbliche o private e di personale sanitario a rapporto convenzionale.

Gli uffici provvedono altresì agli interventi di igiene e profilassi di propria competenza e collaborano con gli organi competenti in materia di prevenzione delle malattie e degli infortuni professionali negli impianti a terra ed a bordo dei natanti e degli aeromobili italiani e, compatibilmente con le norme internazionali, negli impianti e sui mezzi delle imprese straniere che impiegano personale italiano.

Il Ministro della sanità con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro, della marina mercantile e dei trasporti, sentito il Consiglio sanitario nazionale, disciplina i rapporti finanziari conseguenti alle prestazioni sanitarie erogate dalle USL.

Il Ministero della sanità coordina l'attività dei servizi, di intesa, per quanto occorra, con i Ministeri della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri e della difesa, nonché con le regioni nel cui territorio i servizi stessi hanno sede. Entro la scadenza indicata nel terzo comma dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Ministro della sanità, di intesa con i Ministri della marina mercantile e dei trasporti e sentito il comitato di rappresentanza degli assistiti previsto dal successivo art. 11, verifica la situazione dell'assistenza al personale navigante, al fine di formulare, in sede di piano sanitario nazionale, opportune proposte in ordine agli uffici, alla delimitazione delle circoscrizioni ed alla dotazione di mezzi e di personale.

Con la procedura di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono emanati gli indirizzi per la disciplina dei rapporti fra gli uffici sanitari di porto e aeroporto e le unità sanitarie locali, competenti per territorio, e per la definizione di modalità di erogazione delle prestazioni atte a garantire, in considerazione della particolare condizione dei lavoratori interessati, una assistenza efficace e tempestiva».

«Art. 12 (*Attribuzione dei beni e del personale delle sopresse gestioni sanitarie delle casse marittime*). — I beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle sopresse gestioni sanitarie delle casse marittime necessari per i servizi sanitari di cui al terzo e quarto comma dell'art. 6, sono trasferiti dal 1° gennaio 1981 al patrimonio dello Stato, con vincolo di destinazione agli uffici sanitari di porto ed aeroporto, mediante decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della sanità e delle finanze. I restanti beni e attrezzature sono trasferiti con lo stesso decreto al patrimonio del comune in cui sono collocati con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali.

Entro la data di cui al primo comma i commissari liquidatori delle sopresse gestioni sanitarie delle casse marittime dispongono, sulla base di contingenti determinati dal Ministero della sanità d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, l'assegnazione del personale amministrativo e sanitario delle gestioni stesse presso gli uffici portuali ed aeroportuali del Ministero della sanità o presso le unità sanitarie locali.

Ai fini dell'inquadramento del personale assegnato al Ministero della sanità si applicano le norme dell'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1969, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1981, i vigenti rapporti convenzionali tra le sopresse gestioni sanitarie delle casse marittime e i medici fiduciari generici, medici ambulatoriali generici e specialisti nonché con gli specialisti convenzionati esterni sono trasferiti al Ministero della sanità o alle unità sanitarie locali competenti per territorio in relazione alle rispettive esigenze di erogazione delle prestazioni disciplinate dal presente decreto.

— Si trascrive il testo dell'art. 18, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517»:

«7. Restano salve le norme previste dai decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618 e n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunità europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unità sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del fondo sanitario nazionale.»

— Si riporta, per completezza d'informazione, il testo dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, concernente: «Approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, ai sensi dell'art. 731 del codice della navigazione, così come modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213»:

«Art. 27 (*Visite mediche*). — 1. Gli aspiranti al conseguimento ed i titolari di licenze ed attestati aeronautici devono sottoporsi a visita medica tendente ad accertare la loro idoneità psicofisica, o la persistenza di tale idoneità. La visita è effettuata presso uno degli uffici di sanità marittima ed aerea del Ministero della sanità - Servizio assistenza sanitaria al personale navigante - o presso uno degli istituti medico legali dell'Aeronautica militare o presso altri qualificati organi sanitari, autorizzati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro della difesa.

2. Gli aspiranti al conseguimento ed i titolari di licenze od attestati devono fornire ogni informazione sanitaria utile ai fini dell'emissione del giudizio di idoneità psicofisica.

3. Gli organi sanitari possono assumere ogni altra informazione sanitaria ritenuta utile ai fini dell'emissione del predetto giudizio, a prescindere dai dati forniti dall'interessato, purché questi vi acconsenta.

4. Gli esami medici devono essere condotti in conformità ai requisiti psicofisici fissati dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) ed approvati con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con quello della Sanità, sentito il Ministro della difesa.»

— Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti

ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1980 vedi nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 48 della legge n. 833/1978 è il seguente:

«Art. 48 (*Personale a rapporto convenzionale*). — L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali - maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente: dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI.

L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.

Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere:

1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati di ogni unità sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino;

2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti, convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali;

3) l'accesso alla convenzione, che è consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito;

4) la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;

5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attività libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unità sanitaria locale;

6) l'incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4);

7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito: e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambula-

tori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione;

8) le forme di controllo sull'attività dei medici convenzionati, nonché le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina;

9) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici;

10) le modalità per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati;

11) le modalità per assicurare la continuità dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione;

12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria;

13) la collaborazione dei medici per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio.

I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unità sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28.

È nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei

rapporti convenzionali. Resta la facoltà degli organi di gestione delle unità sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture.

È altresì nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilità personale degli amministratori.

Le federazioni degli ordini nazionali, nonché i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche.

Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresì tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.

In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanità e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanità, sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti di cui l'ordine provinciale non ha dato corso.

Sino a quando non sarà riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalità del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 ottobre 1976, n. 289.»

— Per il testo dell'art. 18, comma 7 del decreto legislativo n. 502/1992 vedi nelle note alle premesse.

02G0236

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 2002.

Istituzione del Comitato per il credito agevolato, di cui all'art. 7, comma 4, della legge 7 marzo 2001, n. 62, recante «Nuove norme sull'editoria ed i prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante «Nuove norme sull'editoria ed i prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416» ed in particolare gli articoli 5 e 7, che prevedono la concessione, alle imprese operanti nel settore editoriale, di contributi in conto interessi sui finanziamenti da attribuire mediante procedura valutativa;

Visto altresì, in particolare, l'art. 7, comma 4, che stabilisce che la concessione dei predetti contributi è

disposta «sulla base della deliberazione di un comitato, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142, recante il regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, ed in particolare l'art. 6, con il quale sono state previste le modalità di organizzazione e funzionamento del sopra citato Comitato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002 registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2002/Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 23 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Paolo Bonaiuti sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria;

Considerata la necessità di istituire il predetto Comitato definendone, altresì, la composizione in modo da

assicurare, ai sensi del citato art. 7, comma 4, della legge n. 62 del 7 marzo 2001 e dell'art. 6 del citato regolamento n. 142 del 6 giugno 2002, la presenza delle amministrazioni statali interessate, nonché degli editori, delle emittenti radiotelevisive, dei rivenditori, dei distributori, dei giornalisti e dei lavoratori tipografici;

Ritenuta altresì l'opportunità di integrare la composizione del predetto Comitato con un esperto, nonché da un rappresentante delle imprese la cui attività consiste nella produzione e stampa dei prodotti editoriali;

Decreta:

Art. 1.

Comitato per il credito agevolato

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione ed editoria, è istituito il Comitato per il credito agevolato all'editoria, di seguito denominato Comitato, con il compito di deliberare, l'ammissione al contributo in conto interessi sui finanziamenti da attribuire alle imprese operanti nel settore editoriale mediante procedura valutativa.

Art. 2.

Composizione

1. Il Comitato, di cui al comma 1, è presieduto dal Sottosegretario di Stato all'editoria ed è così composto:

a) dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Vicepresidente;

b) dal Capo dell'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) dal Capo dell'Ufficio studi e per lo sviluppo e l'innovazione dei prodotti editoriali del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) da un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze;

e) da un rappresentante del Ministero delle attività produttive;

f) da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

g) da un rappresentante degli editori di giornali quotidiani e da un rappresentante degli editori di giornali periodici designati dalla Federazione italiana editori giornali (FIEG);

h) da un rappresentante degli editori di giornali periodici designato dall'Unione stampa periodica italiana (USPI);

i) da un rappresentante degli editori di libri designato dall'Associazione italiana editori (AIE);

l) da un rappresentante degli editori radiofonici e radiotelevisivi designato unitariamente dalla Federazione radio televisioni (FRT) e dall'Associazione radio e televisioni locali (AERANTI);

m) da un rappresentante della editoria elettronica designato dall'Associazione nazionale editoria elettronica (ANEE);

n) da un rappresentante dei distributori designato unitariamente dall'Associazione distributori nazionali (ADN) e dall'Associazione nazionale distributori (ANADIS);

o) da un rappresentante dei rivenditori designato unitariamente dalle associazioni di categoria;

p) da un rappresentante dei giornalisti designato dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI);

q) da un rappresentante dei lavoratori tipografici designato unitariamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

r) da un rappresentante delle imprese la cui attività consiste nella produzione e stampa dei prodotti editoriali designato dall'Associazione nazionale industrie grafiche e cartotecniche e trasformatrice (ASSOGRAFICI) e da un rappresentante delle imprese stampatrici di giornali quotidiani designato dall'Associazione stampatori italiana giornali (ASIG);

s) da un esperto designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. In caso di assenza del Sottosegretario il Capo del Dipartimento assume le funzioni di Presidente.

3. I componenti del Comitato di cui al comma 1, lettera da d) a s) sono nominati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Segreteria del comitato

1. Per l'istruttoria dei provvedimenti di concessione di contributi, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142, il Comitato si avvale di una apposita segreteria, nell'ambito delle risorse del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Soppressione del Comitato di cui all'art. 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge 7 marzo 2001, n. 62, il Comitato di cui all'art. 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni è soppresso.

Il presente decreto è inviato al competente organo di controllo.

Roma, 3 settembre 2002

p. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri
BONAIUTI

02A11489

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 agosto 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Naticardina».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera h), comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 29 marzo 2002 della ditta Asta Medica S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Asta Medica S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

NATICARDINA - 40 compresse 275 mg - A.I.C. n. 013906 021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 agosto 2002

Il dirigente: GUARINO

02A11470

DECRETO 3 settembre 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Redoxon».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera h), comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 4 marzo 2002 della ditta Roche S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Roche S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

REDOXON - 10 compresse effervescenti 1 g - A.I.C. n. 005064 035.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 3 settembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A11488

DECRETO 4 settembre 2002.

Sospensione del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio di tutte le specialità medicinali dell'Officina Emerald Line S.r.l., in Gornate Olona.

IL DIRIGENTE

DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e le successive modifiche ed integrazioni con particolare riguardo agli articoli 2, 3 e 14;

Visto il decreto n. 956 del 12 maggio 1995 rilasciato alla società Emerald Line S.r.l. per la produzione di medicinali presso l'officina di Gornate Olona (Varese) - via Verdi, 7, con validità fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 1995;

Vista l'ordinanza del TAR Lombardia n. 1675/02 del 26 luglio 2002 che ha prorogato la validità del suindicato decreto;

Visto il verbale ispettivo relativo al sopralluogo effettuato in data 27/29 agosto 2002 che ha messo in luce numerose e gravi deviazioni dalle norme di buona fabbricazione presso l'officina di produzione Emerald Line S.r.l. sita in Gornate Olona (Varese);

Preso atto che nell'officina Emerald Line S.r.l. di Gornate Olona (Varese) è stata effettuata, in assenza di rispetto delle norme di buona fabbricazione, una diversificata produzione di medicinali omeopatici non riconducibile a specifiche autorizzazioni all'immissione in commercio;

Ravvisata, pertanto, la necessità di emanare urgenti provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Decreta:

Art. 1.

È sospeso il decreto autorizzativo n. 596 del 12 maggio 1995 rilasciato per l'officina Emerald Line S.r.l. in Gornate Olona (Varese), via Verdi, 7, la cui validità era stata prorogata con ordinanza del Tar della Lombardia n. 1675 del 26 luglio 2002.

Art. 2.

È vietata la vendita di tutti i medicinali fabbricati presso l'officina Emerald Line S.r.l., sita in Gornate Olona (Varese), via Verdi 7.

Il presente decreto che viene rilasciato in doppio originale di cui uno agli atti di questa amministrazione ed uno notificato alla società titolare dell'autorizzazione, annulla e sostituisce ogni atto autorizzativo in precedenza rilasciato.

Roma, 4 settembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A11486

DECRETO 5 settembre 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sterilina».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera h), comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 27 marzo 2002 della ditta Laros S.r.l.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Laros S.r.l., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni:

STERILINA - soluzione flacone 250 ml - A.I.C. n. 032220 028.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 5 settembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A11487

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 10 maggio 2002.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico del comune di Ceprano, in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 26 ottobre 1998;

Visto il Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999, ed in particolare l'art. 144;

Vista la nota n. 13103 del 3 luglio 2000, indirizzata anche alla regione Lazio, alla provincia di Frosinone, al comune di Ceprano, con la quale la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio ha formulato la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 144 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 del centro storico del comune di Ceprano in provincia di Frosinone, così delimitato, partendo dall'incrocio di via Alfieri e via Principessa Margherita si percorre questa in direzione di via Riviera del Liri sino a via Garibaldi, si raggiunge poi piazza Garibaldi sino a piazza Cavour, si percorre poi via Gioberti sino a raggiungere piazza del Plebiscito, si intendono inglobate nel vincolo le particelle 114-112-111-110-109-108, su piazza Tomassini, si intende inclusa nel vincolo piazza Principe Umberto, si percorre via Alfieri fino all'incrocio di via Principessa Margherita e qui si chiude l'area interessata dal provvedimento di tutela;

Vista la nota n. 13140 del 3 luglio 2000, con la quale la stessa Soprintendenza ha avviato il procedimento, inoltrando al comune di Ceprano la proposta di vincolo dell'area sopradescritta, corredata della relativa planimetria contenente la perimetrazione affinché il comune provvedesse alla pubblicazione all'albo pretorio ed al deposito presso i competenti uffici comunali, così come disposto dall'art. 144, comma 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Rilevato che nella citata nota 13140 del 3 luglio 2000, la Soprintendenza rammentava al comune nonché alla regione Lazio ed alla provincia di Frosinone il dettato del comma 1 dell'art. 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e gli obblighi scaturenti da questa norma;

Vista la nota n. 8250 del 12 luglio 2000, con la quale il comune di Ceprano forniva chiarimenti in ordine all'esistenza nel centro storico di edifici pericolanti ed alla conseguente necessità di procedere alla demoli-

zione degli stessi, per cause di pubblica incolumità e preannunciava osservazioni ed opposizioni alla proposta di vincolo formulata dalla Soprintendenza;

Considerato che la stessa Soprintendenza con successiva nota n. 13997 del 17 luglio 2000, indirizzata anche al sindaco del comune di Ceprano, evidenziava alla Procura della Repubblica di Frosinone i danni causati alla chiesa dell'Annunziata dalla demolizione di un edificio adiacente;

Rilevato che con ulteriore nota n. 15199 del 4 settembre 2000, indirizzata anche alla regione Lazio ed all'Autorità giudiziaria, il medesimo ufficio periferico ribadiva al sindaco del comune di Ceprano la vigenza sull'area perimetrata nella proposta di vincolo delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo n. 490 del 1999 e quindi l'obbligo di acquisire l'autorizzazione ex art. 151 del medesimo decreto per ogni intervento modificativo dello stato dei luoghi;

Considerato che con nota n. 21910 del 3 novembre 2000, indirizzata al sindaco, alla regione Lazio, alla prefettura di Frosinone ed alla competente Procura, la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio comunicava gli esiti di una riunione tenutasi in data 18 ottobre 2000 presso i propri uffici con il sindaco ed altri rappresentanti del comune di Ceprano, riunione nella quale il comune si era impegnato a sospendere le demolizioni in corso e ad elaborare un piano di recupero e di valorizzazione del centro storico e delle aree limitrofe, in accordo con la stessa Soprintendenza;

Vista la nota n. 16/B del 16 gennaio 2001, con la quale la medesima Soprintendenza sollecitava l'amministrazione comunale ad inoltrare la relata dell'avvenuta affissione della proposta di vincolo all'albo pretorio;

Vista la nota n. 10280/B del 18 settembre 2001 con la quale la Soprintendenza ha inoltrato la dichiarazione del messo comunale del comune di Ceprano, datata 5 aprile 2001, relativa alla pubblicazione all'albo pretorio della proposta a partire dalla data del 20 marzo 2001 sino alla data del 28 giugno 2001;

Rilevato che con la stessa nota n. 10280/B del 18 settembre 2001, la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Lazio ha trasmesso copia dell'avviso pubblicato sul quotidiano «Il Tempo» in data 1° giugno 2001;

Vista la nota n. 11011/A del 25 gennaio 2002, con la quale la medesima Soprintendenza ha trasmesso copia dell'avviso pubblicato sul quotidiano «Il Messaggero» in data 21 gennaio 2002;

Considerato che tramite detti avvisi si è quindi adempito al disposto del comma 2 dell'art. 144 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Rilevato che né dalla regione Lazio, né dal comune di Ceprano, né dalla provincia di Frosinone né da altri soggetti risultano pervenute alla Direzione generale per i beni architettonici e per il paesaggio osservazioni in ordine al contenuto della proposta di vincolo formulata dalla predetta Soprintendenza;

Considerato che nella relazione allegata alla nota n. 13103 del 3 luglio 2000 la medesima Soprintendenza ha rilevato come il centro di Ceprano si configuri storicamente un sito di massimo controllo territoriale collocato nel punto di intersezione tra due percorsi di vasta influenza: il primo costituito dalla direttrice longitudinale del fondo valle Sacco e il secondo dalla trasversale del fondovalle del Liri;

Rilevato che l'area sopraperimetrata si contraddistingue per la presenza di beni monumentali pregevoli quali la chiesa dell'Annunziata, in fase di restauro e consolidamento con fondi del Ministero, il Palazzo dei Marchesi Ferrari, la chiesa di S. Maria Maggiore;

Considerato che l'area medesima costituisce un compendio paesistico rilevante dove l'ambiente e l'architettura si fondono in un'armoniosa e storica simbiosi;

Considerato che alla luce della proposta di vincolo formulata dalla Soprintendenza, della relazione e della documentazione fotografica prodotta dal medesimo ufficio periferico si può ritenere che l'area possieda le caratteristiche indicate dall'art. 9, comma 2, punto 4 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, poiché è ancora rinvenibile il rapporto fra gli elementi di identità storico-culturale sufficientemente preservata, gli elementi storicoarchitettonici positivamente inseriti rispetto ad un contesto paesistico anch'esso pregevole;

Rilevato che il Piano territoriale paesistico ambito territoriale n. 13 «Terracina-Ceprano-Fondi» approvato con legge regionale n. 24 del 6 luglio 1998, e successive modifiche ed integrazioni prevede all'art. 13 della relazione e norme generali la salvaguardia del valore ambientale-paesaggistico dei centri storici, quale appunto l'area sopraperimetrata, oggetto della proposta di tutela formulata dalla Soprintendenza, sia mediante l'uso di strumentazione urbanistica esecutiva idonea, sia mediante criteri operativi tesi a salvaguardare la percezione degli organismi storici e delle loro peculiarità;

Rilevato peraltro che l'inclusione di tale area nel Piano stesso è comunque atto di tutela diversa dall'imposizione di un vincolo ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 che subordina l'esecuzione di qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi alla procedura prevista dall'art. 151 dello stesso decreto per il rilascio dell'autorizzazione per qualsiasi intervento modificativo dello stato dei luoghi;

Considerato che la Soprintendenza ha evidenziato come il centro storico di Ceprano, pur in possesso delle caratteristiche sopradescritte meritevoli di salvaguardia, sia stato oggetto di demolizioni di fabbricati o di abbandono degli stessi, episodi che rischiano di distruggere definitivamente la maglia cittadina;

Considerato che da quanto sopra esposto appare indispensabile che l'area sopradescritta sia preservata da interventi e manomissioni che incidano sulla integrità del paesaggio, sulla percezione visiva dell'abitato e sul rapporto di relazione fra presenze monumentali e contesto paesistico;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 151 del citato decreto legislativo n. 490 del 1999 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, e che gli organi ministeriali possono in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredato della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale;

Considerato che il Comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio per i beni culturali e ambientali nella seduta del 16 gennaio 2001 ha espresso parere favorevole alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulata dalla predetta Soprintendenza, concordando con le valutazioni espresse dallo stesso ufficio periferico circa l'area in questione definita «... un unico compendio paesistico rilevante, dove l'ambiente e l'architettura dei monumenti presenti sono in armoniosa e storica simbiosi...» e sottolineando come la proposta stessa: «... miri a salvaguardare un centro storico in cui ancora si leggono l'omogeneità del tessuto urbano, il rapporto con il fiume e le preesistenze di mura...».

Decreta:

Il centro storico del comune di Ceprano in provincia di Frosinone, così come sopra individuato è dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed è pertanto soggetto a tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo. La Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto. Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti ai Tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.

Roma, 10 maggio 2002

Il Ministro: URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2002

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 6, foglio n. 30

02A11471

DECRETO 25 giugno 2002.

Proroga del progetto di vendita della «Napoli Art Card», nei Musei della città di Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO - SERVIZIO III

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002, concernente la costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2002, concernente il circuito di visita dei Musei napoletani realizzato d'intesa con gli enti locali della Campania e l'Azienda di mobilità di Napoli;

Vista la nota n. 17319 del 12 giugno 2002, con la quale la Soprintendenza speciale per il polo museale napoletano, la Soprintendenza per i beni archeologici e la Soprintendenza beni architettonici e paesaggio di Napoli hanno chiesto la proroga fino al 31 gennaio 2003 e l'ampliamento del sistema di visita dei musei napoletani denominato «Napoli Art Card», già autorizzato con decreto ministeriale 18 febbraio 2002;

Considerate le valutazioni positive dei soprintendenti sulla possibilità di inserire nel circuito di visita il Museo Pignatelli Cortes ed il Museo Duca di Martina di Napoli, a fronte di una riduzione del 10% sul prezzo del biglietto intero per l'ingresso nei due musei ai detentori delle card di € 13,00 e di € 8,00, nonché di inserire il complesso monumentale archeologico dei Campi flegrai, comprendente le sedi archeologiche di Baia, Cuma e Pozzuoli, dato il prevedibile incremento dei visitatori e l'indotto economico che ne deriva, come già sperimentato per i rimanenti musei inclusi nell'iniziativa;

Considerata in particolare la proposta di estendere la validità delle card fino a 72 ore, per fornire una migliore risposta alla domanda di fruizione più alta nei fine settimana;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 507/1997, che nella riunione del 20 giugno 2002 ha espresso parere favorevole alla proroga dell'iniziativa fino al 31 gennaio 2003, secondo le modalità concordate con il comune di Napoli ed illustrate nel progetto allegato alla citata nota n. 17319 del 12 giugno 2002;

Di concerto con la Direzione Generale per i beni architettonici ed il paesaggio e con la direzione generale per i beni archeologici;

Decreta:
Art. 1.

È autorizzata fino al 31 gennaio 2003 la proroga del progetto relativo alla vendita della «Napoli Art Card» comprensiva di due tipologie di prezzo - intera di € 13,00, ridotta di € 8,00 - con validità di utilizzazione di 72 ore per l'ingresso nei musei statali di Napoli inclusi nell'iniziativa e secondo le modalità già stabilite con decreto ministeriale 18 febbraio 2002.

Nel progetto sono incluse, con le stesse modalità, le sedi espositive inserite nel circuito di visita denominato Complesso monumentale e archeologico dei Campi Flegrei.

Art. 2.

Nel progetto sono inoltre inclusi il Museo Pignatelli Cortes ed il Museo Duca di Martina di Napoli, riconoscendo ai visitatori muniti delle card di € 13,00 e di € 8,00 una riduzione del 10% sul biglietto d'ingresso nelle medesime sedi espositive.

Art. 3.

La ripartizione degli introiti derivanti dalla vendita delle card di € 13,00 e di € 8,00 tra Stato ed enti partecipanti al progetto è regolamentata da apposito atto convenzionale.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 25 giugno 2002

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2002

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 356

02A11481

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

DECRETO 2 settembre 2002.

Determinazione del costo di intervento per gli anni 2000 e 2001, per la ricostruzione degli edifici privati danneggiati dagli eventi sismici 1980-81, 1982 e 1984.

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219/1981, e successive modificazioni;

Visto in particolare il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80 che all'art. 2 stabilisce che il Ministero dei lavori pubblici fissa il costo comunale di inter-

vento per la determinazione del contributo per la ricostruzione di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219/1981, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 novembre 2000, con cui tale è stato determinato per il 1999 in lire 1.014.000 al mq;

Ritenuto di provvedere per gli anni 2000 e 2001;

Considerato che, dai dati ISTAT, la variazione percentuale fatta registrare dall'indice generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, è risultata, per il 2000 pari a +3 e per il 2001 pari a +1,9;

Considerato che, sulla base di tali variazioni il costo per il 2000 risulta di lire 1.044.420, pari ad € 539,40 e per il 2001 di lire 1.064.264, pari a € 549,65;

Decreta:

1. Ai fini della determinazione del contributo per la ricostruzione di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il costo di intervento, al netto dell'IVA, è stabilito per il 2000 in € 539,40 al mq e per il 2001 in € 549,65;

2. L'IVA è in acconto spese dei privati, salvo quanto previsto dall'art. 12, punto 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive proroghe.

Roma, 2 settembre 2002

Il Ministro: LUNARDI

02A11485

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 17 giugno 2002.

Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti.

L'ISPETTORE GENERALE REPRESSIONI FRODI

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente: «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», i quali prescrivono che i concimi e gli ammendanti e correttivi vengano controllati con i metodi di campionamento e di analisi adottati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della Commissione di cui agli articoli 110, 111, 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

Visto altresì l'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

Vista la legge 7 agosto 1986, n. 462, con la quale è stato, tra l'altro, istituito l'Ispettorato centrale per la repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e alla repressione delle infrazioni nella preparazione e commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto l'art. 3 della legge 9 marzo 2001, n. 49, riguardante «Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina», secondo il quale, nell'ambito delle disposizioni in materia di controlli e di personale, l'Ispettorato centrale repressione frodi, posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1988 che, tra le funzioni attribuite alle Divisioni dell'Ispettorato centrale repressione frodi, prevede l'elaborazione e l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi per i prodotti agro-alimentari e le sostanze di uso agrario e forestale;

Visti i decreti ministeriali 24 marzo 1986, 19 luglio 1989, 23 gennaio 1991, 10 marzo 1993, 28 settembre 1993, 5 dicembre 1995 e 21 dicembre 2000, relativi all'approvazione dei «Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti», pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 5 agosto 1986, n. 196 del 23 agosto 1989, n. 29 del 4 febbraio 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 9 ottobre 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 1996 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 21 del 26 gennaio 2001;

Sentito il parere della sopracitata Commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi, sotto-commissione fertilizzanti, rinnovata col decreto ministeriale 20 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 9 ottobre 2000, modificata da ultimo, per quanto attiene la sotto-commissione fertilizzanti, col decreto ministeriale 28 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 249 del 24 ottobre 2000;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto necessario aggiornare i metodi di analisi approvati con i succitati decreti ministeriali;

Vista la direttiva 98/34/CE, concernente le procedure d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche, e successive modificazioni, attuata con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i «Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti - supplemento n. 7» descritti nell'allegato al presente decreto.

2. I metodi di analisi riportati in allegato al presente decreto si applicano ai concimi nazionali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2002

L'Ispettore generale capo: LO PIPARO

ALLEGATO
(di cui all'art. 1)

ESTRAZIONE DEI FOSFATI SOLUBILI IN ACQUA
E CITRATO AMMONICO NEUTRO

1. *Oggetto*

Il presente documento fissa le modalità esecutive e le condizioni per la estrazione in sequenza dei fosfati solubili in acqua e in citrato ammonico neutro operando sulla stessa pesata del campione in esame.

2. *Campo di applicazione*

Il metodo si applica a tutti i concimi organo-minerali per i quali in etichetta venga dichiarata l'anidride fosforica solubile in acqua e citrato ammonico neutro, nonché le singole solubilità, qualora vengano dichiarate.

3. *Principio*

I fosfati solubili in acqua vengono estratti mediante percolazioni successive. I fosfati solubili in citrato ammonico neutro vengono estratti a caldo dal residuo dell'estrazione con acqua, mediante la soluzione citrico ammoniacale.

4. *Reattivi*

Nel corso dell'analisi impiegare acqua distillata o demineralizzata di purezza equivalente e reattivi di qualità analitica riconosciuta.

4.1. Soluzione neutra di citrato ammonico preparata come descritto al punto 4.1. del Metodo 3.1.4. riportato nella Parte I della raccolta dei metodi ufficiali di analisi (metodi di analisi comunitari).

4.2. Acido nitrico diluito 1 + 1.

5. *Apparecchiatura*

5.1. Imbuti di vetro Ø 7,5 cm con insenature interne per filtrazioni rapide, angolo 60.

5.2. pHmetro.

5.3. Matracci tarati da 500 ml.

5.4. Bagno termostatico capace di mantenere la temperatura di 65 °C, munito di un adatto agitatore (vedere ad es. fig. 8 citata nel metodo 3.1.4).

5.5. Filtri rapidi tipo Supravelox o equivalenti. In caso di particellato molto fine ricorrere a filtri tipo Schleicher & Schüll 589² Ø cm 9 o equivalenti.

6. *Procedimento*

Pesare 1 g (con l'approssimazione di 0,001 g) di campione preparato secondo quanto previsto dal Metodo 1 riportato nella Parte I della raccolta dei metodi ufficiali d'analisi.

6.1. Estrazione dei fosfati solubili in acqua.

Trasferire il campione sul filtro tarato da 9 cm di diametro (5.5.), convenientemente preparato sull'imbutto (5.1.), e lavare per gravità con acqua mediante piccole aliquote successive fino a circa 400 ml di filtrato; raccogliere il filtrato in un matraccio da 500 mL (5.3.) contenente 5 mL di HNO₃ (4.2.).

Lasciare che ciascuna frazione di liquido passi completamente attraverso il filtro prima di effettuare la nuova aggiunta. Terminato

l'ultimo lavaggio, rimuovere il filtro contenente il residuo insolubile in acqua; lavare l'imbutto con acqua, portare a volume e agitare. L'operazione descritta deve avvenire entro 1 ora.

6.2. Estrazione dei fosfati solubili in citrato.

6.2.1. Preparazione dell'estratto citro-ammoniacale.

Dopo il trattamento con acqua, entro 1 ora trasferire il filtro e il residuo, ottenuti a seguito dell'estrazione 6.1. in una beuta da mL 200 o 250 contenente mL 100 della soluzione di citrato ammonico (4.1.) previamente scaldata a 65 °C. Chiudere ermeticamente la beuta con un tappo di gomma tenera, agitare vigorosamente, poi togliere per un momento il tappo per equilibrare la pressione. Immergere la beuta nel bagnomaria (5.4.) e fissarla all'agitatore. Durante l'agitazione il livello della sospensione nella beuta dovrà costantemente essere al di sotto del livello dell'acqua del bagnomaria. L'agitazione meccanica sarà tale da mantenere sempre in sospensione il materiale (N.B.: in mancanza di un agitatore meccanico, si può agitare a mano ogni 5 minuti).

Esattamente 1 ora dopo l'aggiunta del filtro e del residuo, togliere la beuta dal bagnomaria e filtrare immediatamente su un filtro tarato da 9 cm di diametro (5.5.) convenientemente preparato su imbutto in vetro (5.1.), in un matraccio tarato da 500 mL (5.3.). Al fine di un recupero quantitativo, lavare il filtro ed il residuo rimasti ancora nella beuta di estrazione con piccole aliquote di acqua a 65 °C, fino a 400 ml di filtrato, trasferendo ogni volta sul filtro di raccolta, assicurandosi che il filtro rimasto nella beuta sia completamente schiarito al termine dei lavaggi da tutte le sostanze coloranti eventualmente provenienti dal concime organo-minerale. Al termine dell'ultimo lavaggio, lasciare raffreddare e poi portare a volume con acqua e agitare. Un eventuale intorbidamento che dovesse verificarsi durante o dopo i lavaggi con acqua, dovuto a fenomeni di idrolisi, non ha importanza ai fini dell'esattezza dell'analisi e vi si potrà ovviare aggiungendo al filtrato, prima di portare a volume, 1-2 mL di acido nitrico diluito (4.2.).

6.3. Dosaggio.

Prelevare con pipetta di precisione uguali aliquote di estratto acquoso (6.1.) e di estratto in citrato (6.2.) in modo che, in totale, la quantità di P₂O₅ presente sia circa pari a 0,010 g e poi procedere alla determinazione dei fosfati secondo il Metodo n. 3.2 riportato nella Parte I della raccolta dei metodi ufficiali di analisi.

6.4. In tabella 1 vengono riportate le aliquote da prelevare in funzione dei titoli dichiarati in P₂O₅ solubile in acqua e citrato ammonico neutro dei concimi organominerali.

TABELLA 1

% P ₂ O ₅ dichiarato	Pesata in g	Diluizione in mL		Prelievi degli estratti in mL		Totale mL
		acqua	citrato	acquoso	in citrato neutro	
5-10	1	500	500	50	50	100
10-25	1	500	500	25	25	50
> 25	1	500	500	10	10	20

DETERMINAZIONE DI CADMIO, CROMO, RAME,
NICHEL E ZINCO TOTALI

1. *Oggetto*

Il presente documento fissa un metodo per la determinazione di cadmio, cromo, rame, nichel e zinco estraibili mediante trattamento con acqua regia.

2. *Campo di applicazione*

Il metodo è applicabile ai concimi nazionali, agli ammendanti ed ai correttivi.

3. *Principio*

La solubilizzazione dei metalli viene effettuata con soluzione nitrico-cloridrica a caldo.

La determinazione dei metalli estratti viene effettuata mediante spettrometria di assorbimento atomico con atomizzazione in fiamma.

Gli elementi normalmente presenti nei fertilizzanti non creano significative interferenze in questa determinazione.

4. Reattivi

Nel corso dell'analisi impiegare acqua distillata o demineralizzata di purezza equivalente e reattivi di qualità analitica riconosciuta.

4.1. Acido cloridrico concentrato HCl al 37% ($\rho = 1,186$)

4.2. Acido cloridrico, soluzione 1:1

Diluire 500 mL di acido cloridrico (4.1) con 500 mL di acqua.

4.3. Acido cloridrico, soluzione 10 mL/L.

Diluire 10 mL di acido cloridrico (4.1) in un matraccio tarato da 1000 mL con acqua fino a volume.

4.4. Acido nitrico concentrato, HNO₃, al 65% ($\rho = 1,40$)

4.5. Acido nitrico, soluzione 1:1

Diluire 500 mL di acido nitrico (4.4) con 500 mL di acqua.

4.6. Acido nitrico, soluzione 10 mL/L.

Diluire 10 mL di acido nitrico (4.4) in un matraccio tarato da 1000 mL con acqua fino a volume.

4.7. Soluzione di lantanio (10 g/L).

Utilizzare tale reattivo per il dosaggio dello zinco. Porre, in un matraccio tarato da 1 L, 11,73 g di lantanio ossido (La₂O₃), unitamente a 150 mL di acqua. Aggiungere quindi con cautela 100 mL di acido cloridrico al 37% (4.1), mescolare e portare a volume di 1 L con acqua.

4.8. Cadmio, soluzione di riferimento a 1000 mg/L di Cd.

Pesare 1,000 g di cadmio metallico purissimo in un bicchiere da 250 mL. Aggiungere lentamente 50 mL di acido cloridrico 1:1 (4.2), far reagire a temperatura ambiente per 30 min. e quindi completare la dissoluzione ponendo il bicchiere su piastra calda. Travasare quantitativamente in un matraccio tarato da 1000 mL e portare a volume con acido cloridrico 10 mL/L (4.3). Tappare ed omogeneizzare.

4.9. Cromo, soluzione di riferimento a 1000 mg/L di Cr.

Pesare 3,735 g di potassio cromato, (K₂CrO₄), previamente essiccato a 130 °C per due ore, in un matraccio tarato da 1000 mL, solubilizzare e portare a volume con acqua. Tappare ed omogeneizzare.

4.10. Rame, soluzione di riferimento a 1000 mg/L di Cu.

Pesare 1,000 g di rame metallico purissimo in un bicchiere da 250 mL, aggiungere lentamente 50 mL di acido nitrico 1:1 (4.5), far reagire a temperatura ambiente per 30 min. e quindi completare la dissoluzione ponendo il bicchiere su piastra calda. Travasare quantitativamente in un matraccio tarato da 1000 mL e portare a volume con acido nitrico 10 mL/L (4.6). Tappare ed omogeneizzare.

4.11. Nichel, soluzione di riferimento a 1000 mg/L di Ni.

Pesare 1,000 g di nichel metallico purissimo in un bicchiere da 250 mL, aggiungere lentamente 50 mL di acido nitrico 1:1 (4.5), far reagire a temperatura ambiente per 30 min. e quindi completare la dissoluzione ponendo il bicchiere su piastra calda. Travasare quantitativamente in un matraccio tarato da 1000 mL e portare a volume con acido nitrico 10 mL/L (4.6). Tappare ed omogeneizzare.

4.12. Zinco, soluzione di riferimento a 1000 mg/L di Zn.

Pesare 1,000 g di zinco metallico purissimo in un bicchiere da 250 mL, aggiungere lentamente 50 mL di acido cloridrico 1:1 (4.2), far reagire a temperatura ambiente per 30 min. e quindi completare la dissoluzione ponendo il bicchiere su piastra calda. Travasare quantitativamente in un matraccio tarato da 1000 mL e portare a volume con acido cloridrico 10 mL/L (4.3). Tappare ed omogeneizzare.

Nota: È possibile utilizzare, in alternativa, soluzioni standard in commercio a titolo garantito (1000 mg/L) di cadmio, cromo, rame, nichel e zinco.

4.13. Soluzioni di riferimento intermedie.

Prelevare, con buretta di precisione, dalle soluzioni di riferimento, le aliquote indicate nella seconda colonna della tabella 1 ponendole in un solo matraccio da 500 mL. Portare a volume con acqua, tappare ed omogeneizzare. La soluzione così ottenuta ha le concentrazioni indicate nella terza colonna della tabella 1.

TABELLA 1

SOLUZIONE DI RIFERIMENTO INTERMEDIA

Soluzione di riferimento	Aliquota da prelevare (mL)	Concentrazione raggiunta
4.8.	12,5	25 mg/L Cd
4.9.	25,0	50 mg/L Cr
4.10.	25,0	50 mg/L Cu
4.11.	25,0	50 mg/L Ni
4.12.	12,5	25 mg/L Zn

4.14 Soluzioni di riferimento finali.

Prelevare, con buretta di precisione, dalle soluzioni riportate in 4.13., le tre aliquote indicate in tabella 2, ponendole in altrettanti matracci tarati da 500 mL.

Aggiungere a ciascun matraccio 1 mL di acido nitrico concentrato (4.4).

Nel caso della soluzione 4.12., aggiungere 10 mL di soluzione di lantanio 10 g/L (4.8).

Portare quindi a volume di 500 mL con acqua. Tappare ed omogeneizzare.

Le soluzioni ottenute sono stabili per circa un mese ed hanno le concentrazioni indicate nella tabella 2.

TABELLA 2

SOLUZIONI DI RIFERIMENTO FINALI

Metallo	Concentrazione raggiunta, mg/L		
	Aliquota da prelevare		
	10 mL	20 mL	40 mL
Cd	0,5	1,0	2,0
Cr	1,0	2,0	4,0
Cu	1,0	2,0	4,0
Ni	1,0	2,0	4,0
Zn	0,5	1,0	2,0

5. Apparecchiatura

Tutta la vetreria graduata utilizzata per l'esecuzione di questa analisi deve avere una precisione certificata almeno equivalente alla classe «B», meglio se di classe «A».

5.1. Piastra riscaldante.

5.2. Refrigerante di Liebig.

5.3. Spettrofotometro per assorbimento atomico, dotato di correttore del fondo.

5.4. Lampade e catodo cavo per gli elementi da determinare.

5.5. Gas per l'alimentazione della fiamma (aria o protossido di azoto e acetilene).

6. Procedimento

6.1. Dissoluzione del campione

Pesare 5 g di campione, preparato secondo quanto previsto dal Metodo A riportato nella Parte II della raccolta dei metodi ufficiali di analisi, in beuta di Erlenmeyer da 250 mL con collo smerigliato, umettare il campione con pochi mL di acqua, aggiungere 21 mL di HCl (4.1) e 7 mL di HNO₃ (4.4).

Applicare il refrigerante (5.2.) e lasciare a riposo una notte.

Scaldare per due ore su piastra (5.1.) in modo che la zona di riflusso si collochi a circa 1/3 della lunghezza della canna del refrigerante.

Interrompere il riscaldamento, lasciare a riposo fino a cessata ebollizione e lavare la canna del refrigerante con 10 mL di acido nitrico soluzione (4.6). Travasare quantitativamente la sospensione in matraccio tarato da 100 mL, raffreddare e portare a volume con acqua.

Omogeneizzare accuratamente, lasciare decantare e sottoporre ad analisi la fase liquida.

Preparare contemporaneamente una prova in bianco con i soli reagenti.

6.2. Curva di taratura

Preparare la curva di calibrazione utilizzando le seguenti lunghezze d'onda:

Cadmio	228,8 nm
Cromo	357,9 nm
Rame	324,8 nm
Nichel	232,0 nm
Zinco	213,9 nm

Predisporre sullo strumento la lampada specifica per l'elemento da dosare selezionando la lunghezza d'onda sopra riportata.

Azzerare lo spettrofotometro con una soluzione preparata diluendo 1 mL di acido nitrico concentrato (4.4.) a 500 mL con acqua.

Rilevare di seguito le assorbanze delle soluzioni di riferimento e costruire la curva di taratura riportando su carta millimetrata in ordinata le assorbanze ed in ascissa le relative concentrazioni.

Avvertenze: Per l'analisi del cromo utilizzare una fiamma protossido di azotoacetilene, Per gli altri elementi la fiamma aria-acetilene.

Definire per lo strumento in dotazione condizioni tali da rispettare la proporzionalità tra l'assorbanza e la concentrazione delle soluzioni di cui al punto 4.14.

6.3. Dosaggio

Rilevare di seguito le assorbanze delle soluzioni in esame dopo avere effettuato, se necessario, le eventuali diluizioni.

Riportare i valori di assorbanza sulla curva di calibrazione e leggere i corrispondenti valori di concentrazione.

7. Espressione dei risultati

La quantità di metalli estratti, presente nel campione in esame ed espressa come milligrammi di singolo metallo (C) per chilogrammo, viene calcolata applicando la seguente espressione:

$$C = \frac{A \cdot V \cdot D \cdot 1000}{P}$$

dove:

- C = concentrazione del metallo nel campione, espressa in mg/kg;
- A = concentrazione del metallo, espressa in mg/L, ricavata dalla curva di calibrazione;
- V = volume, espresso in litri, della soluzione in esame (= 0,1);
- D = fattore di diluizione;
- P = massa del campione sottoposto ad analisi, espressa in grammi.

Nota:

Riportare il dato analitico con una cifra decimale se la concentrazione è compresa tra 1 e 20 mg/kg.

Riportare il dato analitico senza cifra decimale se la concentrazione è superiore a 20 mg/kg.

8. Limiti di rilevabilità

Nelle condizioni di riferimento riportate nel presente metodo, i limiti di rilevabilità sono i seguenti:

Cadmio	1 mg/kg
Cromo	8 mg/kg
Rame	2 mg/kg
Nichel	8 mg/kg
Zinco	1 mg/kg

DETERMINAZIONE DEL PIOMBO TOTALE NEI FERTILIZZANTI

1. Oggetto

Il presente documento fissa un metodo per la determinazione del piombo totale, considerando come tale il piombo estraibile con acqua regia.

2. Campo di applicazione

Il metodo è applicabile ai concimi nazionali, agli ammendanti ed ai correttivi.

3. Principio

La solubilizzazione del metallo viene effettuata con soluzione nitrico-cloridrica a caldo.

La determinazione del metallo estratto viene effettuata mediante spettrometria di assorbimento atomico con atomizzazione in fiamma.

4. Reattivi

Nel corso dell'analisi utilizzare acqua distillata o demineralizzata di purezza equivalente e reagenti di qualità analitica riconosciuta.

4.1. Acido cloridrico, HCl, al 37% ($\rho = 1,186$).

4.2. Acido nitrico, HNO₃, al 65% ($\rho = 1,40$).

4.3. Acido nitrico, HNO₃, soluzione 1:1.

Diluire 500 mL di HNO₃ (4.2.) con 500 mL di acqua.

4.4. Acido nitrico, HNO₃, soluzione 10 mL/L

Diluire 10 mL di HNO₃, (4.2.) in un matraccio tarato da 1000 mL con acqua sino a volume.

4.5. Piombo, soluzione standard a 1000 mg/L di Pb.

Pesare g 1 di piombo metallico purissimo con la precisione di 1 mg e porlo in un becher da 250 mL. Aggiungere lentamente 50 mL di HNO₃ (4.3.), far reagire a temperatura ambiente per 30 minuti e quindi completare la dissoluzione ponendo il becher su piastra calda. Travasare quantitativamente in un matraccio tarato da 1000 mL e portare a volume con HNO₃ (4.4.). Tappare e omogeneizzare.

Nota: È possibile utilizzare, in alternativa, una soluzione standard di piombo in commercio a titolo garantito (1000 mg/L).

4.6. Soluzione di riferimento intermedia

Dalla soluzione (4.5.) prelevare con una buretta da 50 mL (div. 1/10), 50 mL da trasferire in un matraccio da 500 mL. Portare a volume con HNO₃ (4.4.) ed omogeneizzare. La soluzione contiene 100 mg/L di Pb.

4.6.1. Soluzioni di riferimento finali

Dalla soluzione 4.6. prelevare con una buretta da 50 mL 10-20-30 mL da trasferire in altrettanti matracci da 250 mL. Aggiungere a ciascun matraccio 5 mL di HNO₃ (4.2.) e portare a volume con acqua. Tappare ed omogeneizzare. Le soluzioni ottenute contengono rispettivamente 4-8-12 mg/L di Pb. Se conservate in bottiglie di polietilene, le soluzioni sono stabili un mese.

5. Apparecchiatura

5.1. Piastra riscaldante.

5.2. Refrigerante di Liebig.

5.3. Spettrofotometro ad assorbimento atomico dotato di sistema di correzione del fondo.

5.4. Lampada a catodo cavo per piombo.

5.5. Gas per l'alimentazione della fiamma (protossido di azoto - acetilene).

6. Procedimento

6.1. Preparazione del campione per l'analisi.

Preparare il campione secondo quanto previsto dal Metodo A riportato nella Parte II della raccolta dei metodi ufficiali di analisi.

6.2. Dissoluzione del campione

Pesare 5 g di campione in beuta da 250 mL con collo smerigliato, umettare il campione con pochi mL di acqua, aggiungere 21 mL di HCl (4.1.) e 7 mL di HNO₃ (4.2.). Applicare il refrigerante e lasciare a riposo una notte. Scaldare per 2 ore su piastra (5.1.) in modo che la zona di riflusso si collochi a circa 1/3 della lunghezza della canna del refrigerante. Interrompere il riscaldamento, lasciare a riposo fino a cessata ebollizione e lavare la canna del refrigerante con 10 mL di HNO₃ (4.4.). Travasare quantitativamente la sospensione in un matraccio da 100 mL, raffreddare e portare a volume con acqua.

Omogeneizzare accuratamente, filtrare su filtro a basso contenuto di ceneri scartando le prime frazioni filtrate e quindi sottoporre ad analisi la fase limpida.

Preparare contemporaneamente un bianco con i soli reattivi.

6.3. Curva di taratura.

Predisporre sullo strumento la lampada specifica del piombo selezionando la lunghezza d'onda di 217 nm ed attivare il sistema di correzione del fondo. Azzerare lo strumento con la soluzione in bianco.

Rilevare le assorbanze delle soluzioni di riferimento (4.6.1.) e costruire la curva di taratura riportando su carta millimetrata, in ordinata le assorbanze ed in ascissa le relative concentrazioni.

6.4. Dosaggio.

Rilevare di seguito le assorbanze delle soluzioni in esame dopo avere effettuato, se necessario, le eventuali diluizioni.

Riportare i valori di assorbanza sulla curva di taratura e leggere i corrispondenti valori di concentrazione.

7. Espressione dei risultati

Il contenuto di Pb si esprime in mg/kg, con arrotondamento all'unità e viene calcolato utilizzando la seguente espressione:

$$Pb = \frac{A \cdot V \cdot D \cdot 1000}{P}$$

dove:

- A = concentrazione del metallo, espressa in mg/L, ricavata dalla curva di taratura;
- V = volume, espresso in litri, della soluzione in esame;
- D = fattore di diluizione;
- P = massa del campione sottoposto ad analisi, espressa in grammi.

8. Limiti di rilevabilità

Nelle condizioni standard sopra riportate, il limite di rilevabilità del Pb è pari a 8 mg/kg. Alla concentrazione di 30 mg/kg, i valori di analisi replicate devono essere compresi nell'intervallo 30 ± 3 mg/kg. Nel caso di variabilità più elevata, occorre ripetere l'analisi ripartendo dalla pesata.

RICONOSCIMENTO DI TORBE, LEONARDITI E LIGNITI NEI FERTILIZZANTI

1. Oggetto

Il presente documento fissa un metodo per il riconoscimento di torbe, leonarditi e ligniti nei fertilizzanti.

2. Campo di applicazione

Il metodo è applicabile agli ammendanti organici naturali.

3. Principio

Il riconoscimento si basa sulle differenze del profilo elettroforetico ottenuto per isoelettrofocalizzazione della sostanza organica estratta in sodio idrossido + sodio pirofosfato.

4. Reattivi

Nel corso dell'analisi utilizzare acqua distillata o demineralizzata di purezza equivalente e reagenti di qualità analitica riconosciuta.

- 4.1. Sodio idrossido, NaOH, > 99%.
- 4.2. Sodio pirofosfato decaidrato, Na₄P₂O₇·10 H₂O, > 99%.
- 4.3. Soluzione di NaOH 0,1 M e Na₄P₂O₇·10 H₂O 0,1 M.

Pesare 4 g di NaOH (4.1.) e 44,6 g di Na₄P₂O₇ (4.2.) con una precisione di 0,01 g e porli in un matraccio tarato da 1000 mL, aggiungere

circa 600 mL di acqua, agitare fino alla completa dissoluzione, portare a volume. Questa soluzione deve essere conservata in un contenitore dotato di una chiusura ermetica. Se correttamente conservata la soluzione ha una durata di 2 mesi.

4.4. Acrilammide, CH₂CHCONH₂, > 99,9%.

4.5. N,N'-metilene bisacrilammide (Bis), CH₂CHCONHCH₂NHCOCHCH₂, > 99,9%.

4.6. Soluzione di acrilammide: Bis 37,5:1 (30%T, 2,6%C).

Pesare 29,22 g di acrilammide (4.4.) e 0,78 g di Bis (4.5.) con una precisione di 0,001 g e porli in un matraccio tarato da 100 mL, aggiungere circa 70 mL di acqua, agitare dolcemente fino alla completa dissoluzione, portare a volume, omogeneizzare perfettamente e filtrare su carta. Conservare in un contenitore in polietilene a +4 °C al massimo per 30 giorni.

4.7. Ampholine[®] a pH 3,5-5,0 Pharmacia LKB (80-1125-89), 0,4 g/mL.

4.8. Ampholine[®] pH 4,0-6,0 Pharmacia LKB (80-1125-90), 0,4 g/mL.

4.9. Ampholine[®] pH 6,0-8,0 Pharmacia LKB (60-1125-93), 0,4 g/mL.

4.10. N,N,N',N'-tetrametiletilediammina (TEMED), (CH₃)₂NCH₂CH₂N(CH₃)₂.

4.11. Soluzione di TEMED al 3% v/v

Diluire 6 mL di TEMED (4.10.) in un matraccio tarato da 50 mL con acqua. Conservare al buio a +4 °C al massimo per 2 mesi.

4.12. Ammonio persolfato, (NH₄)₂S₂O₈, 98%.

4.13. Soluzione di ammonio persolfato 1,5% p/v

Pesare 0,15 g di ammonio persolfato (4.12.) con una precisione di 0,001 g, porli in un matraccio tarato da 10 mL, portare a volume con acqua, agitare dolcemente fino alla completa dissoluzione del sale. Questa soluzione deve essere preparata fresca ogni volta.

4.14. Soluzione di sodio idrossido 0,2 M (catodo)

Pesare 0,8 g di sodio idrossido (4.1.) con una precisione di 0,001 g e metterlo in un matraccio tarato da 100 mL, portare a volume con acqua, agitare dolcemente fino alla completa dissoluzione. Filtrare su carta e conservare in un contenitore di polietilene a +4 °C al massimo per 2 mesi.

4.15. Acido o-fosforico, H₃PO₄, 85% (ρ = 1,71).

4.16. Soluzione di acido o-fosforico 0,2 M (anodo)

Diluire 1,35 mL di acido o-fosforico (4.15.) in un matraccio tarato da 100 mL con acqua. Filtrare su carta e conservare in un contenitore di polietilene a +4 °C al massimo per 2 mesi.

4.17. Repel-Silane[®] ES, dimetildiclorosilano al 2% (p/v) in otto-metil ciclo-ottosilano, Pharmacia (17-1332-01).

4.18. Etanolo, C₂H₅OH, 95 %.

4.19. Acido acetico glaciale, CH₃COOH, 100%.

4.20. Blu brillante R-250 Coomassie, C₄₅H₄₄N₃NaO⁷S₂.

4.21. Rame (II) solfato pentaidrato, CuSO₄·5 H₂O, > 99,5%.

4.22. Soluzione colorante: Blue R-250 0,025%, CuSO₄ 1%, etanolo 15%, acido acetico 15%

Pesare 10 g di CuSO₄ (4.21.) con una precisione di 0,01 g, porli in un matraccio tarato da 1.000 mL, aggiungere 400 mL di acqua, agitare dolcemente fino alla completa dissoluzione del sale. Pesare 0,25 g di Blue R-250 (4.20.) con una precisione di 0,001 g e aggiungerlo al matraccio contenente la soluzione di CuSO₄, aggiungere 150 mL di etanolo (4.18.), 150 mL di acido acetico (4.19.), agitare con un agitatore magnetico rotante fino alla completa dissoluzione del colorante, portare a volume con acqua e omogeneizzare. Filtrare su carta e conservare in un contenitore in vetro con chiusura ermetica. Se correttamente conservata questa soluzione ha una durata di 2 mesi, ovvero deve essere comunque sostituita dopo la colorazione di 5 piastre.

4.23. Soluzione fissante: Blue R-250 0,0025%, CuSO₄ 1%, etanolo 15%, acido acetico 15%.

Pesare 10 g di CuSO₄ (4.21.) con una precisione di 0,01 g, mettere in un matraccio tarato da 1.000 mL, aggiungere 400 mL di acqua, agitare dolcemente fino alla completa dissoluzione del sale. Pesare 0,025 g di Blue R-250 (4.20.) con una precisione di 0,001 g e aggiungerlo al matraccio contenente la soluzione di CuSO₄, aggiungere 150 mL di etanolo (4.18.) e 150 mL di acido acetico (4.19.), agitare con un agitatore magnetico rotante fino alla completa dissoluzione

del colorante, portare a volume con acqua. Filtrare su carta e conservare in un contenitore in vetro con chiusura ermetica. Se correttamente conservata questa soluzione ha una durata di 2 mesi, ovvero deve essere comunque sostituita dopo la colorazione di 5 piastre.

4.24. Soluzione decolorante: etanolo 10%, acido acetico 10%.

Diluire 100 mL di etanolo (4.18.) e 100 mL di acido acetico (4.19.) in un matraccio tarato da 1.000 mL con acqua, agitare dolcemente fino alla completa omogeneizzazione. Conservare in un contenitore di polietilene con chiusura ermetica al massimo per 2 mesi.

4.25. Acido cloridrico, HCl, 35% (p/p).

4.26. Soluzione di acido cloridrico 3 M.

Diluire 250 mL di acido cloridrico (4.25.) in un matraccio tarato da 1.000 mL con acqua, agitare dolcemente fino alla completa omogeneizzazione. Conservare in un contenitore di polietilene con chiusura ermetica al massimo per 2 mesi.

5. Apparecchiatura

5.1. Tubi da dialisi in cellulosa rigenerata con pori di dimensioni molecolari nominali di 1.000 daltoni.

5.2. Liofilizzatore.

5.3. Lastre in vetro 125×260×3 mm.

5.4. Lastre in vetro 125×260×3 mm con guarnizione a U dello spessore di 0,5 mm.

5.5. Pinze (n. 4) con guarnizioni in gomma per lastre dello spessore 0,5 mm.

5.6. GelBond® PAG film, 124×258 mm, con una superficie idrofila ed una idrofoba, Pharmacia (80-1129-36).

5.7. Cella elettroforetica orizzontale con piatto refrigerabile in ceramica 210×270 mm ed elettrodi al platino.

5.8. Criostato a circolazione di acqua del tipo con capacità refrigerante 200 W a 5 °C, capacità pompa: pressione 0,3 bar, flusso = 12 L/min, intervallo di lavoro: -10 ÷ + 90 °C.

5.9. Alimentatore, intervallo di tensione: 35-3500 V, corrente massima: 400 mA, potenza massima 200 W.

5.10. IEF electrode strip, Pharmacia (18-1013-73).

5.11. pHmetro dotato di elettrodo per misure di superficie.

5.12. Densitometro laser ($\lambda = 633 \text{ nm}$).

5.13. Fogli di cellophane 210×320 mm, Pharmacia (80-1129-38).

6. Procedimento

6.1 Preparazione del campione per l'analisi.

Preparare il campione secondo quanto previsto dal Metodo A riportato nella Parte II della raccolta dei metodi ufficiali di analisi.

6.2 Estrazione della sostanza organica.

Estrarre la sostanza organica secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 21 dicembre 2000 «Metodi ufficiali di analisi dei fertilizzanti. Supplemento n. 6» *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 2001.

6.3 Purificazione della sostanza organica estratta.

Neutralizzare 20 mL di estratto (6.2.) con HCl (4.26.), quindi porre la soluzione in un tubo da dialisi (5.1.) lungo circa 30 cm e immergere un'estremità all'interno di una vasca contenente acqua. Cambiare l'acqua della vasca ogni 12 ore per almeno 3 giorni. Controllare il termine della dialisi verificando con una cartina al tornasole che il pH dell'estratto contenuto nel tubo e quello della acqua nella vasca siano uguali. Terminata la dialisi, liofilizzare (5.2.) la sostanza organica estratta e purificata. Pesare 5 mg di liofilizzato,

porli in una microprovetta tipo Eppendorf da 1,5 mL e aggiungere 1 mL di acqua, agitare dolcemente fino alla dissoluzione del liofilizzato, conservare a -16 °C. I campioni possono essere conservati fino a 2 mesi.

6.4 Preparazione della piastra.

Fare aderire alla lastra in vetro (5.3.) la faccia idrofoba del supporto per gel tipo GelBond (5.5.) con alcune gocce d'acqua. Montare la piastra unendo la faccia trattata con il Repel silane (4.18.) della lastra dalla guarnizione a U (5.4.) con la faccia della lastra di vetro (5.3.) dove è stato fatto aderire il GelBond bloccando la piastra con le apposite pinze (5.5.).

6.5. Preparazione del gel di poli(acrilammide) (5%T, 2,6%C).

In una beuta da 150 mL mettere nell'ordine: 4,15 mL di soluzione di acrilammide-Bis (4.7.), 0,72 mL di Ampholine 3,5-5,0 (4.8.), 0,24 mL di Ampholine 4,0-6,0 (4.9.), 0,24 mL di Ampholine 6,0-8,0 (4.10.), 0,35 mL di soluzione di TEMED (4.12.), 18,4 mL di acqua e 0,9 mL di soluzione di ammonio persolfato (4.14.); mescolare bene per circa un minuto senza provocare la formazione di bolle d'aria all'interno della soluzione, eventualmente insufflare azoto per un minuto. Versare molto lentamente la soluzione nella fessura della piastra con una pipetta o una siringa evitando la formazione di bolle d'aria. Lasciare gelificare al buio, a temperatura ambiente per 1 ora. Conservare al buio a +4 °C al massimo per 48 ore.

6.6. Isoelettrofocalizzazione.

Reidratare il gel (6.5.) versando alcune gocce d'acqua nella fessura della piastra.

Disporre il gel nella cella elettroforetica (5.7.) mantenendola a +2 °C con il criostato (5.8.), disporre sul gel due strisce di strip (5.10.) ai due bordi lunghi del gel, una (catodo) imbibita con la soluzione di sodio idrossido (4.15.) e l'altra (anodo) con la soluzione di acido fosforico (4.17.), collegare gli elettrodi della cella con gli strip e chiudere il circuito. Accendere l'alimentatore (5.9.) della cella e impostare le seguenti condizioni di precorsa:

- tensione (massima): 1.200 V;
- intensità: 0,9 mA/cm;
- potenza: 0,6 W/cm;
- tempo: 3 ore.

Trascorse le 3 ore di precorsa, interrompere l'alimentazione, disporre sul gel, a circa 0,5 cm dallo strip contenente la soluzione di sodio idrossido (catodo), dei rettangoli di strip lunghi circa 1 cm e distanti l'uno dall'altro circa 0,5 cm, deporre 20-50 μL di campione (6.3.), portare a completa imbibizione i rettangoli di strip con acqua, rimontare la cella, riaccendere l'alimentatore e impostare le seguenti condizioni di corsa:

- tensione (massima): 1.200V;
- intensità: 0,9 mA/cm;
- potenza: 0,6 W/cm;
- tempo: 2 ore.

Trascorse le 2 ore interrompere l'alimentazione, togliere il gel dalla cella e misurare, con il piaccometro (5.11.), il pH della superficie del gel facendo letture ad intervalli di 0,5 cm dall'anodo verso il catodo, registrare i valori delle letture e la distanza dall'anodo.

6.7. Colorazione del gel

Riempire una vaschetta con la soluzione colorante (4.23.) e immergervi il gel, agitare dolcemente per 1 ora, sostituire la soluzione colorante con quella fissante (4.24.) agitare dolcemente per 12 ore, togliere la soluzione fissante ed eliminare il colorante in eccesso con ripetuti lavaggi con la soluzione decolorante (4.24.).

6.8. Scansione del gel

Misurare l'intensità delle bande colorate con un densitometro laser (5.12.) ($\lambda = 633 \text{ nm}$) e registrare il profilo dall'anodo al catodo.

6.9. Conservazione del gel

Avvolgere il gel nella apposita busta di cellophane (5.13.) facendo attenzione a formare il minor numero possibile di bolle d'aria, seccarlo all'aria mantenendolo sotto tensione per alcuni giorni e conservare il gel seccato in ambiente pulito e secco. Se correttamente seccato e conservato il gel mantiene le bande colorate per 1 anno.

7. Espressione dei risultati

Il riconoscimento di torbe, leonarditi e ligniti si basa sul confronto dei rispettivi profili di elettrofocalizzazione a 633 nm.

Le *torbe* (Fig. 1) sono caratterizzate da una banda molto intensa a pH 3,5, seguita da una poco intensa a pH 3,8 (regione A) e da un gruppo di bande (almeno 5 ben distinte) a pH compreso tra 4,0 e 4,4 (regione B); non sono presenti bande intense e ben focalizzate a pH > 4,4 (regione C). Le regioni A e B sono quelle che hanno la maggiore area relativa del profilo elettroforetico (Tab. 1).

Le *leonarditi* (Fig. 1) presentano una banda molto intensa a pH 3,5, seguita da una poco intensa a pH 3,8 (regione A); nell'intervallo di pH compreso tra pH 3,8 e 4,4 (regione B) sono presenti un gruppo di bande ben focalizzate (almeno 5), fra le quali quella a pH maggiore è sempre la più intensa del gruppo; nell'intervallo di pH compreso fra 4,4 e 6,0 (regione C) è sempre presente un gruppo di bande molto intense (almeno 5). La regione C ha un'area relativa del profilo elettroforetico del 67% (Tab. 1), mentre le regioni A e B hanno un'area relativa del 14 e 19%, rispettivamente (Tab. 1).

Le *ligniti* (Fig. 1) hanno un picco a pH 3,5 meno intenso rispetto alle torbe e alle leonarditi; nell'intervallo tra pH 3,8 e 4,4 (regione B) presentano bande poco intense e poco focalizzate, mentre nella regione a pH > 4,4 (regione C) presentano un gruppo di bande focalizzate abbastanza intense (sono riconoscibili almeno 4 bande). La regione C ha un'area relativa del 81% (Tab. 1), mentre le regioni A e B hanno un'area relativa del 8 e 11% rispettivamente (Tab. 1).




Figura 1 - Confronto tra i profili di elettrofocalizzazione di una torba, una leonardite e una lignite.

TABELLA 1

AREA RELATIVA DELLE DIVERSE REGIONI
DEL PROFILO ELETTROFORETICO

Matrice	N.	Regione del profilo elettroforetico		
		A (pH 3,5-3,8)	B (pH 3,8-4,4)	C (pH 4,4-6,0)
Torbe	31	51,3 ± 9,7 (1)	45,1 ± 6,9	3,6 ± 9,1
Leonarditi	15	13,9 ± 5,0	19,5 ± 6,9	66,7 ± 10,0
Ligniti	5	7,6 ± 0,9	11,3 ± 4,1	81,0 ± 4,6

(1) Media ± deviazione standard.

DETERMINAZIONE DEL GRADO DI RACEMIZZAZIONE
NEI FERTILIZZANTI

1. Oggetto

Il presente documento fissa un metodo per la determinazione del grado di racemizzazione, considerando come tale, il rapporto percentuale tra la forma D (*R*) dell'alanina libera rispetto alla somma delle forme L (*S*) e D (*R*) dell'alanina libera.

2. Campo di applicazione

Il metodo è applicabile ai concimi organici azotati fluidi ed agli ammendanti per i quali è richiesta la dichiarazione del grado di racemizzazione.

3. Principio

La separazione degli enantiomeri viene effettuata per elettroforesi capillare utilizzando la β -ciclodestrina come selettore chirale.

4. Reattivi

Nel corso dell'analisi utilizzare acqua distillata o demineralizzata di purezza equivalente e reagenti di qualità analitica riconosciuta.

4.1. Tampone Tris(idrossimetil)-amminometano (TRIS) 0,1 M/ borato 0,1 M + acido etilendiamminotetracetico (EDTA) 2,5 mM + sodio dodecilsolfato (SDS) 0,1% + urea 7 M, pH 8,6 (Fluka, 82616).

4.2. β -ciclodestrina, C₄₂H₇₀O₃₅, > 99%.

4.3. Tampone per elettroforesi capillare

Disciogliere in 100 mL del tampone (4.1.) 1,135 g di β -ciclodestrine (4.2.), agitare dolcemente fino alla completa dissoluzione, conservare a +4 °C. Se correttamente conservata ha una durata di 2 mesi.

4.4. Acetonitrile (ACN), CH₃CN, > 99,8%.

4.5. Dansil cloruro, 5-dimetilamminonaftalene 1-sufonil cloruro (DNS-Cl), > 99%.

4.6. Dansil cloruro, soluzione 15 mM in acetonitrile

Disciogliere in 5 mL di ACN (4.4.) 20 mg di DNS-Cl (4.5.), questa soluzione deve essere preparata fresca ogni volta.

4.7. Sodio bicarbonato, NaHCO₃, > 99,8%.

4.8. Sodio bicarbonato, NaHCO₃ soluzione 0,5 M

Pesare 36 g di sodio bicarbonato (4.7.) con una precisione di 0,01 g e porlo in un pallone tarato da 1 L, aggiungere circa 600 mL di acqua, agitare fino alla completa dissoluzione del bicarbonato, quindi portare a volume. La soluzione deve essere conservata in un contenitore dotato di una chiusura ermetica e mantenuta a +4 °C. Se correttamente conservata la soluzione ha una durata di 2 mesi.

4.9. L (*S*) alanina, CH₃CH(NH₂)CO₂H, 99%.

4.10. D (*R*) alanina, CH₃CH(NH₂)CO₂H, 99%.

4.11. L (*S*) D (*R*) alanina, CH₃CH(NH₂)CO₂H, 99%.

4.12. L (*S*) alanina soluzione 10 mM.

Pesare 0,089 g di L (*S*) alanina (4.9.) con una precisione di 1 mg, porla in un pallone tarato da 100 mL, aggiungere circa 60 mL di acqua, agitare fino alla completa dissoluzione, portare a volume. La soluzione deve essere conservata in un contenitore con chiusura ermetica e mantenuta a -16 °C. Se correttamente conservata la soluzione ha una durata di 2 mesi.

4.13. D (*R*) alanina soluzione 10 mM.

Pesare 0,089 mg di D (*R*) alanina (4.10.) con una precisione di 1 mg, porla in un pallone tarato da 100 mL, aggiungere circa 60 mL di acqua, agitare fino alla completa dissoluzione, portare a volume. La soluzione deve essere conservata in un contenitore con chiusura ermetica e mantenuta a -16 °C. Se correttamente conservata la soluzione ha una durata di 2 mesi.

4.14. L (S) D (R) alanina soluzione 10 mM

Pesare 0,089 mg di L (S) D (R) alanina (4.9) con una precisione di 1 mg, porla in un pallone tarato da 100 mL, aggiungere circa 60 mL di acqua, agitare fino alla completa dissoluzione, portare a volume. La soluzione deve essere conservata in un contenitore con chiusura ermetica e mantenuta a -16 °C. Se correttamente conservata la soluzione ha una durata di 2 mesi.

5. Apparecchiatura

5.1. Stufa o agitatore riscaldante a bagno d'acqua.

5.2. Centrifuga per microprovette.

5.3. Siringhe da 1 mL tipo usa e getta.

5.4. Filtri da siringa da 1 mL con pori del diametro di 0,45 µm in politetrafluoroetilene idrofilo (PTFE).

5.5. Elettroforesi capillare con rilevatore spettrofotometrico dotato di una lampada al deuterio e di un programma d'integrazione e calcolo delle aree dei picchi degli elettroferogrammi.

5.6. Capillare in silice fusa, rivestito esternamente con poliimide ed internamente con poliacrilammide (BIOCAP™ XL, 148-3081, BIO-RAD) di lunghezza totale (TL) di 50 cm e di lunghezza effettiva al rilevatore (EL) 45,4 cm, con diametro interno (ID) di 50 µm e diametro esterno (OD) di 375 µm.

6. Procedimento

6.1. Preparazione del campione per l'analisi.

Pesare una quantità compresa tra 50-100 mg di campione all'interno di una microprovetta tipo Eppendorf da 1,5 mL con tappo, quindi aggiungere 1 mL di acqua, tappare la microprovetta ed agitare fino alla completa dissoluzione.

6.2. Derivatizzazione del campione.

In una microprovetta con tappo tipo Eppendorf da 0,5 mL aggiungere nell'ordine 10-50 µL di campione (6.1), 50 µL di soluzione di bicarbonato (4.8), 150 µL di soluzione di dansil cloruro (4.6) e acqua in quantità tale da portare il volume totale a 250 µL. Omogeneizzare il tutto agitando dolcemente per alcuni minuti, quindi porre nell'agitatore riscaldante a bagno d'acqua (5.1) a 65 °C per 45 minuti. Trascorso questo tempo togliere i campioni dall'agitatore, lasciarli raffreddare a temperatura ambiente al buio, quindi centrifugarli (5.2) a 5.000. g per 10 minuti a 4 °C. Prelevare il surnatante con una siringa (5.3) e filtrarlo (5.4) recuperando il campione derivatizzato nelle apposite microprovette per elettroforesi capillare.

A parte, derivatizzare insieme al campione, in microprovette separate, 10 µL delle soluzioni di L (S) alanina (4.12), D (R) alanina (4.13) e L (S) D (R) alanina (4.14). Questi tre campioni marcati servono per il preciso riconoscimento dei picchi della L (S) e D (R) alanina del campione.

6.3 Elettroforesi capillare.

Installare nello strumento (5.5) il capillare (5.6) e condizionarlo lavandolo con acqua per 10 minuti e tampone (4.3) per 5 minuti sotto alta pressione (7 bar). Procedere all'analisi dei campioni predisponendo le seguenti condizioni:

campo elettrico (costante) = 300 V .cm⁻¹;

polarità: da - a +;

intensità (limite): 50 mA;

rilevazione: λ= 240-260 nm;

iniezione campione: 2 psi·s = 30,4 Pa·s = 0,23 mm Hg·s = 3·10⁻⁴ bar·s;

tempo di corsa: 35 minuti;

temperatura capillare: 25 °C.

Prima di ogni corsa lavare il capillare sotto alta pressione (7 bar) con acqua per 3 minuti e tampone (4.3) per 2 minuti.

Il riconoscimento dei picchi della L (S) alanina e D (R) alanina deve essere fatto confrontando gli elettroferogrammi del campione da solo con quelli del campione marcato. Le aree dei picchi dei due enantiomeri devono essere valutate per mezzo di un idoneo programma di integrazione e calcolo.

7. Espressione dei risultati

Il Grado di racemizzazione si esprime in percentuale ed è calcolato utilizzando la seguente espressione:

Grado di racemizzazione (%)

$$= 2 \cdot \frac{\text{area picco D(R)alanina}}{\text{area picco D(R) alanina} + \text{area picco L(S) alanina}} \cdot 100$$

Nota: Il fattore di trasformazione 2, deriva dall'accezione di racemo che, ai fini del presente metodo, viene definito come miscela proveniente da una racemizzazione spinta, a seguito della quale il rapporto dei due enantiomeri D/L è superiore a 0,5.

DETERMINAZIONE DELLE MASSE MOLECOLARI NOMINALI (NMW) < 10.000 DALTONS NEI FERTILIZZANTI A BASE DI PROTEINE IDROLIZZATE.

1. Oggetto

Il presente documento fissa un metodo per la determinazione delle masse molecolari (NMW) prendendo come riferimento una cut-off a 10.000 daltons.

Nota: Il presente metodo può essere applicato anche per la determinazione di masse molecolari (NMW) diverse (per es. 1.000, 5.000, 20.000 daltons).

2. Campo di applicazione

Il metodo è applicabile ai fertilizzanti organici azotati fluidi per i quali è richiesta la dichiarazione delle masse molecolari.

3. Principio

La separazione delle NMW viene effettuata per ultrafiltrazione con membrane di esteri di cellulosa (CE), con pori di dimensione molecolare nominale (NMW) diverse, in questo caso di 10.000 daltons (2,5 nm) in condizioni di pH e forza ionica costanti, sotto flusso di gas inerte a +4°C.

4. Reattivi

Nel corso dell'analisi utilizzare acqua distillata o demineralizzata di purezza equivalente e reagenti di qualità analitica riconosciuta.

4.1. Potassio cloruro, KCl, > 99,5%.

4.2. Potassio cloruro, KCl soluzione 10 mM

Pesare 0,746 g di potassio cloruro (4.1) con una precisione di 0,001 g e porli in un pallone tarato da 1 L, aggiungere circa 600 mL di acqua, agitare fino alla completa dissoluzione, portare a volume. La soluzione deve essere conservata in un contenitore dotato di chiusura ermetica e a +4°C. Se correttamente conservata la soluzione ha una durata di 2 mesi.

4.3. o-ftalaldeide (OPA), C₈H₆O₂.4.4. Sodio tetraborato decaidrato, Na₂B₄O₇·10 H₂O, > 99%.

4.5. Soluzione di sodio tetraborato 0,2 M

Pesare 19,07 g di sodio tetraborato decaidrato (4.4) con una precisione di 0,01 g, in un matraccio tarato da 1000 mL e portare a volume con acqua. La soluzione deve essere conservata in un contenitore dotato di una chiusura ermetica e mantenuta a +4°C. La soluzione, se correttamente conservata, può essere utilizzata per 2 mesi.

4.6. Acido borico, H₃BO₃, > 99,8%.

4.7. Soluzione di acido borico 0,2 M

Pesare 12,36 g di acido borico (4.6) con una precisione di 0,01 g, in un matraccio tarato da 1000 mL e portare a volume con acqua. La soluzione deve essere conservata in un contenitore dotato di una chiusura ermetica e mantenuta a +4 °C. Se correttamente conservata la soluzione ha una durata di 2 mesi.

4.8. Tampone acido borico-borato, pH 9.

In un matraccio tarato da 200 mL, miscelare 50 mL soluzione di acido borico (4.7) con 59 mL di soluzione di sodio tetraborato (4.5), portare a volume con acqua. La soluzione deve essere conservata in un contenitore dotato di una chiusura ermetica e mantenuta a +4 °C. Se correttamente conservata la soluzione ha una durata di 2 mesi.

4.9. Etanolo, C₂H₅OH, 95% v/v.

4.10. Soluzione di OPA

In una provetta di vetro da 10 mL con chiusura ermetica mettere nell'ordine: 2 mL di etanolo (4.9), una punta di spatola di OPA (4.3) e 5 mL di tampone acido borico-borato (4.8). Tappare e agitare dolcemente fino alla completa dissoluzione dell'OPA. Questa soluzione deve essere conservata al buio a +4 °C ed è necessario prepararla fresca ogni volta.

4.11. Acido solforico, H₂SO₄ al 96% (p = 1,89).

4.12. Soluzione di acido solforico 2 M

Diluire con acqua 110 mL di acido solforico (4.11) in un matraccio tarato da 1000 mL sino a volume. La soluzione deve essere conservata in un contenitore dotato di una chiusura ermetica. Se correttamente conservata la soluzione ha una durata di 2 mesi.

5. Apparecchiatura

5.1. Cella da ultrafiltrazione con una capacità di 10 mL.

5.2. Filtri da ultrafiltrazione in esteri di cellulosa (CE) con NMW da 10.000 daltons.

5.3. Gas inerte per forzare la filtrazione (elio).

5.4. Camera fredda o criostato a +4 °C.

6. Procedimento

6.1 Preparazione del campione per l'analisi

Omogeneizzare accuratamente il campione, pesare 10 g di campione con una precisione di 0,01 g all'interno di un matraccio tarato da 100 mL, quindi portare a volume con la soluzione di KCl (4.2) e agitare fino alla completa omogeneizzazione.

6.2 Condizionamento della membrana

Installare la membrana nella cella avendo cura di non danneggiarla, quindi condizionarla facendovi passare attraverso un opportuno volume di soluzione di KCl (4.2), in genere è sufficiente un volume pari a 5 volte la capacità della cella. L'ultrafiltrazione deve essere eseguita sotto flusso di un gas inerte (elio) e a temperatura costante (+4 °C).

6.3 Ultrafiltrazione

Mettere nella cella (5.1) 2 mL di campione (6.1), pari a 200 mg di campione iniziale ed aggiungere KCl (4.2) fino a riempire la cella. Recuperare l'eluato (< 10.000 daltons) dalla cella in un matraccio tarato da 100 mL contenente 5 mL di soluzione di H₂SO₄ (4.12). Man mano che la cella si vuota deve essere nuovamente riempita con la soluzione di KCl (4.2). Il termine del passaggio di materiale organico azotato con massa molecolare < 10.000 daltons viene valutato recuperando alcune gocce dell'eluato dalla cella all'interno di una provetta di vetro dotata di tappo e aggiungendovi 1 mL della soluzione di OPA (4.10). Dopo aver agitato dolcemente la provetta per un minuto, riparla al buio a +4 °C per 20 minuti, trascorsi i quali controllare il colore della soluzione contro quello della soluzione di OPA (4.10). Se il colore della soluzione contenente le gocce di eluito è più scura di quella di OPA (4.10) continuare l'ultrafiltrazione, se non è possibile notare a vista alcuna differenza l'ultrafiltrazione può essere considerata conclusa. Quindi terminata l'ultrafiltrazione portare a volume il matraccio contenente la frazione eluita (< 10.000 daltons) e recuperare in modo quantitativo in un matraccio da 100 mL la frazione (> 10.000 daltons) di campione rimasta nella cella, utilizzando sempre la soluzione di KCl (4.2).

6.4 Determinazione del contenuto in azoto organico e carbonio organico

Sul campione iniziale e su entrambe le frazioni ottenute determinare:

— il contenuto in azoto organico (sottrarre dal valore dell'azoto totale il valore dell'azoto ammoniacale e nitrico) secondo

quanto previsto dal Metodo 2 riportato nella Parte Prima (Metodi di analisi CEE) del decreto ministeriale 24 marzo 1986 «Approvazione dei metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti» supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 5 agosto 1986;

— il contenuto in carbonio organico secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 21 dicembre 2000 «Metodi ufficiali di analisi dei fertilizzanti. Supplemento n. 6» *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 2001.

7. Espressione dei risultati

Le masse molecolari si esprimono mediando i valori del contenuto in azoto organico (Norg) e del carbonio organico (Corg) di ogni frazione (>10kDa e <10kDa), espressi in percentuale sui rispettivi contenuti totali:

$$\text{Frazione}_{<10\text{kDa}} = \frac{\frac{\text{Norg}_{<10\text{kDa}} (\%) + \text{Corg}_{<10\text{kDa}} (\%)}{\text{Norg}_{\text{totale}} (\%) + \text{Corg}_{\text{totale}} (\%)}}{2} \cdot 100$$

$$\text{Frazione}_{>10\text{kDa}} = \frac{\frac{\text{Norg}_{>10\text{kDa}} (\%) + \text{Corg}_{>10\text{kDa}} (\%)}{\text{Norg}_{\text{totale}} (\%) + \text{Corg}_{\text{totale}} (\%)}}{2} \cdot 100$$

DETERMINAZIONE DEL pH NEI FERTILIZZANTI ED AMMENDANTI ORGANICI

1. Oggetto

Il presente documento fissa un metodo per la determinazione del grado di reazione (pH) nei fertilizzanti e negli ammendanti organici.

2. Campo di applicazione

Il metodo è applicabile a tutti i fertilizzanti ed ammendanti organici.

3. Principio

Il pH viene determinato per via potenziometrica, dopo taratura del sistema di misura, su sospensioni di:

- fertilizzante-acqua: il valore ottenuto è indicativo del grado di reazione del sistema;

- fertilizzante-CaCl₂: il valore ottenuto è virtualmente indipendente dal contenuto iniziale in sali presenti nel campione.

4. Reattivi

Nel corso dell'analisi utilizzare acqua distillata o demineralizzata di purezza equivalente e reagenti di qualità analitica riconosciuta.

4.1. Soluzioni tampone del commercio pronte all'uso (pH = 4, 7 e 10).

4.2. Soluzione di calcio cloruro (0,01 M): sciogliere in H₂O, in un matraccio tarato da 1000 mL, 1,11 g di calcio cloruro (CaCl₂) (o 1,47 g di CaCl₂·2H₂O).

5. Apparecchiatura

Attrezzatura di laboratorio di uso comune. In particolare:

5.1. pH-metro con compensazione della temperatura, elettrodo di vetro con elettrodo di riferimento o elettrodi combinati.

5.2. Agitatore magnetico a velocità regolabile.

5.3. Beaker in vetro da 100 mL.

5.4. Ancorette magnetiche.

5.5. Bilancia tecnica elettronica (unità di formato almeno 0,1 g).

6. Procedimento

6.1. Taratura del pH-metro

Tarare il sistema di misura utilizzando le soluzioni tampone di riferimento aventi pH inferiore e superiore a quello del campione.

6.2. Misurazione del pH (in H₂O e CaCl₂)

In un beaker da 100 mL, pesare 3,0 g di campione preventivamente seccato all'aria, accuratamente omogeneizzato, od una quantità equivalente di campione umido. Aggiungere 50 mL di H₂O distillata o 50 mL della soluzione di CaCl₂ 0,01M. Pone in agitazione per 30 minuti a temperatura ambiente. Lasciare sedimentare la sospensione per alcuni minuti. Introdurre il sistema elettrodo del pHmetro nel surnatante e rilevare il valore di pH.

7. Espressione dei risultati

Per il pH determinato in acqua, riportare il risultato come «pH in H₂O».

Per il pH determinato in soluzione salina, riportare il risultato come «PH in CaCl₂».

8. Note

I valori di pH determinati in CaCl₂ sono generalmente inferiori di circa 0,5-0,8 unità di pH rispetto a quelli rilevati in H₂O.

Nel caso di matrici organiche particolarmente fibrose (come le torbe da sfagno) è possibile variare il rapporto di estrazione solido:liquido (es. 3 g in 70 mL).

DETERMINAZIONE DELLA SALINITÀ
NEI FERTILIZZANTI ED AMMENDANTI ORGANICI

1. Oggetto

Il presente documento fissa un metodo per la determinazione della salinità nei fertilizzanti e negli ammendanti organici.

2. Campo di applicazione

Il metodo è applicabile a tutti i fertilizzanti ed ammendanti organici.

3. Principio

Il metodo consiste nella determinazione diretta della conducibilità (o conduttanza) della sospensione in acqua del fertilizzante o dell'ammendante organico. Il contenuto in sali è infatti correlato alla conducibilità elettrica della sospensione acquosa.

4. Reattivi

Nel corso dell'analisi utilizzare acqua bidistillata di purezza equivalente e reagenti di qualità analitica riconosciuta.

4.1. Soluzioni standard di potassio cloruro (0,1 M; 0,02 M; 0,002 M).

Soluzione 0,1 M di KCl: sciogliere in H₂O, in un matraccio tarato da 1000 mL, 7,455 g di potassio cloruro (KCl). Portare a volume con H₂O.

Soluzione 0,02 M di KCl: prelevare, in un matraccio tarato da 1000 mL, 200 mL della soluzione di KCl 0,1 M. Portare a volume con H₂O.

Soluzione 0,002 M di KCl: prelevare, in un matraccio tarato da 1000 mL, 20 mL della soluzione di KCl 0,1 M. Portare a volume con H₂O.

5. Apparecchiatura

Attrezzatura di laboratorio di uso comune. In particolare:

- 5.1. Matracci tarati di classe A da 1000 mL.
- 5.2. Pipette tarate di classe A da 20 mL.
- 5.3. Cilindri tarati di classe A da 100 mL.
- 5.4. Agitatore oscillante a 120-140 cicli/minuto.
- 5.5. Contenitori in plastica da 200 mL con tappo a chiusura ermetica.
- 5.6. Imbuti in plastica.
- 5.7. Filtri di carta Whatman® n. 42.
- 5.8. Conduttometro con cella di misura.
- 5.9. Bilancia tecnica elettronica (unità di formato almeno 0,1 g).

6. Procedimento

6.1. Pesare 10,0 g di campione umido e porli nel contenitore in plastica. Aggiungere 100 mL di H₂O bidistillata ed agitare meccanicamente per 30 minuti. Lasciare decantare la sospensione per almeno 30 minuti. Se il liquido surnatante risulta sufficientemente limpido, misurarne direttamente la conducibilità. Se il surnatante si presenta torbido, filtrare su filtro di carta Whatman® asciutto, avendo cura di scartare la prima porzione di filtrato. Se il filtrato risulta ancora torbido, filtrare nuovamente sullo stesso filtro.

6.2. Misurazione della conducibilità

Utilizzando una apparecchiatura in grado di fornire i valori di conducibilità (conduttività a 25 °C), è sufficiente rilevare il valore accertato, espresso in dS × m⁻¹. Nel caso in cui l'apparecchiatura fornisca i valori di conduttanza è necessario, mediante l'utilizzo delle soluzioni standard di KCl preparate, calcolare il fattore di cella (K). Successivamente, è possibile risalire al valore di conducibilità (conduttività a 25 °C), introducendo nel calcolo un opportuno fattore di correzione (F).

6.3. Calcolo della costante di cella (K)

La costante si ricava misurando soluzioni a conduttività nota. Nella Tabella 1 vengono riportate le conducibilità specifiche di soluzioni di KCl a varie temperature (in dS × m⁻¹).

Tabella 1. *Conduttività di soluzioni di KCl a diverse concentrazioni ed a differenti temperature. Per valori intermedi di T, i valori di conducibilità specifica si ottengono per interpolazione.*

Temperatura (T)	0,1 N	0,02 N	0,002 N
15	10,48	2,243	0,239
20	11,67	2,501	0,266
25	12,88	2,765	0,293
30	14,12	3,031	0,321

Per il calcolo della costante di cella si utilizza la seguente espressione:

$$K = \frac{L}{C}$$

dove:

- K = costante di cella
- L = conduttività delle soluzioni standard di KCl.
- C = conduttanza misurata di una delle soluzioni standard di KCl.

6.4. Correzione della lettura (F)

La conducibilità letta per il campione in esame deve essere corretta per la temperatura. In tabella 2 sono riportati i fattori di conversione (F) in funzione della temperatura.

Tabella 2. *Fattori di conversione F.*

Temperatura	F	Temperatura	F
5	1,613	20	1,112
10	1,411	25	1,000
15	1,247	30	0,907

7. Espressione dei risultati

Per il calcolo della conducibilità si utilizza la seguente espressione:

$$Lx = C \times F \times K$$

dove:

- Lx = conduttività a 25 °C della sospensione in esame
- C = conduttanza misurata (nelle condizioni operative)
- K = costante di cella
- F = fattore di conversione della temperatura

Calcolare la salinità (in meq \times 100 g) indirettamente, tenendo conto che una conducibilità di 1 dS \times m⁻¹ corrisponde a circa 12,5 meq \times L di sali, mediante la seguente formula:

$$[(V \times 1,25 \times Lx)/P] \times f$$

dove:

- V = volume del liquido (espresso in millilitri)
 P = la massa del campione umido (espresso in grammi)
 Lx = conduttività a 25 °C della sospensione in esame
 f = fattore analitico per riportare il dato analitico alla sostanza secca {f=100/100-umidità %}

Nel caso specifico, poiché l'estratto acquoso è 10 g/100 mL, la formula diventa:

$$12,5 \times Lx \times f$$

8. Note

I valori di conducibilità vengono spesso espressi in mS \times cm⁻¹. Secondo il nuovo sistema internazionale delle unità di misura (unità SI) è tuttavia necessario riportare tali risultati in dS \times m⁻¹. Non è necessario operare alcuna correzione, dal momento che i valori risultano numericamente uguali (mS \times cm⁻¹ = dS \times m⁻¹).

02A11264

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 luglio 2002.

Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Sessione straordinaria. Anno scolastico 2001-2002.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto l'art. 7, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, che prevede, in presenza di talune particolari condizioni, che i candidati possano effettuare gli esami di Stato dopo la conclusione della sessione ordinaria;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425/1997;

Visto l'art. 18 dell'ordinanza ministeriale n. 43 dell'11 aprile 2002, ai sensi del quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base dei dati forniti dai competenti direttori generali degli uffici scolastici regionali, fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami di Stato in una sessione straordinaria riservata ai candidati che non hanno potuto sostenere o completare le prove nella sessione suppletiva o comunque prima dei termini di chiusura dei lavori delle commissioni;

Ritenuto che detta sessione straordinaria debba svolgersi in tempi compatibili con l'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico e con l'eventuale prosieguo degli studi da parte dei candidati;

Decreta:

Art. 1.

1. La sessione straordinaria degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore, per l'anno scolastico 2001-2002, si svolge secondo il seguente diario:

prima prova scritta: martedì 10 settembre 2002;

seconda prova scritta: mercoledì 11 settembre 2002 e, per gli istituti d'istruzione artistica, con prosecuzione secondo i tempi e le modalità fissati per la sessione ordinaria;

terza prova scritta: venerdì 13 settembre, secondo i tempi previsti per la sessione ordinaria. Per i licei artistici e gli istituti d'arte, la terza prova si svolge al termine della seconda prova;

inizio dei colloqui: dopo la correzione e la valutazione degli elaborati delle prove scritte.

Art. 2.

1. Per i candidati che non devono sostenere la prima prova scritta, l'esame ha luogo nei giorni di mercoledì 11 e venerdì 13 settembre 2002.

2. Per i candidati che non devono sostenere le prime due prove scritte, la terza prova è fissata per martedì 10 settembre 2002.

3. Per i candidati che non devono sostenere alcuna prova scritta, il colloquio ha luogo martedì 10 settembre 2002.

Art. 3.

1. Le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si insediano lunedì 9 settembre 2002, presso gli istituti ove sono presenti candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria.

2. Ai componenti delle commissioni spetta una quota del compenso forfettario riferito alla funzione e una quota dell'eventuale compenso forfettario riferito alla trasferta, in conformità di quanto previsto dalla C.M. n. 67 del 12 giugno 2002 in materia di compensi. Tali quote sono calcolate con riferimento al periodo continuativo di svolgimento dei lavori della commissione e in misura proporzionale alla durata complessiva delle operazioni d'esame della sessione ordinaria.

3. I direttori generali degli uffici scolastici regionali provvedono alla convocazione delle commissioni di cui al precedente comma 1.

Art. 4.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale n. 43 dell'11 aprile 2002.

2. I capi degli istituti sedi d'esame danno comunicazione scritta ai candidati interessati circa le date di svolgimento delle prove.

Roma, 25 luglio 2002

Il Ministro: MORATTI

*Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 23*

02A11484

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 22 agosto 2002.

Partecipazione azionaria della Simest, per conto del Ministero delle attività produttive, in imprese costituite o da costituire in Paesi del bacino del Mediterraneo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DEGLI
STRUMENTI E DEGLI STUDI IN MATERIA DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRO-
DUTTIVE - DIVISIONE II

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare, l'art. 12, secondo il quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi, ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante «disposizioni in materia di commercio estero» ed in particolare l'art. 25 dello stesso a norma del quale dal 1° gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo viene attribuita alla Simest S.p.a.;

Visto l'art. 20 dello stesso decreto legislativo n. 143/1998 che introduce modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, in materia di promozione della partecipazione della Simest S.p.a. a società ed imprese all'estero;

Vista la delibera del CIPE n. 14 del 15 febbraio 2000 concernente il riparto, per il 2000-2002, delle risorse per le aree depresse del territorio nazionale con la quale sono stati assegnati al Ministero del commercio con l'estero 50 miliardi di lire (€ 25.822.844,96) da destinare alla realizzazione di progetti per l'internazionalizzazione delle PMI nell'ambito delle predette aree;

Visto il decreto ministeriale n. 67226/2000 con cui è stato istituito nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 2000, nell'ambito dell'unità previsionale 5.2.1.4. «aree depresse» del centro di responsabilità «Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attività produttive» il capitolo n. 7460 «somme da erogare per la realizzazione di progetti destinati all'internazionalizzazione

delle piccole e medie imprese delle aree depresse del territorio nazionale», con uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa, pari a 25 miliardi di lire (€ 12.911.422,48);

Visto l'art. 8, comma 1, lettera c), della legge 28 luglio 1999, n. 266, il quale prevede che, nel triennio 1999-2001, le giacenze sul Fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge n. 49/1987, vengano impiegate dal Ministero del commercio con l'estero per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo, nel quadro degli interventi disciplinati dal decreto legislativo n. 143/1998 summenzionato;

Visto il decreto ministeriale n. 10118/2001 con cui è stata apportata nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 2001, una variazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, di 20 miliardi di lire (€ 10.329.137,98) a valere sul capitolo n. 7450 «somme da destinare a sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo»;

Vista la delibera n. 20/2002 del 28 marzo 2002 con cui il CIPE, a modifica di quanto stabilito con la delibera n. 14/2000 sopra citata, ha destinato l'importo di 50 miliardi di lire (€ 25.822.844,96) al finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi del Mediterraneo da parte di imprese ubicate nelle aree depresse del territorio nazionale e, in particolare, del Mezzogiorno con priorità per le piccole e medie imprese;

Vista la stessa delibera n. 20/2002 che ha previsto la possibilità per questo Ministero di destinare al finanziamento delle predette operazioni di venture capital nei Paesi del Mediterraneo da parte di imprese italiane, l'ulteriore importo di € 10.329.137,98, già stanziato nel proprio stato di previsione per l'anno finanziario 2001, in applicazione dell'art. 8, comma 1, lettera c), della legge 28 luglio 1999, n. 266 summenzionata;

Tenuto conto che la riduzione del 20 per cento decisa dal Ministero dell'economia e delle finanze sui residui di stanziamento al 31 dicembre 2001 è stata effettuata in sede di chiusura di esercizio 2001;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della Simest, con cui è stata valutata positivamente la proposta avanzata dal Ministero attività produttive di affidare alla società la gestione degli stanziamenti per sostenere gli investimenti in particolare di imprese delle regioni meridionali nei Paesi del bacino del Mediterraneo;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente decreto, si intendono per:

Stanziamento: importo complessivo pari a € 34.139.350,40 trasferiti alla Simest S.p.a. con il presente decreto e per le finalità qui stabilite.

Imprese destinatarie: Imprese aventi stabile organizzazione in una delle regioni meridionali italiane e nelle altre «aree depresse» del Paese, che, anche in associazione con altre imprese aventi stabile organizzazione

in Italia, acquisiscano quote di capitale di rischio in società o imprese costituite o da costituire nei Paesi del bacino del Mediterraneo;

Investimento: acquisizione, da parte delle imprese destinatarie anche in associazione con altre imprese aventi stabile organizzazione in Italia, ovvero da parte di imprese aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea e controllate da imprese destinatarie, di quote di capitale di rischio di un'impresa costituita o da costituire in uno dei Paesi del bacino del Mediterraneo;

Intervento: acquisizione da parte della Simest S.p.a., a valere sullo stanziamento di cui all'art. 2 del presente decreto e per conto di detto Ministero, di proprietà del Ministero delle attività produttive, Dipartimento per l'internazionalizzazione, fino al ventiquattro per cento di quote del capitale di rischio in società o imprese costituite o da costituire nei Paesi del bacino del Mediterraneo;

Intervento Simest S.p.a.: acquisizione, da parte della Simest S.p.a. in nome e per conto proprio a valere e nei limiti previsti dalla legge n. 100/1990 e successive modifiche, di quote di capitale di rischio di un'impresa costituita o da costituire in uno dei Paesi del bacino del Mediterraneo da parte delle imprese destinatarie anche in associazione con altre imprese aventi stabile organizzazione in Italia;

Comitato: il Comitato di indirizzo e rendicontazione istituito con il presente decreto.

Ministero: il Ministero delle attività produttive.

Dipartimento: Dipartimento per l'internazionalizzazione del Ministero delle attività produttive.

Soggetto gestore: la Simest S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, cui è stata anche attribuita la gestione degli interventi agevolativi finanziati con le disponibilità dei fondi presso di essa trasferiti ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

Art. 2

Stanziamento

1. La somma di € 34.139.350,40, nelle disponibilità del Servizio per il coordinamento strumenti e studi per l'internazionalizzazione delle imprese, capitoli n. 8319 e n. 8311, deve essere trasferita in base al presente decreto al soggetto gestore, e utilizzata da quest'ultimo per conto del Ministero, con finalità di interventi di «venture capital» e/o per l'acquisizione di partecipazioni societarie fino al ventiquattro per cento del capitale di società o imprese costituite o da costituire in uno dei Paesi del bacino del Mediterraneo.

Art. 3.

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto, fissa la disciplina relativa all'intervento tramite acquisizione, da parte del soggetto gestore per conto del Ministero, di partecipazioni aggiuntive rispetto all'intervento della Simest S.p.a. in

imprese costituite o da costituire in uno dei Paesi del bacino del Mediterraneo dalle imprese destinatarie, anche in associazione con altre imprese del territorio italiano.

2. L'intervento a valere sullo stanziamento di cui al presente decreto non potrà essere superiore alla quota di partecipazione al capitale di rischio detenuta complessivamente dai soci italiani proponenti l'intervento stesso.

3. L'acquisizione di cui al comma 1 del presente articolo, potrà aver luogo esclusivamente qualora vi sia il contestuale intervento della Simest S.p.a., ai sensi della legge n. 100 del 24 aprile 1990.

Art. 4.

Domanda di intervento

1. La domanda di intervento deve essere contenuta nella richiesta di intervento Simest S.p.a. e presentata dall'impresa interessata direttamente agli uffici della Simest.

2. Alla presentazione della domanda il gestore porterà a conoscenza del richiedente le direttive varate dal Comitato di cui al successivo art. 5.

3. Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, gli uffici del soggetto gestore avviano la procedura per la valutazione dell'intervento a valere sullo stanziamento di cui all'art. 2.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il soggetto gestore completerà l'istruttoria e sottoporrà la richiesta di intervento al proprio consiglio di amministrazione per la delibera che successivamente sarà trasmessa al Comitato di cui all'art. 5, per il relativo esame e l'approvazione.

5. Il Comitato esaminerà le proposte di intervento alla prima riunione utile.

6. Ai soggetti destinatari sarà data comunicazione dell'avvenuta delibera del Comitato circa l'intervento e, su richiesta, dello stato del procedimento.

Art. 5.

Comitato di indirizzo e rendicontazione

1. È costituito, presso il Ministero, un Comitato di indirizzo e rendicontazione la cui composizione e struttura è disposta con successivo decreto.

2. Il Comitato, con proprie direttive indirizzate al soggetto gestore, definisce i criteri generali per l'operatività dello stanziamento. Nella definizione di tali criteri tiene conto delle priorità di sviluppo settoriale che emergono da studi Paesi appositamente predisposti dall'ICE o da Organismi sovranazionali ed internazionali e delle compatibilità con settori e comparti produttivi del sistema economico italiano.

3. Anche sulla base delle direttive definite come previsto nel precedente comma 5, il Comitato valuta e approva, le proposte del soggetto gestore in merito agli interventi.

Art. 6.

Controlli

1. Il Comitato può sottoporre a controllo le operazioni oggetto di intervento mediante ispezioni in loco da parte del Dipartimento, Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle imprese.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il Comitato trasmette al Ministero ed alla Simest il programma dei controlli che intende effettuare e l'esito degli stessi per le relative valutazioni di competenza.

Art. 7.

Modalità di cessione delle partecipazioni

1. Ferme restando le modalità dell'intervento Simest S.p.a., attesa la natura di «venture capital» degli interventi di cui all'art. 1 le partecipazioni acquisite dal soggetto gestore per conto del Ministero a valere sullo stanziamento di cui all'art. 2 devono essere cedute, a prezzo non inferiore al valore corrente o al valore patrimoniale netto contabile rilevato al momento della cessione, entro otto anni dall'acquisizione della partecipazione stessa.

2. L'impegno al riacquisto delle partecipazioni acquisite a valere sullo stanziamento di cui all'art. 2 del presente decreto - da intendersi aggiuntive rispetto agli interventi assunti dalla Simest S.p.a. in nome e per conto proprio sulla base della legge n. 100 del 24 aprile 1990 e successive modificazioni - non sarà assistita da garanzie reali o personali.

3. Le somme derivanti dalla dismissione delle partecipazioni azionarie, effettuate per conto del Ministero, torneranno a far parte delle disponibilità del Ministero delle attività produttive per essere riutilizzate dal soggetto gestore per le medesime finalità d'intervento.

Art. 8.

Ulteriori competenze del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore, oltre all'attività istruttoria, provvede, sulla base delle delibere del Comitato, alla stipula del contratto di partecipazione, all'acquisizione e alla vendita della partecipazione ed alla gestione della stessa, nonché alla tutela e al recupero dei crediti.

Art. 9.

Convenzione Ministero delle attività produttive - Simest

1. Una convenzione sarà stipulata tra il Ministero delle attività produttive ed il soggetto gestore per definire le attività dello stesso e la relativa remunerazione, comprensiva del margine aziendale per la resa del servizio.

Detti oneri saranno a carico dello stanziamento.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 agosto 2002

*Il vicario
del direttore generale
DONZELLI*

02A11483

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA UNIFICATA

(EX ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO
28 AGOSTO 1997, N. 281)

ACCORDO 5 settembre 2002.

Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Premesso che:

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ha liberalizzato l'attività di produzione di energia elettrica, nel rispetto di determinati obblighi di servizio pubblico, e in particolare l'art. 8 dello stesso decreto ha previsto l'emanazione di regolamenti per il rilascio delle autorizza-

zioni alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonti convenzionali, in conformità ai principi di semplificazione indicati;

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare il capo V, relativo alle attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia, ha organizzato le funzioni di programmazione e pianificazione in campo energetico, nonché le attività amministrative in materia di impianti di produzione di energia elettrica secondo un criterio di pluralismo e sussidiarietà tra Stato, regioni, province ed enti locali;

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» ha individuato ruoli e competenze legislative, regolamentari ed amministrative dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

l'apertura del mercato elettrico costituisce un'occasione per conseguire il rafforzamento della struttura energetica nazionale, tenuto conto della continua crescita della domanda interna, della marcata dipendenza estera per l'approvvigionamento energetico e della necessità, conseguente al processo di liberalizzazione, di sviluppare strumenti che garantiscano l'installazione di un'adeguata potenza di generazione, atta alla copertura di fabbisogno nazionale, al mantenimento della sicurezza del sistema e allo sviluppo di reali processi di competitività, al rinnovo del parco di produzione al fine di un miglioramento delle prestazioni ambientali;

il Governo, le regioni e gli enti locali condividono l'indirizzo di politica industriale di miglioramento della competitività del sistema Paese, da conseguire attraverso l'obiettivo primario di una riduzione dei costi dell'energia per imprese e famiglie, per il quale la liberalizzazione ne costituisce strumento essenziale;

Considerata l'opportunità e l'utilità di definire linee comuni di valutazione per l'esercizio delle attività amministrative di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica;

Visto l'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che demanda a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Visto il documento trasmesso, ai fini del perfezionamento del presente accordo, dal Ministro delle attività produttive con nota protocollo n. 211830 del 3 luglio 2002;

Vista la nuova stesura della proposta di accordo, formalizzata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome con nota del 4 settembre 2002 e successivamente inviata all'Ance, UPI ed Uncecm;

Tenuto conto degli esiti dell'odierna seduta;

Acquisito l'assenso del Ministro delle attività produttive;

Sancisce accordo

tra il Governo, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane relativamente ai criteri generali di valutazione dei progetti di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nonché ai compiti ed alle funzioni amministrative nel settore della produzione dell'energia elettrica, nei termini di cui all'allegato *sub A*, parte integrante del presente accordo.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2002

Il Presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

ALLEGATO A

CRITERI DI VALUTAZIONE DA UTILIZZARE AL FINE DI VERIFICARE LA MAGGIORE O MINORE RISPONDEZZA DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE DI CENTRALI ELETTRICHE ALLE ESIGENZE DI SVILUPPO OMOGENEO E COMPATIBILE DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE.

Il nuovo quadro di riferimento.

L'energia elettrica rappresenta un fattore strategico per lo sviluppo economico e sociale del Paese. La disponibilità di energia a prezzi contenuti è alla base dei processi di crescita produttiva, sociale ed occupazionale ed è un fattore determinante per la competitività internazionale di interi territori e per lo sviluppo socio-economico di ciascun territorio. In definitiva, la garanzia della fornitura di energia e di una buona qualità del servizio, la disponibilità di energia prodotta a prezzi competitivi e non gravata da eccessivi oneri di trasporto, rappresentano oggi elementi indispensabili per la competitività anche delle singole comunità territoriali nonché per garantire qualità della vita e condizioni eque di servizio a tutti i consumatori.

La liberalizzazione del settore elettrico può consentire la progressiva riduzione dei prezzi dell'energia elettrica, sia per i clienti idonei sia per i clienti vincolati, attraverso lo sviluppo dei produttori già presenti sul mercato e l'ingresso di nuovi soggetti, nazionali ed esteri, nel mercato italiano. Le dinamiche di mercato possono inoltre innescare importanti sviluppi di carattere ambientale: già oggi si constata come il processo in corso abbia attivato investimenti per il risanamento ed il rinnovo del parco di produzione elettrica ed abbia determinato numerose richieste di installazione di nuove centrali, tecnologicamente avanzate, in grado di migliorare la qualità ambientale complessiva della produzione elettrica attraverso rendimenti energetici più elevati del passato e la destinazione ad un ruolo di riserva tecnica per gli impianti meno efficienti oggi in produzione.

È importante ricordare, in proposito, che l'energia elettrica può essere prodotta solo per l'utilizzo immediato. La quantità di energia prodotta pertanto, e le conseguenti eventuali emissioni inquinanti, sono proporzionali al fabbisogno del sistema sociale e produttivo, e non alla capacità produttiva degli impianti disponibili. La disponibilità di nuovi impianti termoelettrici ad alta efficienza, più rispettosi dell'ambiente ma anche più economici, escluderà inevitabilmente dal mercato gli impianti più inefficienti, costosi ed inquinanti.

Inoltre, poiché oltre i costi della produzione anche i vincoli fisici al trasporto e gli oneri di trasporto e di distribuzione contribuiscono a determinare nel mercato libero il prezzo finale dell'energia, è evidente che la diversità di condizioni infrastrutturali presente oggi in ciascuna delle aree territoriali in cui è possibile suddividere il sistema elettrico italiano, se non opportunamente corretta, finirà per determinare prezzi differenziati dell'energia nelle varie aree del Paese. In particolare, nelle aree e nelle regioni deficitarie, ossia dove la produzione interna è inferiore al fabbisogno e basata su impianti non ad elevata efficienza, l'energia avrà inevitabilmente costi, e quindi prezzi, maggiori che in altre aree del Paese, frenando lo sviluppo socio-economico locale.

La forte spinta agli investimenti nel settore da parte di nuovi produttori può essere valorizzata dalle amministrazioni statali e dagli enti territoriali per colmare gli squilibri e le criticità oggi esistenti nella struttura energetica nazionale, per rafforzare e ottimizzare la dotazione delle regioni in termini di potenza installata e qualità tecnologica degli impianti, in modo da dotare ciascuna comunità territoriale di adeguate condizioni competitive.

Considerazioni generali.

La direttiva europea 96/92/CE, di liberalizzazione del mercato elettrico, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 79/1999, prevede che l'attività di produzione di energia elettrica sia libera, ancorché soggetta ad autorizzazione.

La direttiva prevede in particolare che gli Stati membri stabiliscano a priori e rendano pubblici i criteri e le procedure di autorizzazione alla costruzione di impianti sul proprio territorio, e che l'eventuale diniego di autorizzazione sia fondato su motivi obiettivi e non discriminatori, fondati e comunicati alla Commissione europea ed al richiedente, che deve poter ricorrere contro tale decisione.

È necessario che i criteri di valutazione previsti dalla direttiva, alcuni dei quali riguardano specificamente il territorio, siano fissati in modo omogeneo a livello nazionale individuando linee comuni per l'esercizio delle competenze amministrative a tutti i livelli, anche se la loro applicazione in sede regionale potrà tenere conto delle specificità delle singole aree.

È opportuno pertanto individuare i criteri di seguito esplicitati, da seguire per la valutazione dei progetti di nuove centrali elettriche, unitamente ad alcune indicazioni procedurali per rendere noti a priori ai richiedenti le opportunità o i vincoli esistenti in zone specifiche.

Essendo già state presentate molte richieste di autorizzazione, i medesimi criteri saranno applicati ai fini di una più celere valutazione delle medesime, ferma restando la possibilità dei richiedenti, ove il singolo progetto non risultasse adeguato nella stesura attuale, di adeguarlo per gli aspetti carenti.

Dato atto che le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuovi impianti di produzione di energia ovvero di potenziamento o trasformazione di impianti di produzione esistenti possono, al fine di assicurare la sostenibilità ambientale e territoriale, accompagnare la autorizzazione degli impianti alla contestuale conclusione di accordi con il proponente che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale.

Considerata la necessità di concordare alcuni punti fondamentali che, nel rispetto delle autonomie riconosciute alle regioni ed agli enti locali e del trasferimento delle competenze avvenuto in attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, ed in particolare alla luce del potenziamento delle autonomie stesse derivante dalla legge costituzionale n. 3/2001, consentano il raggiungimento di obiettivi condivisi, anche in relazione all'azione promossa dalle regioni nell'Accordo di Torino del 5 giugno 2001 in materia di riduzione di gas serra finalizzato non solo alla predisposizione della programmazione energetico-ambientale del territorio ma anche ad assicurare gli impegni internazionali assunti dallo Stato, si ritiene di concordare criteri utili allo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di produzione di energia elettrica, ai fini della conoscenza da parte dei proponenti e dei soggetti autorizzatori (Stato, regioni, enti locali).

Quanto sopra premesso, si propongono i seguenti criteri generali di valutazione dei progetti di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica:

A) Criteri generali:

a) compatibilità con gli strumenti di pianificazione esistenti generali e settoriali d'ambito regionale e locale, anche ai sensi del decreto legislativo n. 351/1999;

b) coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico e dello sviluppo produttivo della regione o della zona interessata dalla richiesta, con riferimento anche alle ricadute di soddisfacimento del fabbisogno energetico e di sviluppo produttivo sulle regioni confinanti;

c) coerenza con le esigenze di diversificazione delle fonti primarie e delle tecnologie produttive; saranno in ogni caso considerati coerenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, come definite dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che risultano congruenti con gli atti e gli indirizzi regionali;

d) grado di innovazione tecnologica, con particolare riferimento al rendimento energetico ed al livello di emissioni dell'impianto proposto;

e) utilizzo delle migliori tecnologie ai fini energetici e ambientali, con particolare riferimento alla minimizzazione delle emissioni di NOx e CO, tenendo conto della specifica dimensione d'impianto;

f) massimo utilizzo possibile dell'energia termica cogenerata;

g) riduzione o eliminazione, ove esistano, di altre fonti di produzione di energia e di calore documentata con apposite convenzioni e accordi volontari con le aziende interessate;

h) diffusione del teleriscaldamento, in relazione alla specifica collocazione dell'impianto, finalizzato alla climatizzazione anche delle piccole utenze produttive e delle utenze private di piccole dimensioni, con la messa a disposizione di un servizio di pubblica utilità per i centri urbani coinvolti;

i) minimizzazione dei costi di trasporto dell'energia e dell'impatto ambientale delle nuove infrastrutture di collegamento dell'impianto proposto alle reti esistenti;

j) riutilizzo prioritario di siti industriali già esistenti, anche nell'ambito dei piani di riconversione di aree industriali;

k) concorso alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate compreso il contributo allo sviluppo e all'adeguamento della forestazione ovvero tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali territoriali assunte anche a seguito di eventuali accordi tra il proponente e l'ente locale;

l) completezza ed affidabilità delle modalità previste per ottemperare all'obbligo posto dall'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativamente all'immissione di nuova energia da fonti rinnovabili;

m) nel caso uno stesso territorio sia interessato da più progetti le regioni possono promuovere la valutazione comparativa degli stessi sulla base dei criteri suesposti.

B) Adeguatezza della collocazione e della coerenza territoriale.

1. Fatti salvi gli approfondimenti in sede di valutazione d'impatto ambientale, nonché gli indirizzi programmatori derivanti da atti regionali, dai piani territoriali di coordinamento provinciale e dai piani comunali e provinciali energetici, verranno tenute in considerazione, oltre ai criteri generali:

a) l'esistenza di eventuali aree individuate come ambientalmente critiche ai sensi della legge 19 maggio 1997, n. 137, nelle quali è consentito l'insediamento di nuovi impianti, a condizione che i medesimi utilizzino la migliore tecnologia industriale disponibile per l'abbattimento delle emissioni e contribuiscano a migliorare la situazione preesistente, coerentemente con il piano di risanamento previsto per l'area suddetta;

b) l'esistenza di eventuali aree individuate dal piano della qualità dell'aria o da altri strumenti di programmazione come critiche, nelle quali è consentito l'insediamento di nuovi impianti termoelettrici, a condizione che i medesimi utilizzino la migliore tecnologia industriale disponibile per l'abbattimento delle emissioni e contribuiscano a migliorare la situazione preesistente, coerentemente con il piano previsto per l'area suddetta;

c) l'esistenza di centrali termoelettriche suscettibili di risanamento, ammodernamento e innovazione tecnologica, anche attraverso il loro ripotenziamento;

C) Nella valutazione complessiva del progetto si terrà in considerazione altresì l'impatto occupazionale ed economico sul tessuto produttivo locale, considerato nel suo bilancio complessivo esistente in relazione alla situazione economica locale;

D) Le richieste di autorizzazione di nuovi impianti, o di potenziamento o ristrutturazione di impianti esistenti, vengono esaminate singolarmente, secondo l'ordine di priorità temporale di presentazione delle domande;

Nella valutazione verrà specificato l'eventuale carattere di priorità attribuito, sulla base dei criteri generali di cui alla lettera A, ad un progetto valutato positivamente, al fine di valorizzarne gli aspetti positivi, che qualificano il progetto come meritevole di appoggio da parte di tutte le amministrazioni coinvolte, e gli aspetti migliorabili, in un'ottica di massimizzazione dei benefici.

Il giudizio negativo verrà anch'esso motivato, tenendo conto dei criteri sopraelencati;

E) L'autorizzazione rilasciata ai diversi livelli istituzionali dovrà avere una validità temporale definita (un anno normalmente, modificabile in presenza di progetti di particolare complessità o motivi particolari) per l'inizio dei lavori di realizzazione.

Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e di Bolzano.

Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente accordo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti, ai sensi dello statuto e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

02A11482

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 24 luglio 2002.

Modifiche all'organizzazione interna delle strutture di vertice centrali e regionali.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto e in conformità al parere reso dal Comitato direttivo dell'Agenzia delle entrate nella seduta del 22 luglio 2002;

Dispone:

1. Modifiche all'organizzazione interna della Direzione centrale accertamento.

1.1. È istituito il settore Soggetti di grandi dimensioni, cui sono trasferite le competenze del preesistente ufficio di identica denominazione, che viene conseguentemente soppresso. Il nuovo settore si articola in due uffici, rispettivamente denominati Soggetti di grandi dimensioni area nord e Soggetti di grandi dimensioni area centro-sud, i quali svolgono, secondo il criterio di competenza territoriale specificato ai punti 1.2 e 1.3, le seguenti attività:

a) individuazione dei soggetti di grandi dimensioni e monitoraggio dei dati fiscali ad essi relativi;

b) pianificazione dell'attività di verifica sui soggetti di grandi dimensioni, integrata con la Guardia di finanza, nonché dell'attività di accertamento sui soggetti stessi;

c) coordinamento e monitoraggio delle attività di verifica e di accertamento sui soggetti di grandi dimensioni;

d) verifiche ed altre indagini tributarie nei confronti di soggetti di grandi dimensioni.

1.2. L'ufficio Soggetti di grandi dimensioni area nord ha competenza per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna.

1.3. L'ufficio Soggetti di grandi dimensioni area centro sud ha competenza per le regioni Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

1.4. È istituito il settore Riscossione, che si articola nei seguenti tre uffici:

Versamenti.

Gestione dei versamenti spontanei.

Definizione dei modelli di versamento e dei codici tributo.

Sospensione e ripresa dei versamenti per calamità naturali.

Riscossione coattiva.

Definizione delle procedure e degli strumenti per la riscossione delle somme conseguenti alle attività di controllo.

Monitoraggio del rispetto delle procedure e dell'utilizzo degli strumenti da parte degli uffici.

Procedure esecutive.

Monitoraggio ed iniziative di impulso dell'attività dei concessionari ai fini del contrasto ai fenomeni di evasione da riscossione.

2. Modifiche all'organizzazione interna della Direzione centrale rapporti con enti esterni.

2.1. Sono soppressi il settore giochi e gli uffici gestione giochi, gestione manifestazioni a premio e rapporti con i gestori dei giochi.

2.2. Sono soppressi il settore servizi e convenzioni e gli uffici contratti di servizio ad enti e assistenza agli enti ed è istituito l'ufficio servizi e convenzioni, che esercita le competenze già demandate ai predetti uffici. Il nuovo ufficio è inserito nel settore rapporti con gli intermediari ed i concessionari.

2.3. L'ufficio procedure esecutive viene incardinato nel settore riscossione della Direzione centrale accertamento, ai sensi del punto 1.4.

2.4. All'ispettorato per i concessionari e gli intermediari sono addetti cinque dirigenti con funzioni ispettive.

3. Modifiche all'organizzazione interna della Direzione centrale gestione tributi.

3.1. La Direzione centrale gestione tributi si articola nei settori e negli uffici di seguito indicati con le relative attribuzioni. Alla predetta Direzione centrale possono essere assegnati 3 dirigenti con funzione di assistente di direzione; a ciascuno degli uffici modulistica 2 e assistenza ai contribuenti può essere assegnato un dirigente con funzioni di esperto.

Ufficio del direttore centrale.

Segreteria del direttore centrale.

Attività di supporto tecnico-amministrativo per l'esercizio delle funzioni attribuite al direttore centrale e per l'adozione degli atti di sua competenza.

Controllo di gestione della Direzione centrale.

Formulazione della proposta complessiva di piano e di programma delle attività svolte a livello territoriale rientranti nell'ambito di competenza della Direzione centrale.

Settore dichiarazioni fiscali — Il settore si articola nei seguenti quattro uffici:

Modulistica 1.

Definizione dei modelli di dichiarazione fiscale 730, unico persone fisiche per i redditi fondiari e di lavoro dipendente, 770 semplificato, 770 ordinario, certificazione CUD ed altra connessa modulistica fiscale.

Predisposizione della modulistica e delle relative specifiche.

Modulistica 2.

Definizione dei modelli di dichiarazione fiscale unico persone fisiche, per i redditi diversi da quelli fondiari e di lavoro dipendente, società di persone, società di capitali, enti non commerciali, I.R.A.P. e I.V.A. ed altra modulistica fiscale.

Predisposizione della modulistica e delle relative specifiche.

Distribuzione degli stampati.

Monitoraggio dell'attività di distribuzione e stampa dei modelli a livello territoriale.

Servizi telematici.

Gestione della presentazione telematica delle dichiarazioni e degli atti.

Definizione delle modalità di erogazione del servizio.

Rilascio dell'abilitazione al servizio e controllo del rispetto delle modalità prefissate.

Fornitura dei servizi di assistenza agli abilitati al servizio telematico.

Gestione dichiarazioni.

Definizione delle modalità di presentazione delle dichiarazioni e rapporti con gli intermediari.

Determinazione dei criteri per la liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni.

Pianificazione e controllo della gestione automatizzata delle dichiarazioni.

Gestione delle comunicazioni ai contribuenti a seguito della liquidazione dei tributi.

Gestione dei preavvisi telematici agli intermediari.

Coordinamento funzionale del Centro operativo di Venezia.

Trattazione delle questioni attinenti alla riservatezza dei dati e ai rapporti con il garante della privacy.

Settore rimborsi e atti - Il settore si articola nei seguenti tre uffici:

Valori bollati.

Predisposizione degli atti relativi all'emissione e distribuzione dei valori bollati.

Gestione del deposito valori bollati.

Gestione atti.

Definizione delle modalità di presentazione degli atti.

Determinazione dei criteri per la liquidazione dei tributi risultanti dagli atti.

Pianificazione e controllo della gestione automatizzata degli atti.

Rimborsi.

Gestione delle procedure di erogazione dei rimborsi centralizzati e di quelli di competenza degli uffici locali.

Stime degli stanziamenti e delle erogazioni degli importi a rimborso.

Rimborsi tramite conto fiscale.

Informazione ai contribuenti in materia di rimborsi centralizzati.

Coordinamento funzionale del centro operativo di Pescara.

Settore servizi ai contribuenti - Il settore si articola nei seguenti quattro uffici:

Assistenza ai contribuenti.

Coordinamento e monitoraggio dell'attività di assistenza ai contribuenti.

Definizione di strumenti di supporto all'attività di assistenza.

Attivazione, coordinamento e monitoraggio dei centri di assistenza telefonica.

Attivazione, coordinamento e monitoraggio del centro di prenotazione telefonica.

Gestione di programmi specifici di assistenza legati ad eventi fiscali di carattere straordinario.

Comunicazione ai contribuenti.

Elaborazione e gestione delle strategie e dei programmi per l'informazione del contribuente.

Gestione, promozione e sviluppo del sito internet dell'Agenzia.

Documentazione fiscale agli uffici.

Gestione del servizio di documentazione tributaria.

Predisposizione di raccolte normative integrate con la prassi amministrativa.

Predisposizione di servizi di informazione fiscale per l'aggiornamento professionale.

Coordinamento delle banche dati della conoscenza tributaria.

Publicizzazione di nuove iniziative fiscali e di cambiamenti delle modalità operative.

Promozione dell'utilizzo di strumenti tecnologici innovativi.

Rapporti con i CAF e altri intermediari.

Tenuta dell'albo dei CAF per i lavoratori dipendenti e dei CAF per le imprese.

Iniziative di controllo sull'operato degli intermediari per la presentazione delle dichiarazioni e degli atti.

Definizione delle modalità di svolgimento del servizio di assistenza fiscale.

Congruità delle fatture presentate dai CAF.

Coordinamento dell'attività delle Direzioni regionali in materia di assistenza fiscale.

3.2. Gli uffici di cui al punto 3.1 esercitano, oltre ai compiti specifici di ciascuno di essi, le seguenti competenze:

a) relativamente all'informatizzazione delle procedure:

- 1) individuazione degli obiettivi di automazione;
- 2) individuazione dei requisiti funzionali delle procedure in relazione ai processi operativi di competenza, con il supporto, per gli aspetti tecnici, della Direzione centrale sistemi e processi;
- 3) approvazione dell'analisi dei requisiti funzionali delle procedure;
- 4) sperimentazione e collaudo delle procedure;
- 5) ausilio agli utenti per l'applicazione delle procedure;

6) validazione delle proposte di consulenza strumentale al conseguimento degli obiettivi di automazione;

b) relativamente al controllo di gestione:

- 1) formulazione delle proposte di piano e di programma per le attività di competenza delle strutture periferiche;
- 2) monitoraggio delle attività svolte a livello periferico, analisi dei risultati e individuazione di eventuali azioni correttive;
- 3) definizione degli standard di lavoro e degli indicatori di produttività.

4. Modifiche all'organizzazione interna della Direzione centrale amministrativa.

4.1. L'ufficio struttura di gestione è inserito nel settore contabilità e bilancio; l'ufficio svolge i seguenti compiti:

Monitoraggio dei livelli di servizio degli intermediari della riscossione per le somme versate con i modelli F24 e applicazione delle penalità previste dalle specifiche convenzioni.

Accreditamento ai concessionari della riscossione delle somme necessarie per l'erogazione dei rimborsi in conto fiscale.

Gestione delle attività di separazione ed imputazione dei versamenti unificati e relativo riscontro contabile.

Predisposizione di report per gli enti che partecipano al sistema di riscossione dei versamenti unificati.

Analisi e monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle compensazioni ed ai rimborsi in conto fiscale.

4.2. Il settore approvvigionamenti e logistica è articolato nei quattro uffici di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Gestione contratti beni e servizi.

Definizione e gestione delle politiche di approvvigionamento.

Attività negoziali per l'acquisto di beni e servizi per gli uffici centrali.

Gestione amministrativa dei contratti.

Verifica e controllo delle forniture.

Liquidazione delle forniture.

Gestione contratti ICT.

Previsioni di budget e controllo della spesa.

Approvvigionamento e fornitura di beni e servizi informatici.

Attività negoziali per l'acquisto di beni e servizi informatici.

Gestione amministrativa dei contratti.

Verifica e controllo delle forniture.

Liquidazione delle forniture.

Affari legali e contenzioso.

Assistenza nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione e gestione dei contratti.

Gestione e monitoraggio del contenzioso contrattuale.

Redazione di note e pareri in ordine a questioni legali.

Interpretazione di fonti normative interne ed esterne.

Supporto nella definizione di convenzioni ed accordi, anche di tipo transattivo, con soggetti pubblici e privati.

Gestione immobili e servizi tecnici.

Predisposizione ed attuazione dei programmi per l'acquisizione e la gestione di beni e servizi immobiliari.

Consulenza e assistenza alle Direzioni regionali in materia di locazioni e servizi immobiliari e per l'applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dagli uffici centrali.

Gestione tecnica e logistica degli uffici centrali.

Trattazione delle questioni relative alla sicurezza degli immobili destinati a sede degli uffici e alla sicurezza del lavoro.

Gestione dei servizi di accesso, dei servizi generali e del personale di supporto.

4.3. Gli uffici di cui al punto 4.2 esercitano, oltre ai compiti specifici di ciascuno di essi, le seguenti competenze:

a) relativamente all'informatizzazione delle procedure:

- 1) individuazione degli obiettivi di automazione;
- 2) individuazione dei requisiti funzionali delle procedure in relazione ai processi operativi di competenza, con il supporto, per gli aspetti tecnici, della Direzione centrale sistemi e processi;
- 3) approvazione dell'analisi dei requisiti funzionali delle procedure;
- 4) sperimentazione e collaudo delle procedure;
- 5) ausilio agli utenti per l'applicazione delle procedure;

6) validazione delle proposte di consulenza strumentale al conseguimento degli obiettivi di automazione;

b) relativamente al controllo di gestione:

1) formulazione delle proposte di piano e di programma per le attività di competenza delle strutture periferiche;

2) monitoraggio delle attività svolte a livello periferico, analisi dei risultati e individuazione di eventuali azioni correttive;

3) definizione degli standard di lavoro e degli indicatori di produttività.

4.4. Alla Direzione centrale possono essere assegnati tre dirigenti con funzione di assistente di direzione.

5. Modifiche all'organizzazione interna della Direzione centrale normativa e contenzioso.

5.1. La Direzione centrale normativa e contenzioso si articola nei tre settori di seguito indicati:

a) settore fiscalità delle imprese e finanziaria, che comprende gli uffici imprese, ristrutturazioni aziendali, fiscalità finanziaria ed enti non commerciali e ONLUS; all'ufficio Imprese possono essere assegnati due dirigenti con funzione di esperto tributario;

b) settore fiscalità generale e contenzioso, che comprende gli uffici persone fisiche, sostituti d'imposta e contenzioso tributario; all'ufficio persone fisiche possono essere assegnati due dirigenti con funzione di esperto tributario;

c) settore fiscalità indiretta e internazionale, che comprende gli uffici registro e altri tributi indiretti, fiscalità internazionale e procedure fiscali; all'ufficio fiscalità internazionale può essere assegnato un dirigente con funzione di esperto tributario.

5.2. Restano invariati i compiti già attribuiti agli uffici facenti parte dei settori di cui al punto 5.1. Uno degli assistenti di direzione svolge le funzioni di dirigente vicario del direttore centrale.

6. Modifiche all'organizzazione interna della Direzione centrale sistemi e processi.

6.1. Sono soppressi il settore acquisti e contratti ICT e gli uffici gare e appalti e gestione contratti e fornitori. Le competenze in materia di previsioni di budget e controllo della spesa, già attribuite all'ufficio pianificazione e controllo ICT, sono devolute alla Direzione centrale amministrativa.

7. Modifiche all'organizzazione interna dell'ufficio relazioni esterne.

7.1. L'ufficio relazioni esterne è articolato nelle tre sezioni di seguito indicate con le relative attribuzioni.

Rapporti con gli organi di informazione.

Rapporti con la stampa.

Realizzazione di campagne di informazione a carattere promozionale o pubblicitario.

Rassegna stampa quotidiana.

Prodotti editoriali.

Attività di comunicazione istituzionale mediante la predisposizione di documenti informativi, guide e opuscoli di approfondimento.

Pubblicazioni on-line.

Attività di comunicazione istituzionale mediante strumenti telematici.

8. Attribuzioni in materia di servizi generali.

8.1. I compiti in materia di servizi di accesso e di servizi generali, già attribuiti all'ufficio personale centrale della Direzione centrale del personale, sono devoluti all'ufficio gestione immobili e servizi tecnici della Direzione centrale amministrativa secondo quanto previsto al punto 4.2.

9. Modifiche all'organizzazione interna di talune direzioni regionali.

9.1. Gli uffici gestione tributi e consulenza giuridica delle direzioni regionali della Valle d'Aosta e del Molise e gli uffici servizi al contribuente delle altre direzioni regionali cessano di svolgere i compiti in materia di «Autorizzazione delle manifestazioni a premio».

9.2. Il numero di dirigenti con funzioni ispettive assegnati alle direzioni regionali di seguito specificate è così stabilito:

a) dieci nella direzione regionale della Lombardia;

b) otto nelle direzioni regionali del Piemonte, del Veneto, dell'Emilia-Romagna, della Toscana, del Lazio, della Campania e della Sicilia;

c) sette nella Direzione regionale della Puglia;

d) sei nelle direzioni regionali della Liguria, delle Marche e del Friuli-Venezia Giulia.

9.3. Alla Direzione regionale del Lazio possono essere assegnati tre dirigenti con funzioni di assistenti di direzione; alle direzioni regionali del Friuli-Venezia Giulia, della Calabria e dell'Abruzzo può essere assegnato un dirigente con funzioni di assistente di direzione.

10. Modifiche all'organizzazione interna della Direzione regionale della Puglia.

10.1. La Direzione regionale della Puglia è articolata nei settori e negli uffici di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Organizzazione e qualità.

Attuazione del progetto relativo all'attivazione degli uffici locali e all'implementazione del modello organizzativo delle nuove strutture.

Diffusione e coordinamento delle iniziative finalizzate a migliorare la qualità dei servizi.

Verifica della rispondenza delle strutture logistiche ai requisiti prescritti.

Monitoraggio del funzionamento del sistema informativo degli uffici e proposte di miglioramento.

Controllo di gestione.

Gestione del processo di pianificazione e controllo.
Formulazione delle proposte di programma e consuntivazione dei risultati di gestione.

Proposte per la predisposizione del budget; assegnazione dello stesso alle strutture competenti.

Controllo di gestione della Direzione regionale e degli uffici periferici.

Servizio statistico.

Formazione, comunicazione e sviluppo.

Attuazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane.

Proposte di interventi nella gestione delle risorse umane.

Gestione del sistema di valutazione delle risorse.

Proposte per il conferimento degli incarichi dirigenziali.

Individuazione delle esigenze di formazione del personale.

Elaborazione ed attuazione di progetti formativi a livello locale e verifica della loro efficacia.

Rilevazione del clima interno e delle aspettative e motivazioni del personale.

Individuazione delle esigenze di informazione e comunicazione.

Definizione delle strategie di comunicazione interna.

Elaborazione ed attuazione dei piani di comunicazione interna e verifica della loro efficacia.

Relazioni sindacali.

Studio, analisi ed applicazione delle norme contrattuali e degli accordi collettivi.

Gestione delle relazioni con le organizzazioni sindacali.

Contrattazione decentrata per l'erogazione dei compensi incentivanti la produttività individuale e collettiva.

Coordinamento, assistenza e consulenza in materia sindacale.

Rapporti con il comitato pari opportunità.

Ufficio ispettivo regionale.

Vigilanza sul corretto andamento delle attività svolte dagli uffici periferici, al fine di verificare:

a) la corretta applicazione delle disposizioni che regolano il funzionamento delle strutture e la rispondenza ai principi di efficienza ed economicità;

b) la regolarità amministrativa e contabile;

c) il rispetto dei principi di autonomia e indipendenza.

All'ufficio sono assegnati dirigenti con funzioni ispettive nel limite del contingente stabilito al punto 9.2, lettera c).

Settore accertamento.

Il settore si articola nei seguenti tre uffici:

Analisi e ricerca.

Studi e indagini sui fenomeni evasivi o elusivi.

Individuazione del patrimonio informativo occorrente per caratterizzare territorialmente l'attività di accertamento.

Utilizzo e diffusione di strumenti informatici di supporto.

Governo dell'accertamento e studi di settore.

Programmazione delle attività di controllo e di contrasto all'evasione fiscale e verifica della loro efficacia.

Coordinamento delle attività di accertamento in ambito territoriale.

Cooperazione ed integrazione con i soggetti che concorrono al processo di accertamento in ambito territoriale.

Definizione di criteri di selezione dei contribuenti in ambito territoriale.

Caratterizzazione a livello territoriale degli studi di settore.

Metodologie di verifica.

Controlli fiscali.

Verifiche ed altre indagini tributarie nei confronti dei contribuenti.

Individuazione e controllo delle ONLUS.

Settore gestione tributi.

Il settore si articola nei seguenti tre uffici:

Servizi al contribuente.

Coordinamento delle attività connesse alla gestione delle dichiarazioni e degli atti.

Adempimenti connessi al servizio telematico.

Coordinamento delle attività relative ai rimborsi.

Assistenza diretta ai contribuenti.

Attuazione dei programmi per l'informazione al contribuente.

Coordinamento dell'attività di assistenza ai contribuenti.

Attività previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di trasparenza amministrativa.

Attuazione dei programmi per la divulgazione ai contribuenti di informazioni di carattere normativo e giurisprudenziale.

Rapporti con gli intermediari e i concessionari.

Vigilanza sugli intermediari per la presentazione delle dichiarazioni e degli atti.

Rapporti con i concessionari.

Coordinamento delle attività in materia di riscossione, versamenti diretti e riscossione tramite ruolo.

Vigilanza sui concessionari e sugli altri soggetti incaricati della riscossione.

All'ufficio sono addetti dirigenti con funzioni ispettive nei limiti del contingente stabilito al punto 9.2, lettera c).

Rapporti con enti esterni.

Convenzioni con le regioni e gli enti locali per la gestione dei tributi di competenza.

Rapporti e convenzioni con enti.

Contenzioso tributario.

Contenzioso tributario e rappresentanza dinanzi alle commissioni tributarie regionali.

Trattazione di ricorsi amministrativi relativi ai tributi erariali di competenza.

Monitoraggio dell'attività degli uffici in materia di contenzioso.

Fiscalità.

Consulenza giuridica, soluzione di quesiti e risposte a istanze di interpello in materia fiscale.

Settore gestione risorse.

Il settore si articola nei seguenti tre uffici:

Amministrazione del personale.

Amministrazione del personale della Direzione regionale.

Adozione degli atti in materia di collocamento a riposo, valutazione dei servizi pregressi a fini pensionistici e trattamento di quiescenza nei confronti del personale della Direzione regionale e degli uffici periferici.

Coordinamento e indirizzo degli uffici dipendenti in materia di amministrazione del personale.

Monitoraggio della situazione del personale degli uffici.

Anagrafe del personale della regione.

Attuazione dei programmi di gestione e mobilità del personale.

Assunzione del personale in ambito regionale e assegnazione agli uffici.

Normativa del lavoro.

Instaurazione dei procedimenti disciplinari relativi al personale della Direzione regionale e degli uffici dipendenti.

Trattazione del contenzioso del lavoro.

Studio delle norme contrattuali e degli accordi collettivi.

Consulenza in materia di normativa e contratti agli uffici della direzione.

Risorse materiali.

Predisposizione del programma relativo ai fabbisogni di beni e servizi della Direzione regionale e degli uffici dipendenti.

Acquisizione di beni e servizi.

Assegnazione agli uffici dei beni strumentali e dei materiali di consumo necessari per il loro funzionamento.

Locazione di stabili ad uso dei propri servizi e di quelli degli uffici dipendenti.

Attività contrattuale.

Gestione tecnica degli immobili.

Sicurezza del lavoro.

10.2. Gli uffici dei settori «Accertamento», «Gestione tributi» e «Gestione risorse» esercitano, oltre ai compiti propri di ognuno di essi, le seguenti competenze:

a) proposte di semplificazione delle procedure;

b) definizione della programmazione operativa sulla base degli obiettivi e delle linee di programmazione fissati a livello centrale e delle indicazioni degli uffici periferici;

c) monitoraggio delle attività svolte dagli uffici periferici, analisi dei risultati e individuazione di eventuali azioni correttive;

d) valutazione degli standard di lavoro e degli indicatori di produttività in ambito territoriale;

e) proposte di miglioramento del sistema informativo;

f) monitoraggio delle procedure informatiche ed assistenza al loro utilizzo.

11. Decorrenza.

11.1. Le disposizioni di cui al presente atto hanno effetto dal 1° agosto 2002.

Motivazioni.

Con il presente atto viene disposta una serie di modifiche all'organizzazione interna delle strutture di vertice centrali e regionali. Come è noto tale organizzazione è stata fissata con l'atto del 23 febbraio 2001, al quale hanno fatto seguito alcune modificazioni che hanno riguardato in particolare la Direzione centrale rapporti con enti esterni e la Direzione centrale amministrativa. Si rende ora necessario un intervento organico che consenta di razionalizzare l'organizzazione interna delle strutture di vertice, rendendola più aderente alle esigenze che si sono manifestate nel primo anno e mezzo di funzionamento dell'Agenzia. La revisione coinvolge, in modo più o meno rilevante, tutte le direzioni centrali, l'ufficio relazioni esterne e la maggior parte delle direzioni regionali. Le modifiche, che entrano in vigore il 1° agosto 2002, vengono di seguito illustrate nel dettaglio.

Direzione centrale accertamento.

Attualmente all'interno della Direzione centrale accertamento opera l'ufficio soggetti di grandi dimensioni, che ha il compito di pianificare ed eseguire verifiche ed altre indagini tributarie nei confronti di tale tipologia di contribuenti. Poiché, come è noto, la maggior parte dei soggetti di grandi dimensioni risiede nelle regioni settentrionali, la sede operativa dell'ufficio è dislocata a Milano, presso la Direzione regionale della Lombardia.

Per svolgere in modo più razionale ed efficiente tale attività, che ha una particolare rilevanza strategica, il presente atto dispone che essa venga ripartita tra due uffici, uno dei quali avrà competenza per i contribuenti del nord (continuando ad operare dalla sede di Milano) e l'altro per i contribuenti del centro-sud e delle isole; questo secondo ufficio avrà sede a Roma. Il coordinamento tra i due uffici sarà assicurato da uno specifico settore, con sede anch'esso a Roma.

All'interno della Direzione centrale accertamento viene inoltre creato un settore dedicato alla riscossione. Il settore comprende l'ufficio riscossione coattiva (viene così ridenominato l'attuale ufficio riscossione) e l'ufficio procedure esecutive, che attualmente fa parte della Direzione centrale rapporti con enti esterni. La Direzione centrale accertamento viene così a governare l'intero processo di riscossione tramite ruolo e può contrastare meglio il fenomeno dell'evasione da riscossione. Per omogeneità di materia, all'interno del settore riscossione viene inserito anche il nuovo ufficio versamenti, al quale sono affidate le competenze in materia di versamenti spontanei attualmente curate dall'ufficio versamenti e rimborsi della Direzione centrale gestione tributi.

Direzione centrale rapporti con enti esterni.

Questa Direzione centrale è interessata da rilevanti modifiche, parte delle quali trae origine da sopravvenute disposizioni normative.

Il 30 marzo 2002 è infatti entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, recante il «Regolamento concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, a norma dell'art. 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001».

Il successivo 11 aprile sono entrate in vigore le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, recante il «Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449». Tali disposizioni attribuiscono al Ministero delle attività produttive la competenza in materia di concorsi, operazioni a premio e manifestazioni di sorte locali (l'Agenzia ha continuato a trattare a stralcio le richieste di autorizzazione presentate fino al 10 aprile).

Le attribuzioni sopra indicate erano precedentemente svolte, a livello centrale, dal settore giochi della

Direzione centrale rapporti con enti esterni. Le modifiche normative — entrate in vigore quasi contemporaneamente — hanno svuotato di compiti il settore e i tre uffici che lo compongono (gestione giochi, gestione manifestazioni a premio, rapporti con i gestori dei giochi). Il settore e gli uffici vengono pertanto soppressi, potendosi ormai considerare terminata anche la trattazione delle lavorazioni pregresse.

Le altre modifiche riguardano il già ricordato trasferimento dell'ufficio procedure esecutive alla Direzione centrale accertamento, nonché l'accorpamento delle attività di servizio agli enti in un unico ufficio, denominato Servizi e convenzioni, che viene inquadrato nel settore rapporti con gli intermediari ed i concessionari.

Viene previsto infine il potenziamento dell'ispettorato per i concessionari e gli intermediari, al quale sono assegnati altri due ispettori (diventano così cinque).

Direzione centrale gestione tributi.

Vengono sdoppiati l'ufficio modulistica e l'ufficio gestione dichiarazioni ed atti, oggi operati da carichi di lavoro molto pesanti. All'ufficio modulistica 2 viene assegnato un dirigente con funzioni di esperto. Il nuovo ufficio gestione dichiarazioni assume anche il coordinamento del centro operativo di Venezia, istituito con atto del 7 dicembre 2001.

Viene sdoppiato anche l'ufficio versamenti e rimborsi. Le competenze in materia di versamenti passano, come già detto, alla Direzione centrale accertamento, presso la quale vengono concentrate le attività attinenti alla riscossione. Il nuovo ufficio rimborsi, che rimane invece presso la Direzione centrale gestione tributi, assume anche le competenze relative al coordinamento funzionale del centro operativo di Pescara, ugualmente istituito con l'atto del 7 dicembre 2001.

I due uffici modulistica e l'ufficio gestione dichiarazioni sono inseriti nel settore dichiarazioni fiscali, all'interno del quale viene trasferito, per omogeneità di materia, anche l'ufficio servizi telematici, già appartenente al settore servizi ai contribuenti.

L'ufficio gestione atti viene invece inserito nel nuovo settore rimborsi e atti. Fanno parte di tale settore anche gli uffici rimborsi e valori bollati. Il deposito valori bollati assume rango dirigenziale in relazione alle gravose responsabilità gestionali connesse alla sua conduzione (il movimento dei valori amministrati è di circa 2 miliardi di euro all'anno).

Per quanto riguarda infine il settore servizi ai contribuenti, si prevede l'assegnazione di un dirigente con funzioni di esperto all'ufficio assistenza ai contribuenti; a questa figura potrà essere affidata la gestione delle modalità specialistiche di assistenza. L'ufficio vigilanza intermediari assume poi la denominazione di ufficio rapporti con i CAF e altri intermediari, mentre l'ufficio comunicazione agli uffici viene ridenominato, per maggiore chiarezza, ufficio documentazione fiscale agli uffici.

Direzione centrale amministrativa.

L'ufficio struttura di gestione viene incardinato nel settore contabilità e bilancio, per evitare il riporto diretto al direttore centrale; con l'occasione, le competenze dell'ufficio vengono descritte in maniera più puntuale.

Inoltre, gli uffici gare e contratti e gestione fornitori sono soppressi e sostituiti dagli uffici gestione contratti beni e servizi e affari legali e contenzioso, con una opportuna redistribuzione dei relativi compiti.

Viene poi creato, all'interno del settore approvvigionamenti e logistica, l'ufficio gestione contratti ICT. L'ufficio assorbe le competenze del settore acquisiti e contratti ICT della direzione centrale sistemi e processi e dei due uffici di cui esso si compone, consentendo così di conseguire evidenti economie di gestione.

All'ufficio gestione immobili e servizi tecnici vengono attribuiti i compiti in materia di servizi generali, attualmente curati dall'ufficio personale centrale della direzione centrale del personale. Si tratta infatti di compiti di carattere logistico (centralino telefonico, servizi di accesso e di prima informazione, smistamento e spedizione corrispondenza), non attinenti ai compiti istituzionali della struttura che si occupa di personale.

Direzione centrale normativa e contenzioso.

Si prevede una significativa riorganizzazione della direzione centrale normativa e contenzioso, per consentire a questa struttura di fare fronte in modo più razionale ai propri rilevanti compiti di istituto.

La modifica consiste nella creazione di tre settori. L'attuale struttura della direzione centrale prevede che i dieci uffici di linea riportino direttamente al direttore centrale: questo assetto «piatto» — che pure traeva una sua motivazione dalle specificità assai nette dei diversi filoni di attività che compongono la missione della direzione centrale — rende però difficoltoso il coordinamento generale di tale attività proprio a causa dell'eccessivo numero di riporti. Si prevede pertanto di accorpere gli uffici in tre settori; i primi due sono, rispettivamente, dedicati alla fiscalità delle imprese e finanziaria e alla fiscalità generale e al contenzioso, sulla falsariga dell'analoga suddivisione adottata nelle direzioni regionali di maggiore rilevanza. Il terzo settore riguarda la fiscalità indiretta e internazionale.

Direzione centrale sistemi e processi.

A seguito del già ricordato trasferimento di attribuzioni alla direzione centrale amministrativa, vengono soppressi il settore acquisti e contratti ICT e, conseguentemente, gli uffici in cui il settore stesso si articola (gare e appalti e gestione contratti e fornitori).

Direzione centrale del personale.

Per le ragioni esposte in precedenza, la direzione centrale del personale cessa di svolgere i compiti in materia di servizi logistici generali, che vengono trasferiti all'ufficio gestione immobili e servizi tecnici della direzione centrale amministrativa.

Ufficio relazioni esterne.

L'ufficio passa da due a tre sezioni. La nuova sezione dovrà curare le pubblicazioni on line, attività che viene scorporata dalla sezione prodotti editoriali. Il settore della comunicazione on line ha avuto infatti un rapidissimo sviluppo (15.000 accessi alla rivista telematica Fiscooggi dal gennaio a giugno) e non può essere più curata dalla stessa sezione che cura i prodotti editoriali tradizionali.

Modifica all'organizzazione interna di talune direzioni regionali:

Potenziamento della direzione regionale della Puglia: la direzione regionale della Puglia opera in una realtà più articolata e complessa di quella delle altre direzioni regionali che attualmente presentano il medesimo organigramma interno (Marche, Friuli-Venezia Giulia e Liguria). La Puglia ha infatti un numero di uffici notevolmente superiore a quello delle altre tre regioni (a regime gli uffici saranno 20 contro i 10 del Friuli, gli 11 della Liguria e i 13 delle Marche) e anche il personale che opera in Puglia (circa 2.150 persone) è molto più numeroso di quello delle altre regioni (circa 1.270 unità in Liguria, 950 nelle Marche e 760 in Friuli).

Si è pertanto ritenuto necessario potenziare la struttura della direzione regionale, equiparando il suo organigramma interno a quello della Sicilia e della Campania.

Aumento del numero degli ispettori e degli assistenti di direzione in alcune regioni: l'atto prevede il potenziamento della maggior parte dei servizi ispettivi regionali. Con l'avvio dell'Agenzia, il servizio ispettivo ha assunto compiti nuovi, non più limitati ad una verifica di tipo formale dell'operato degli uffici e del personale: all'ispettore si chiedono oggi una qualificata opera di «consulenza interna» agli uffici e la capacità di fornire indicazioni che consentano agli uffici stessi di corrispondere sempre meglio alle esigenze di efficienza ed economicità che devono caratterizzare l'attività dell'Agenzia.

In quest'ottica, viene previsto a livello regionale l'aumento del numero degli ispettori, fatta eccezione per le direzioni regionali di minori dimensioni; nelle quali il rapporto tra ispettori ed uffici appare corrispondente alle effettive necessità. Viene pertanto stabilito che il numero degli ispettori passi, in Lombardia, da 6 a 10, da 6 a 8 in Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia, da 6 a 7 in Puglia e, infine, da 5 a 6 in Friuli-Venezia Giulia, Marche e Liguria.

Il provvedimento prevede infine l'istituzione della figura di assistente di direzione presso le direzioni regionali del Friuli-Venezia Giulia, della Calabria e dell'Abruzzo, che attualmente ne sono sprovviste, e l'assegnazione di un terzo assistente alla direzione regionale del Lazio, che oggi ne ha due.

All'assistente di direzione possono essere assegnati compiti consultivi o specifiche attività progettuali o funzioni delegate dal titolare della struttura di vertice; questa figura si è perciò dimostrata molto utile, nelle

regioni dove è già istituita, grazie alla sua versatilità e alla possibilità di curare attività «trasversali», evitando così di appesantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali degli uffici. Tali funzioni «trasversali» assumono particolare rilevanza in una fase di profondo cambiamento come quella attuale. Si è dunque ritenuto opportuno potenziare in tal senso l'organico di tre direzioni regionali attualmente prive di questa figura.

Per quanto riguarda il Lazio, occorre ricordare che questa regione presenta una situazione particolare rispetto a tutte le altre: ognuno degli otto uffici di Roma serve infatti un bacino di utenza di enormi dimensioni e questa situazione si riflette sull'afflusso di utenza nelle aree dedicate all'assistenza e all'informazione, che registrano un numero giornaliero di accessi difficilmente riscontrabile in altri uffici italiani. Non a caso, a Roma erano inizialmente previsti ben 14 uffici locali, ma l'impossibilità di reperire idonee strutture immobiliari ha consentito di attivarne poco più della metà. Questa situazione pone alla direzione regionale del Lazio grossi problemi di gestione e di coordinamento delle dipendenti strutture periferiche. È per questo motivo che si è ritenuto opportuno potenziare l'organico della direzione regionale, assegnando alla stessa una terza figura di assistente.

I posti di funzione dirigenziale istituiti con il presente atto rientrano nei limiti della dotazione organica dirigenziale complessiva dell'Agenzia delle entrate di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) del regolamento di amministrazione. Al riguardo si rileva che, rispetto alla fase di avvio dell'Agenzia, il numero complessivo delle posizioni dirigenziali si riduce di 20 unità. Le diverse modifiche organizzative intervenute hanno infatti previsto l'istituzione di 74 nuove posizioni, ivi comprese quelle di cui al presente atto, a fronte della soppressione di 94 posizioni (48 delle quali venute meno con la chiusura dei centri di servizio e 22 con la riclassificazione di 11 uffici locali come uffici di minore rilevanza).

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

a) attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

b) organizzazione interna delle strutture di vertice centrali e regionali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 3 e 4);

atto del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2001 e successive modificazioni;

c) altre disposizioni:

decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33: «Regolamento concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, a norma dell'art. 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001»;

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430: «Regolamento concernente la revi-

sione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Roma, 24 luglio 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

02A11474

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 28 agosto 2002.

Attuazione ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2001. Approvazione progetto preliminare «Interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis - Mogoro». Affidamento attuazione del I e del II lotto dell'intervento all'Ente autonomo del Flumendosa. (Ordinanza n. 314).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e delegato a definire un programma di interventi per fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per la Protezione civile n. 3196 in data 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2003;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002 e n. 307 del 15 luglio 2002 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra le opere previste dall'ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2001 di approvazione del Programma commissariale di interventi, non stralcio operativo, sono ricompresi i lavori di «Interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi del Tirso-Fluminimannu di Pabillonis e Mogoro» per l'importo di € 33.569.698,44;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa è stato individuato quale ente attuatore dell'intervento sopracitato;

Atteso che in un incontro tenutosi a Villa Devoto in data 9 gennaio 2002 si è valutata l'opportunità di dare all'intervento non solo un carattere emergenziale di primo soccorso ma carattere di interconnessione strutturale tra i due bacini idrografici in grado di flessibilizzare il governo delle risorse idriche disponibili e di affrontare, così, un'ampia gamma di fabbisogni garantendo una potenzialità di trasferimento tra i sistemi, in caso di necessità, per volumi sino a 90 Mmc in luogo dell'iniziale previsione di potenzialità di trasferimento di volumi sino a 20 Mmc;

Atteso che a seguito di tale incontro tenutosi a Villa Devoto in data 9 gennaio 2002 per l'esame delle problematiche emergenziali più urgenti, con nota commissariale prot. n. 55/E.I. del 22 gennaio 2002, a conferma delle direttive in tale sede impartite, l'Ente autonomo del Flumendosa è stato invitato ad effettuare, in vista di successivo incontro, verifica e documentazione delle procedure amministrative e tecniche volte a consentire la realizzazione dell'intervento con la massima celerità, con il conseguente avvio della progettazione preliminare;

Atteso che l'intervento medesimo proprio in quest'ottica era stato già proposto dalla regione autonoma della Sardegna al Ministro delle infrastrutture perché venisse inserito nel programma di infrastrutture strategiche approvato dal CIPE nella seduta del 21 dicembre 2001 (Delibera n. 121/2001) ai sensi della legge n. 443/2001, art. 1, comma 1;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa, con nota n. 1292 del 14 febbraio 2002, illustrata nel corso di una riunione tenutasi a Villa Devoto in pari data 14 febbraio 2002, ha fatto presente quanto segue:

l'inserimento dell'intervento nell'elenco delle infrastrutture strategiche ha importanti implicazioni in riferimento al dimensionamento dell'opera in quanto la soluzione individuata con l'ordinanza n. 255/01 prevede una capacità potenziale di trasporto che potrebbe risultare insufficiente in un assetto di sistemi idrici regionali interamente interconnessi, quale quello delineato nel programma di cui alla delibera CIPE sopracitata, e pertanto con un finanziamento aggiuntivo che porterebbe l'importo dell'opera dal costo attualmente previsto di 33,569 M.euro al costo complessivo di 54 M.euro potrebbe essere realizzata un'opera con una capacità di trasporto di gran lunga superiore rispetto all'ipotesi iniziale;

con riferimento alle procedure attuative, essendo l'intervento ricompreso nella sopracitata legge n. 443/2001 potrebbe far ricorso all'affidamento ad un contraente generale per l'esecuzione con qualsiasi mezzo, tuttavia nelle more dell'emanazione del decreto legislativo previsto dalla legge stessa, è ipotizzabile il ricorso a opportune deroghe commissariali;

la prosecuzione delle attività di progettazione è legata alla definizione delle problematiche di finanziamento e di affidamento;

Atteso che l'assessore regionale dei lavori pubblici, con nota prot. 9085 del 29 marzo 2002, a conclusione di un dettagliato esame delle due ipotesi progettuali, in considerazione del raggiungimento oltre che di obiettivi di breve periodo, riduzione del deficit idrico del sistema Flumendosa-Campidano, anche di obiettivi di medio lungo termine — raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico risorse disponibili-fabbisogni nel complesso delle aree idrograficamente idraulicamente collegate — ha ritenuto auspicabile la realizzazione dell'intervento nella nuova, più ampia, configurazione progettuale proposta dall'E.A.F., e l'individuazione delle necessarie risorse finanziarie integrative;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa ha trasmesso, con nota n. 6496 del 30 luglio 2002 il progetto preliminare generale relativo all'intervento dell'importo complessivo di € 76.430.000.000, suddiviso in tre lotti funzionali aventi la seguente previsione finanziaria:

I lotto - Opere di collegamento prioritarie - € 50.000.000;

II lotto - Opere di completamento funzionale - € 11.430.000;

III lotto - Opere di collegamento irriguo - € 15.000.000;

Atteso che l'E.A.F., con la nota sopracitata, ha altresì comunicato che lo stato di avanzamento della progettazione del I e del II lotto è tale da rendere i lotti stessi appaltabili entro breve tempo;

Atteso che nel corso di un incontro tenutosi a Villa Devoto in data 14 agosto 2002, sono stati definiti gli aspetti volti a consentire l'indispensabile avvio, con la massima urgenza, della realizzazione delle opere del I e II lotto per l'importo complessivo di € 61.430.000;

Atteso che tale intervento, limitatamente all'importo di € 33.569.698,44 è finanziato, come sopra riportato, con fondi commissariali;

Atteso pertanto che necessita provvedere all'immediato finanziamento dell'intervento medesimo per la parte non coperta dallo stanziamento commissariale;

Atteso pertanto che, all'uopo, necessita che la regione autonoma della Sardegna, a titolo di anticipazione nelle more dell'attribuzione delle corrispondenti risorse previste dalla sopracitata legge n. 443/2002 (legge obiettivo), individui le ulteriori risorse finanziarie necessarie per consentire il completo finanziamento dei primi due lotti urgenti dell'intervento, pari a € 27.860.301,56 (€ 61.430.000 - € 33.569.698,44) anche a valere sui fondi assegnati alla regione stessa con le delibere CIPE n. 4/1999, n. 14/2000 e n. 138/2000 e destinati a opere infrastrutturali da ricomprendere nelle intese istituzionali di programma e non ancora programmati in sede di accordo di programma quadro;

Atteso che si rende necessario incaricare l'E.A.F. dell'attuazione del primo e del secondo lotto dell'intervento provvedendo all'inviduazione delle procedure più celeri ed efficienti per l'affidamento e la realizzazione dei medesimi;

Atteso che, ai fini delle realizzazione del presente intervento dovrà essere attivata una contabilità speciale di tesoreria a titolarità del presidente *pro-tempore* dell'E.A.F. per l'attuazione dell'intervento sulla quale verranno riversati i fondi commissariali assegnati all'intervento medesimo;

Atteso che l'E.A.F. con nota prot. n. 7014 del 14 agosto 2002 ha trasmesso la determinazione del direttore del servizio progetti n. 25 del 14 agosto 2002 con la quale è stato adottato il progetto preliminare dell'intervento ed è stato espresso il parere favorevole per la successiva approvazione commissariale;

Ritenuto di dover approvare il progetto preliminare generale nella configurazione allegata alla presente ordinanza;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione del progetto

1. Sulla base del parere espresso dal direttore del servizio progetti dell'E.A.F. con sua determinazione citata in premessa, è approvato il progetto «preliminare» dei lavori di «Interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis - Mogoro» dell'importo complessivo di € 76.430.000 suddiviso in tre lotti così articolati:

I lotto - Opere di collegamento prioritarie:
€ 50.000.000;

II lotto - Opere di completamento funzionale:
€ 11.430.000;

III lotto - Opere di collegamento irriguo:
€ 15.000.000.

Art. 2.

Finanziamento dell'intervento

1. Il progetto preliminare dei lavori di «Interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis - Mogoro» dell'importo complessivo di € 76.430.000 approvato con la presente ordinanza è finanziato nel seguente modo:

€ 33.569.698,44 fondi commissariali di cui all'ordinanza n. 255/2001;

€ 27.860.301,56 fondi regionali da individuarsi a cura della regione autonoma della Sardegna, a titolo di anticipazione nelle more dell'attribuzione delle corrispondenti risorse previste dalla legge n. 443/2002 (legge obiettivo) di cui in premessa, anche a valere sugli stanziamenti attribuiti con le delibere CIPE n. 4/1999, n. 14/2000 e n. 138/2000 destinati ad opere infrastrutturali da ricomprendere nelle intese istituzionali di programma e non ancora programmati in sede di accordo di programma quadro;

€ 15.000.000 fondi ordinari della regione autonoma della Sardegna che formeranno oggetto di programmazione da parte della regione stessa.

2. L'importo di € 33.569.698,44 verrà impegnato con successivo atto di determinazione nella contabilità speciale di tesoreria 1690/3, in dipendenza della presente ordinanza.

Art. 3.

Affidamento all'Ente attuatore

1. L'E.A.F. è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma primo, secondo periodo, di attuare l'intervento «Interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi del Tirso-Fluminimannu di Pabillonis e Mogoro» I e II lotto per un importo complessivo di € 61.430.000.

2. L'E.A.F. provvederà, anche mediante ricorso a consulenza esterna a carico delle spese generali allo stesso spettanti per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 1, alla definizione della più celere ed efficiente procedura di affidamento e di esecuzione dei lavori ivi compreso l'eventuale utilizzo della figura del «general contractor» ai sensi di quanto previsto dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3196 del 12 aprile 2002, art. 13, comma 5.

3. L'E.A.F. provvederà a trasmettere all'ufficio del commissario governativo, per l'approvazione, gli elaborati progettuali del I e del II lotto da porre a base di gara unitamente alla relazione del responsabile del procedimento.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il presidente *pro-tempore* dell'E.A.F. è nominato sub-commissario governativo delegato all'attuazione del primo e secondo lotto dell'intervento sopra citato, nonché, per l'effetto, titolare della contabilità speciale di tesoreria in corso di apertura presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Cagliari.

5. È disposto, a valere sui fondi commissariali destinati alla realizzazione del presente intervento, il versamento, nella contabilità di tesoreria di cui al precedente punto 4. del presente articolo, dell'importo € 500.000 a titolo di anticipazione sulla quota delle spese generali sopra citate.

6. L'opera di cui alla presente ordinanza è dichiarata, ai sensi di legge vigente di pubblica utilità, urgente ed indifferibile.

7. Con l'ordinanza di approvazione degli elaborati progettuali da porre a base di gara verranno dettagliatamente disciplinati il rapporto di affidamento e le modalità di finanziamento e verranno fissati i termini di inizio e compimento delle espropriazioni e dei lavori ai sensi dell'art. 13 della legge n. 2359/1865.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 28 agosto 2002

Il commissario governativo: PILI

02A11477

ORDINANZA 30 agosto 2002.

Approvazione progetto «esecutivo» dei lavori: «Impianto di potabilizzazione di Pedra Maiore - schema n. 3 Casteldoria». Ente realizzatore: assessorato regionale dei lavori pubblici. Ente attuatore: Ente sardo acquedotti e fognature. (Ordinanza n. 315).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3196 in data 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2003;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, il Commissario governativo è stato delegato a definire, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998, n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002 e n. 307 del 15 luglio 2002 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che la sopracitata ordinanza n. 128, in data 28 dicembre 1998 ha previsto la realizzazione dell'intervento «Impianto di potabilizzazione di Pedra Maiore - schema n. 3 Casteldoria» dell'importo complessivo di L. 41.000.000.000 con finanziamento a valere su mutuo, per l'importo di L. 37.025.000.000 (ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2443 del 30 maggio 1996, della legge regionale 2 aprile 1997, n. 12 e della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11) e per la restante somma di L. 3.975.000.000 sul bilancio regionale ed ha individuato l'assessorato regionale dei lavori pubblici quale ente realizzatore dell'intervento e l'Ente sardo acquedotti e fognature quale ente attuatore dello stesso e qualificati strutture commissariali ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995;

Atteso che con ordinanza n. 136 del 1° aprile 2002 è stato approvato il progetto «definitivo» dell'intervento «Impianto di potabilizzazione di Pedra Maiore - schema n. 3 Casteldoria» dell'importo complessivo di L. 41.000.000.000 così articolato:

A) LAVORI A BASE D'APPALTO	L.	33.019.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1 Spese generali 8,72% di A	L.	2.879.256.800
B2 IVA 10% su A, 20% su b1	»	3.877.751.360
B3 Allacci elettrici	»	400.000.000
B4 Espropriazioni	»	322.507.162
B5 Oneri accessori espropri	»	30.000.000
B6 Imprevisti	»	471.486.678
Sommano B)	»	L. 7.981.000.000
Importo complessivo	L.	<u>L. 41.000.000.000</u>

Atteso che con determinazione del direttore generale n. 178 in data 22 aprile 2002 l'E.S.A.F. ha adottato il progetto esecutivo dell'opera «Impianto di potabilizzazione di Pedra Maiore - schema n. 3 Casteldoria», redatto dall'impresa aggiudicataria, comprendente lavori aggiuntivi di completamento funzionale, con il seguente quadro economico:

	Lavori (al netto ribasso d'asta)	Importo Lire	Importo Euro
A) A1 Lavori contrattuali (compresi oneri per la sicurezza)		26.880.767.900	13.882.745,03
A2 Lavori di completamento		2.781.134.744	1.436.336,23
Importo totale lavori		<u>29.661.902.644</u>	<u>15.319.094,26</u>

Lavori (al netto ribasso d'asta)	Importo Lire	Importo Euro
B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
B1 Espropriazioni	312.114.352	161.193,61
B2 Oneri afferenti agli espropri	137.500.000	71.012,82
B3 Allacci elettrici e telefonici (IVA inclusa)	500.000.000	258.228,45
B4 Lavori di completamento impianto di Pedra Majore (ricarbonatazione, telecontrollo Casteldoria)	1.400.000.000	723.039,66
B5 Lavori di completamento acquedotto del Casteldoria (IVA inclusa)	1.764.501.269	911.288,85
B6 Lavori di adeguamento impianti di sollevamento S. Maria Cogninas	600.000.000	309.874,14
B7 Imprevisti (IVA inclusa)	2.683.311	1.385,81
B8 Spese generali	2.879.256.800	1.487.012,04
B9 IVA (20% di B8)	575.851.360	297.402,41
B10 IVA (10% di A+B4+B6)	3.166.190.264	1.635.200,81
Totale somme a disposizione	<u>11.338.097.356</u>	<u>5.855.638,60</u>
Totale complessivo	<u>41.000.000.000</u>	<u>21.174.732,86</u>

Atteso che con ordinanza n. 298 del 26 giugno 2002, a seguito di richiesta formulata dall'E.S.A.F. con nota prot. n. 3818 del 24 giugno 2002, è stata disposta specifica deroga al disposto di cui all'art. 21 della legge n. 109/1994 per consentire la realizzazione dei sopracitati lavori di completamento;

Atteso che il C.T.A.R con voto n. 793 del 17 luglio 2002 ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto «esecutivo» dell'opera predetta;

Viste le ordinanze commissariali n. 81 del 12 luglio 1997 e n. 154 del 30 luglio 1999 con le quali il coordinatore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/1995, è stato nominato sub-commissario governativo per la contabilità e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ritenuto conseguentemente di dover approvare il progetto esecutivo dell'intervento «Impianto di potabilizzazione di Pedra Maggiore - schema n. 3 Casteldoria»;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione del progetto e procedure ablativo

1. Sulla base del parere espresso dal Comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale n. 24/1987 citato in premessa, è approvato il progetto «esecutivo» dei lavori di «Impianto di potabilizzazione di Pedra Maggiore - schema n. 3 Casteldoria» dell'importo complessivo di € 21.174.732,86 (L. 41.000.000.000) così articolato:

Lavori (al netto ribasso d'asta)	Importo Lire	Importo Euro
A) A1 Lavori contrattuali (compresi oneri per la sicurezza)	26.880.767.900	13.882.745,03
A2 Lavori di completamento	2.781.134.744	1.436.336,23
Importo totale lavori	<u>29.661.902.644</u>	<u>15.319.094,26</u>
B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
B1 Espropriazioni	312.114.352	161.193,61
B2 Oneri afferenti agli espropri	137.500.000	71.012,82
B3 Allacci elettrici e telefonici (IVA inclusa)	500.000.000	258.228,45
B4 Lavori di completamento impianto di Pedra Majore (ricarbonatazione, telecontrollo Casteldoria)	1.400.000.000	723.039,66
B5 Lavori di completamento acquedotto del Casteldoria (IVA inclusa)	1.764.501.269	911.288,85
B6 Lavori di adeguamento impianti di sollevamento S. Maria Cogninas	600.000.000	309.874,14
B7 Imprevisti (IVA inclusa)	2.683.311	1.385,81
B8 Spese generali	2.879.256.800	1.487.012,04
B9 IVA (20% di B8)	575.851.360	297.402,41
B10 IVA (10% di A+B4+B6)	3.166.190.264	1.635.200,81
Totale somme a disposizione	<u>11.338.097.356</u>	<u>5.855.638,60</u>
Totale complessivo	<u>41.000.000.000</u>	<u>21.174.732,86</u>

2. È confermata la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti di legge dell'intervento «Impianto di potabilizzazione di Pedra Maggiore - schema n. 3 Casteldoria» secondo il progetto esecutivo approvato con la presente ordinanza.

3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento sono così fissati a decorrere dalla data del presente provvedimento:

espropriazioni: inizio entro mesi 3;

espropriazioni: compimento entro mesi 36;

lavori: inizio entro mesi 3;

lavori: compimento entro mesi 36.

4. Essendo le opere dell'intervento ricomprese nel programma del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, le stesse, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, sono di assoluta urgenza.

5. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di espropriazione definitiva degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono emessi, su richiesta dell'E.S.A.F., dal presidente della giunta regionale ai sensi, per gli effetti e

con le procedure, rispettivamente, di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32, terzo e quarto comma e della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, art. 24.

Art. 2.

Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si richiamano le prescrizioni contenute nell'ordinanza n. 128 del 28 dicembre 1998 e nell'ordinanza n. 136 del 1° aprile 1999, nonché tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 30 agosto 2002

Il sub-commissario governativo: DURANTI

02A11478

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Vice consolato onorario in Puerto Ordaz (Venezuela)

IL VICE DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Antonio Iovino, vice console onorario in Puerto Ordaz (Venezuela), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

2. Ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili;

3. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas dei testamenti formati a bordo di navi e aeromobili nazionali e stranieri;

4. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. Emanazione di atti conservativi, che non implicino disposizione di beni, in materia di successione in Italia;

6. Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

7. Rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Caracas;

8. Ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio dei visti;

9. Svolgimento delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10. Tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione di quello delle firme delle autorità locali;

11. Autentiche di firme, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

12. Compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato generale d'Italia in Caracas.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 2002

Il vice direttore generale per il personale
SANFELICE DI MONTEFORTE

02A11479

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Newcastle (Australia)

IL VICE DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(*Omissis*).

Decreta:

La sig.ra Anna Rosa Gualtieri, agente consolare onorario in Newcastle (Australia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Sydney degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

2. Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

3. Rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Sydney;

4. Ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Sydney della documentazione relativa al rilascio di visti;

5. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Sydney, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 2002

Il vice direttore generale per il personale
SANFELICE DI MONTEFORTE

02A11480

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 18 settembre 2002

Dollaro USA	0,9725
Yen giapponese	118,50
Corona danese	7,4289
Lira Sterlina	0,63190
Corona svedese	9,1281
Franco svizzero	1,4690
Corona islandese	86,27
Corona norvegese	7,3645
Lev bulgaro	1,9460
Lira cipriota	0,57320
Corona ceca	30,210
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,66
Litas lituano	3,4522
Lat lettone	0,5887
Lira maltese	0,4122
Zloty polacco	4,0543
Leu romeno	32282
Tallero sloveno	228,2114
Corona slovacca	43,384
Lira turca	1622000
Dollaro australiano	1,7764
Dollaro canadese	1,5430
Dollaro di Hong Kong	7,5851
Dollaro neozelandese	2,0663
Dollaro di Singapore	1,7248
Won sudcoreano	1174,78
Rand sudafricano	10,3547

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è **1936,27**.

02A11570

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del Ministero dell'interno, recante: «Conferimento di onorificenze al valore civile».
(Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 29 luglio 2002)

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 58, prima colonna, al primo capoverso del paragrafo relativo al conferimento di «medaglie di bronzo», al primo rigo, dove è scritto: «Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 maggio 2002 ...», leggesi: «Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 2002».

02A11413

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651220/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 9 1 9 *

€ 0,77